Digitized by Google

Digitized by Google

DEL
DIRITTO
DELL' ENTRATURA
SECONDO I NOSTRI
STATUTI DELLE ARTI
OPUSCOLO
DELL' AVVOCATO

GREGORIO FIERLI
GIURECONSULTO FIORENTINO

FIRENZE MDCCXCVIII.
NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA
Con approvazione.

INDICE.

PREFAZIONE.
CAPITOLO I. *Dell' Entratura in generale, e delle cause per cui si acquista.*
CAP. II. *Degli effetti dell' Entratura.*
CAP. III. *Dell' Entratura magna, e dell' Entratura parva.*
CAP. IV. *Dei requisiti necessarj per acquistar l' Entratura.*
CAP. V. *Della Matricola.*
CAP. VI. *Dell' esercizio dell' Arte.*
CAP. VII. *Del Quinquennio.*
CAP. VIII. *In quali luoghi, o siti si acquista l' Entratura.*
CAP. IX. *In quali casi, e in qual maniera si perde l' Entratura.*
CAP. X. *Della rinunzia all' Entratura.*
CAP. XI. *Della cessione dell' Entratura.*
CAP. XII. *Della vendita dell' Entratura, e della sua stima.*
CAP. XIII. *Dei Collegii delle Arti, e dei loro Statuti.*
CAP. XIV. *Dello Statuto dell' Arte della Lana.*

CAP. XV. *Dello Statuto dell' Arte della Seta.*

CAP. XVI. *Dello Statuto dell' Arte dei Medici, e Speziali.*

CAP. XVII. *Dello Statuto dell' Arte dei Vajai, e Quojai.*

CAP. XVIII. *Dello Statuto dell' Arte Por S. Piero, e Fabbricanti.*

CAP. XIX. *Dello Statuto dell' Arte de' Linajoli.*

CAP. XX. *Sulla Legge generale de' 3 Febbraio 1770.*

PREFAZIONE.

RISORTA la Città di Firenze dopo il decimo secolo da quella oscurità, e bassezza, nella quale con altre Città della Toscana era stata sepolta sotto il Governo Longobardico dei Duchi, e dei Marchesi (1), cominciò ad applicarsi alle Arti, e al Traffico sebben lentamente, e a solo fine di provvedere al suo parco, e frugale mantenimento. Estese però non poco la sua mercatura nel Secolo decimoterzo, allorchè soggiogati i Popoli confinanti, ed ampliato il suo Territorio, uscì da quella strettezza, in cui era vissuta fino a quel tempo, e col favore dell' acquistata libertà, della comoda sua situazione, del suo clima temperato, e di un felice talento di combinazione ne' suoi Abitanti, rivolse tutta l' attenzione, e l' industria verso le manifatture per somministrarne il prodotto ai Popoli

stranieri coll' idea di accumular ricchezze, e d' ingrandirsi al pari delle più floride Città mercantili dell' Italia; lo che ottennero i Fiorentini verso il principio del Secolo decimoquinto, tempo in cui giùnsero a far nel Mondo una comparsa non meno splendida di quella, che vi facessero i Veneziani gli Emuli loro i più potenti.

Vennero in questa intrapresa secondati i Fiorentini non meno dalle fisiche circostanze del loro Suolo, che dalla forma, e costituzione del loro Governo, che sebbene irregolare, e pieno di fazioni che tendevano ad opprimersi scambievolmente, fu per altro sempre uniforme negli ordini, che concernevano il progresso della mercatura, e dell' industria (2). Inspirò esso con buone Leggi Prammatiche lo spirito di frugalità, e di economia, di cui gli stessi Magistrati erano i primi a darne l' esempio nel loro privato trattamento (3); risvegliò l' amore del travaglio, e della fatica; e determinò con saggii Provvedimenti l' inclinazione di tutti i Cittadini al lecito, ed onesto guadagno.

Fra questi Provvedimenti, che tendevano a promuovere l' attività, e l' in-

dustria nazionale, vi fu ancor quello di divider la Città in tanti ceti, o classi di Arti, alle quali dovevano, o esercitandole, o non esercitandole, esser ascritti, e matricolati tutti i Cittadini anche i più facoltosi, e potenti, se volevan godere delle pubbliche Magistrature, e dai Capi delle quali Arti, che avevano giurisdizione privativa, venivano giudicati nelle cose civili del *Dare*, e dell' *Avere* i Mercanti, e gli Artisti che vi erano respettivamente soggetti (4): Sistema, che spogliato da certi usi barbari, e ridicoli, può riuscire utilissimo all' avanzamento delle manifatture, e della mercatura, come quello, che per mezzo di distinzioni, di onorificenze, e di privilegii lusinga l' amor proprio, e risveglia l' emulazione, ed il coraggio (5).

Il privilegio concesso da tutti li Statuti delle Arti ai Manifattori, e ai Mercanti di non potere se non in certi casi, esser espulsi dalle Botteghe prese in affitto per esercitarvi il proprio mestiere, e il diritto di poter acquistare contro il Padrone di esse un credito pecuniario dopo averle rese coll' esercizio quinquennale dell' Arte più preziose, e migliori, servì esso pure di grande incitamento per

promuovere l' assiduità, l' integrità, e la buona fede in ogni sorta di mercantile esercizio, e di condurlo alla sua maggior perfezione, essendo che l' interesse non meno della gloria è un elemento, che decide dell' industria dei Cittadini, e del progresso delle Arti (6).

Di questo privilegio, e diritto, che volgarmente si chiama *Entratura*, e che in oggi ancora si mantiene nel suo primitivo vigore, intendiamo di ragionare nel presente Opuscolo, giacchè manca su questa materia, benchè feconda di controversie, qualunque Trattato, che la tolga da quella oscurità, e confusione, in cui l' hanno gettata le discordanti opinioni dei Forensi.

Abbiamo a tale effetto stabiliti i principii, e le regole fondamentali di questa materia, perchè indicando esse le verità, sulle quali devono i Litiganti necessariamente convenire, servono a minorar le dispute del Foro, ed aprono la strada ad una serie di conseguenze le più legittime, e le più conformi alla ragione, e alla giustizia. Abbiamo inoltre procurato di fare una sufficiente analisi della stessa materia, giacchè l' analisi è quella, che più ancora delle massime, e de-

gli

gli assiomi contribuisce a rettificar le idee, ad estendere i lumi, e le cognizioni, ed a perfezionare qualsivoglia o sia grande, o sia piccola scienza. Abbiamo finalmente creduto opportuno di riportare estesamente le Leggi, e li Statuti concernenti questa medesima materia, poichè essendo fra loro alquanto diversi, e concedendo ai loro sottoposti maggiori, o minori diritti di *Entratura*, si tolga col semplice esame del loro contesto, quella oscurità, e dubbiezza, che nel trattare, e risolvere le questioni forensi, può facilmente cagionare la notizia imperfetta della loro letterale disposizione.

Con tutto questo noi non siamo tanto arditi da presumere d' aver trattato questo soggetto con quella estensione, e profondità di cognizioni, come averebbe potuto farlo qualunque altro Giureconsulto della nostra Curia; siamo anzi persuasi d' incontrar presso il Pubblico più critica che lode; ma non ostante ci contentiamo di avergli comunicate le scarse notizie che avevamo su questa materia, perchè possa ritrarne quell' utile che in esse crederà contenersi.

(1) *Voltaire Abregè de l' Histoire universelle tom. 2. pag. 139. edit. 1754.*

(2) *Giannotti della Republ. Fiorent. lib. 1. pag. 39 Machiavelli della Repub. Fior. al Papa Leon X. Pagnini della Decima tom. 2. sect. 1. cap. 5. pag. 10.*

(3) Una giusta idea della sobrietà, e del modesto modo di vivere di quei tempi ce la somministra l' ammirabile nostro *Poeta Dante nel Canto XV. del Paradiso*, come ancora *Giovanni Villani nelle sue Storie lib. 6. cap. 71, e Ricordano Malaspina Storie cap. 161.* Racconta il *Villani*, che l' annuo trattamento della Suprema Magistratura Fiorentina composta di un Gonfaloniere, e otto Priori, che erano due per ogni Quartiere della Città, insieme con un Notaio, e loro Servitù, non eccedeva la somma di lire 3600. di piccioli, ossia dieci lire il giorno. Su questo esempio si modellava la parsimonia domestica dei Cittadini, mercè della quale erano in grado d' impiegare grosse somme di denaro nel Commercio non meno che nelle pubbliche spese. Se anche in oggi si usasse qualche maggior frugalità, ed economia, specialmente dal ceto dei Mercanti, e degli Artisti, più accreditato, ed esteso sarebbe il nostro Commercio, migliori sarebbero i nostri costumi, più quieti, e contenti viverebbero i Cittadini, Quanto una saggia parsimonia, ed economia influir possa sull' aumento delle manifatture, e del traffico, ce lo dimostrano molti Popoli Oltramontani, e nella nostra Toscana gli Abitanti della Città di Prato nemici della dissipazione, e del lusso vano, e ridicolo.

(4) *Ammirato Stor. Fiorent. lib. 2. pag. 131.*

(5) *Bielfeld. Instit Polit. par. 1. chap 13. § 38.*

(6) *Bianchi Meditazioni sulla felicità libr. 3. cap. 1. dell' Industria, Suppetti Elem. di Commerc. cap. 19. §. L' interesse.*

Capitolo I.

Dell' Entratura in generale, e delle cause per cui si acquista.

L' Entratura altro non è che un certo Diritto, il quale si acquista dall' Artefice sopra la Bottega, o altro Sito preso a pigione mediante l' esercizio del proprio mestiere per un certo determinato spazio di tempo (1).

Questo Diritto consiste, come vogliono alcuni, nella facoltà di proibire al Padrone di poter affittare ad altro Artefice la Bottega; oppure, come altri vogliono, in una servitù reale, che si acquista dall' Artefice sopra la Bottega presa in affitto (2).

La

La causa per la quale viene accordato agli Artefici questo Diritto di *Entratura*, si è, perchè sulla certezza di non poter essere rimossi subitamente dalla Bottega, si applichino con maggiore attività, ed energia alla mercatura, e ad accreditare le loro Arti, e Mestieri (3); Ed inoltre perchè colla loro industria, ed onestà vengono effettivamente a promuovere, e ad estendere non solamente il pubblico Commercio in generale, ma anco il traffico in particolare di quella data Bottega, o Sito condotto, con procurargli un certo avviamento, e concorrenza di Gente a comprarvi le loro Mercanzie (4); Onde non è giusto, che quell' Artefice, o Mercante, il quale colla sua industria, ed onoratezza ha resa più stimabile, e preziosa, mediante il procurato concorso di Compratori la Bottega, ne venga senza un giusto motivo scacciato per causa di un altro Artefice, o Mercante invidioso, che goda di approfittarsi delle fatiche, e dell' opera altrui (5).

Dal che ne siegue, che questo Diritto di *Entratura* non può star disgiunto, e separato da un tale avviamento, concorso, e ricorrenza di persone; talmentechè viene a perdersi del tutto, e

ad

ad estinguersi, mancando nella Bottega, o Sito condotto l' esercizio dell' Arte, e l' avviamento, che è la causa produttiva del *Jus Entratutario* (6).

Questo *Jus* di *Entratura* non ha veruna sede speciale, come diremo in appresso, nel Corpo di Ragion comune, ma è stato solamente introdotto dalli Statuti particolari delle Arti della nostra Città di Firenze a favore di quelli che vi sono sottoposti, e descritti, acciò colla loro onestà, ed esercizio possano procurare alla Bottega, o Sito condotto un maggior concorso, ed affluenza di Ricorrenti in vantaggio dei Particolari, e del Pubblico (7).

In conseguenza essendo il *Jus* di *Entratura* stato introdotto dai nostri Statuti delle Arti principalmente a favore dei Privati, e secondariamente a favore del Pubblico, coll' oggetto sempre vantaggioso di proteggere, ed ampliare il Commercio nazionale, quindi è, che all' osservanza di tali Statuti, come risguardanti anche il pubblico interesse, sono tenute tutte le classi dei Cittadini, non esclusi gli Ecclesiastici (8).

Ma sebbene il Diritto di *Entratura* sia stato introdotto dalli Statuti delle

Arti

Arti della Città di Firenze, nulladimeno non resta esso limitato, e ristretto alla sola Città, ma si estende ancora, ed ha luogo in tutte le altre Città, Castelli, e Villaggi sottoposti al Dominio Fiorentino, per la ragione che gli Statuti medesimi non concedono il privilegio dell' *Entratura* ai Luoghi, ma alle Persone, che sono descritte alle Università delle Arti, ed accordano un tal privilegio a riflesso dell' esercizio, ed avviamento procurato alla Bottega, senza distinguere se questo si faccia nella Città, oppure nei Borghi, e Villaggi, mentre in qualunque Luogo si eserciti l' Artefice, siccome produce vantaggio, ed aumento o maggiore, o minore di Commercio, così merita di godere dei medesimi privilegj, e benefizii (9).

---

(1) Così vien definita dal già meritissimo Sig. *Avvocato Anton Filippo Montelatici* nella sua Opera intitolata *Jurisprud. Civil Elem tom.* 1. *pag.* 135. alla parola *Intratura* „ ivi „ Nil aliud est quam Jus superficiarium, quod acquiritur ab Artifice conducente Apothecam alterius ob exercitium in ea factum per quoddam determinatum temporis spatium „ Si veda anche la definizione, che ne dà l' altro nostro *Institutista Luca Antonio Ferroni*

Imperial. Jur. Instit. Opusc. lib. 2. tit. 3. not. 30. §. Jus autem Intraturæ.

Passa una notabile differenza fra un semplice Contratto di locazione, e respettiva conduzione, ed un Contratto capace di trasferire nel Conduttore il Diritto dell' Entratura; E una notabile differenza passa ancora fra il semplice Conduttore, e l' Entratutario, potendo il semplice Conduttore essere espulso, e non già l' Entratutario, se non osservata la forma dello Statuto dell' Arte, alla quale è soggetto. *Florent. Juris Expellendi 29. April. 1782 §. 22. e seg av. l' Aud. Pietro Berti.* Si veda ancora la *dec. 18. num. 47. e segg. av. l' Urceolo*, ove si pongono le differenze che passano fra il Jus della Conduzione, e il Jus dell' Entratura, e fra le altre quella che il Successor singolare è tenuto ad accordar l' Entratura a motivo del Jus reale, che l' Entratutario ha acquistato nella Bottega, il che non procede nella semplice Locazione, e Conduzione. *Natt. cons. 114. num. 15. Castrens. cons. 312. n. 1. lib. pr. Tusch. Pract. conclus. litt. I conclus. 341.*

Il Jus dell' Entratura consiste in una specie di alienazione a lungo tempo, ma non tale che importi la contravvenzione alla volontà del Testatore, che ha proibita l' alienazione, non restando in questa proibizione compresa l' Entratura, come quella che proviene dallo Statuto, il quale nessun può fare, che non abbia luogo nel suo Testamento. *Rot. nost. lib. mot. 129. pag. 105. e segg.*

(2) *Florentina Intraturæ 15. Septemb. 1697. §. Tandem av. l' Aud. Alessandro Belluzzi*, e la magistrale Decisione del già *Sig. Avvocato Francesco Guerrazzi*, che ha per titolo *Florentina Intraturæ 3. Octob. 1741. §. Imperocchè.*

I nostri Dottori, e Tribunali hanno rassomigliata l' Entratura ora ad un Jus di dominio utile simile all' enfiteutico, o superficiario; ora ad un Jus di servitù, o di uso, o di usufrutto. Si veda il *Tusch. nel luogo citato Magon. dec. Florent.* 112. *Urceol. dec.* 18. *num.* 7. *De Comitib dec flor.* 24. *num.* 32. Ma ciò deve intendersi dell' Entratura considerata come un Jus di permanenza nella Bottega, non già come un avviamento, o miglioramento della medesima, non essendo in quest' ultimo aspetto che un mero credito, per conseguire il quale può competere all'Entratutario l'azione *ex Statuto*, ed anche il Jus *in re, seu ad rem* contro il Padrone della Bottega migliorata. Si veda quanto da noi si dice nel *Cap. II. Degli effetti dell' Entratura*, e la *dec. del già Sig. Audit. Pietro Berti nella Florentina Juris expellendi* 29. *April.* 1782. § 26. *e segg.* Ma sia l' Entratura o un Jus di dominio utile simile all' enfiteutico, o di servitù, o di uso, o di usufrutto, o qualunque altro dei tanti, ai quali i Dottori, poco fra di loro concordi, l' hanno assomigliata, egli è certo che li statuti non hanno accordato questo Jus, se non a quelli che per la loro fatica, industria, ed esercizio procurando alle Botteghe condotte affluenza di Compratori, e nuovi avviamenti, vengono in tal guisa a renderle più preziose, e migliori. Si veda il *Motivo dell' Avvocato Bonaventura Carnesecchi nella Florentina Intratura* 3. *Decembr* 1671. *num.* 17. *e segg in Causa Panfi, e Fantini impr. nel Tesor. Ombros tom.* 11. *dec.* 12, *e la Florentina Intratura* 6 *Septemb.* 1723. §. *Primum av. l' Audit. Manilio Urbani.*

(3) *Urceol. d. dec.* 18. *num.* 4. *De Comitib. d. dec.* 24. *num.* 17.

(4) *Cephal. cons.* 328. *num.* 20. *Rota Florent. lib. mot.* 100. *pag* 243. *Urceol. d. dec. num.* 5.

(5) *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *E sebbene av. l' Avvoc. Guerrazzi.*

Il Jus dell' Entratura ricerca l' attuale abitazione dell' Entratutario in Firenze, o suo Territorio. *Bonfin. in Bannim. gener. append.* 2. *ad cap.* 31. *num.* 37 *Urceol. dec.* 18. *num.* 5. *& seqq.*

(6) *La Ruota nostra av. l' Audit Conti decis.* 24. *num.* 18, e nella *Florentina Retractus* 18. *Septemb.* 1751. *n.* 3. *av. il Canc. Anton. Maria Montordi*, stampata nel *Teser. Ombros. tom.* 5. *dec.* 49. *Roman. cons.* 151. *in princ. Tusch. litt. I conclus.* 341 *num.* 5.

(7) *La detta decis av. Conti in princ. la Florentina Intraturæ* 19 *Septemb.* 1787. §. *Così di ragione av. il già Sig. Aud. Francesco De Rossi.*

(8) Il citato *Motivo dell' Avvocato Carnesecchi in Causa Panfi, e Fantini nel Tesor. Ombros. tom.* 11. *dec.* 12. *num.* 9. e così determinò la *Pratica Segreta in Causa del Prete Romolo Cappellano della Concezione, con Salvestro Sarto al Canto al Diamante Filz.* 16. *Pratic pag.* 34. *appresso le Riformagioni.*

Si acquista ancora l' Entratura su i Beni fidecommissarj, ed ecclesiastici, ancorchè l' Artefice abbia l' affitto da quello, a cui è stata proibita la locazione a lungo tempo. *Conti dec. florent.* 24. *num* 14. ove molti concordanti. Si veda la precedente *not.* 1. *in fin.*

La Chiesa attivamente, e passivamente resta soggetta allo Statuto dell' Entratura. Così fu deciso nell' *anno* 1602. *e* 1605. *dai Consoli dell' Arte della Seta, a relazione degli Auditori Brignosi, e Turretti*, la qual Sentenza previa l' approvazione

della *Pratica Segreta* fu mandata ad esecuzione mediante un *Rescritto del Gran-Duca Ferdinando I.*

(9) *Urceol. d. c.* 18. *sotto il n.* 4. *Burgi sancti Laurentii Retractus* 1. *Aug.* 1781 *av. l' Aud. Pietro De Angelis Relat. Emporien Intraturæ* 9. *Febr.* 1693. *av. l' Audit. Niccolò Fantoni. Liburnen. Intraturæ* 12. *Septemb.* 1705 *av. l' Aud. Cosimo Farsetti lib. mot.* 121, *pag.* 495 *Imprunetana Retractus* 27. *Septemb.* 1773. *av. l' Audit. Pietro Brogiani Relat.*

Capitolo II.

Degli effetti dell' Entratura.

Può l' *Entratura* considerarsi in due diversi aspetti, e in ciascheduno di essi considerata, diversi effetti produce. Ella pertanto può considerarsi come Avviamento stimabile di prezzo, cessibile, e trasferibile in qualunque Persona a guisa di un miglioramento fatto nella Bottega condotta, a motivo di quella maggiore affluenza di Avventori, che mediante l' industria, e l' arte bene esercitata vi sono stati attirati (1). E può considerarsi ancora come un *Jus* di permanenza, e di ritenzione della Bottega,

senza poter dal Padrone esserne rimosso contro sua voglia, se non in certi casi, e tempi dichiarati dai differenti Statuti delle Arti (2).

Questa distinzione dunque, che contiene in se il nome dell' *Entratura*, e che è sommamente necessaria a premettersi, giacchè molto influisce per la giusta risoluzione di tante controversie, che nella soggetta materia tutto giorno si fanno, opera, come abbiamo detto, degli effetti totalmente diversi fra loro.

Poichè considerata l' *Entratura* come un avviamento, o miglioramento fatto nella Bottega, produce l' effetto, che l' *Entratutario*, o altri, in cui sia passato questo diritto, abbia un *Jus in re, seu ad rem*, oppur l' azione *ex Statuto*, onde poter conseguire dal Padrone della Bottega il prezzo di un tale avviamento, o sia miglioramento (3). Produce inoltre l' effetto, che possa acquistarsi dall' Erede, o Cessionario del Conduttore indipendentemente dalla Matricola, dall' attuale esercizio, e dal decorso del tempo, che sono, come vedremo in seguito, i sostanziali requisiti per acquistar l' *Entratura* (4). Produce ancora l' effetto, che anche contro la volontà del Pa-

drone della Bottega possa cedersi, vendersi, donarsi, legarsi, darsi in dote, ipotecarsi, ed in somma trasferirsi in altri con qualunque titolo capace di traslazione di dominio, tanto per atti fra i vivi, che *causa mortis*, ed anche *ab intestato* è transitoria negli Eredi; e si devolve ancora ai Creditori dell' Artefice decotto (5).

Considerata poi l' *Entratura* come un *Jus* di permanenza, o come dicono i nostri Pratici, un *Jus stantiandi* nella Bottega, opera l' effetto, che l' *Entratutario* acquisti nella medesima Bottega, o altro Sito condotto, un Jus reale simile all' enfiteutico, o *superficiario*, e simile ad un *Jus* di servitù, o di uso, o di usufrutto, per cui è proibito al Padrone di locare ad altri la stessa Bottega, o Sito condotto dall' Artefice *Entratutario* (6). Opera inoltre l' effetto che non possa acquistarsi senza i menzionati sostanziali requisiti della Matricola, dell' attuale esercizio, e del decorso del tempo (7). Opera ancora l' effetto, che come meramente personale, e inseparabile dall' Artefice *Entratutario* non è cessibile, nè trasferibile in altri con verun atto, o titolo contro la volontà del Pa-

drone, il quale non può essere obbligato a riconoscere per *Entratutario* una Persona, a cui mai non pensò (8). Ed opera finalmente l' effetto, che si estingua colla morte, o colla cessazione dell' esercizio anche in chi l' aveva da se medesimo precedentemente acquistata (9).

Ma si consideri l' *Entratura* nell' uno, o nell' altro di questi due aspetti, non ha, conforme abbiamo accennato, veruna sede speciale nel Corpo del Diritto Civile dei Romani. In fatti, benchè da alcuni nostri Giureconsulti (10) sia stato creduto di vedersene una immagine nella *Leg.* 1. §. *Caupones verb. Atriarii ff. de Naut. Caupon. & Stabul.*, ove l' *Accursio* nella sua *Glossa* chiama gli *Atriarii* quei Servi „ *Qui custodiunt atria, vel qui purgant, vel qui vocant, & trahunt homines, ut hospitentur* „ ciò non ostante altri più moderni, e più eruditi Giureconsulti riflettendo, che non vi è testimonianza di antico Scrittore, il quale affermi, che questi Servi chiamati *Atriarii*, i quali avevano in custodia la Porta, invitassero, e tirassero a se quelli, che passavano per la strada ad entrare nell' Albergo; e riflettendo ancora, che quand' anche ciò

fosse vero, non si sà per altro, che a tali Servi fosse accordato privilegio alcuno per simile officio, vedendosi anzi annoverati fra quelli dei più vili, ed abietti esercizii, hanno perciò rettamente giudicato il contrario, cioè, che l' *Entratura*, o si consideri come un avviamento, e miglioramento, o come un Jus di permanenza, sia stato sempre incognito alla Giurisprudenza Romana, e che in essa veruna ombra, ed immagine si ravvisi di quei privilegii, che sono stati concessi dai nostri Statuti delle Arti al Conduttore per avere accreditata la Taberna coll' Arte sua bene esercitata, e per avervi tirato il concorso dei Compratori (1). Di fatto i nostri costumi, i nostri contratti, i privilegii delle nostre Leggi sulla soggetta materia di *Entratura* non hanno alcuna connessione, e coerenza, conforme succede in molte altre materie, colle Leggi Romane, onde poterne da quelle dedurre la derivazione, e l' origine del Diritto *Entratutario* (2).

---

(1) La *Ruota nostra lib mot* 100. *pag.* 244. ove si definisce il Jus dell' avviamento, e quello della mansione, o permanenza nella Bottega „ivi

„ Aliud est Jus Intraturæ, seu Avviamenti, aliud Jus stantiandi in aliqua Apotheca. Jus Intraturæ, seu Avviamenti dicitur quod Conductor, seu tenens Apothecam alicuius Artis consequitur ex hominum concursu, quem allicit ad dictam Apothecam emendi causa. Jus autem stantiandi dicitur, quod quis ex continuo usu Apothecæ, saltem per quinquennium aquirit, ne possit ob aliquo expelli invitus, dummodo solvat eamdem pensionem „ La medesima *Rota nostra presso il Conti dec.* 24. *num.* 27. *e* 29. *Florentina Intraturæ* 6. *Sept.* 1725. §. *Firmata av l' Audit. Manilio Urbani*, *Florentina Retractus* 28. *Septemb.* 1751. *num.* 25 *av. il Canc. Anton Maria Montordi impr. nel Tes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 49. *Florentina Intraturæ* 24. *Aug.* 1784. *av. l' Audit. Ignazio Maccioni Relat.* §. *Ma come*, ove si dice che questo avviamento, che accresce il prezzo della Bottega non è sempre unito al Jus di stanziare, ma può esser da quello separato, e distinto. *Florentina Juris expellendi* 29. *Apr.* 1782. *av. l' Aud. Pietro Berti* §. 25. *e seg.*

Questo avviamento oltre l' essere stimabile di prezzo; è ancora produttivo di frutto. *Conti dec. florent.* 24. *num.* 30. ove molti concordanti, e *num.* 64. *e seg.* ove della liquidazione dei frutti dell' Entratura.

(2) *Florentina Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *In duc modi av. l' Audit. Francesco Rossi. Florentina Disdittæ* 29. *Septemb.* 1771. §. *Poichè e segg. av. l' Audit. Guido Arrighi*, *Florentina Crediti* 23. *Septemb.* 1783. §. *Rigettata*, *e seg. av. l' Audit. Tommaso Simonelli Relat.*

Il Conduttore di una Casa con Bottega ha diritto di espellare nei debiti tempi l' Artefice che in essa esercita il suo mestiere, ancorchè il Pa-

drone gli avesse allogata la Bottega con cessione di quell' Entratura che vi aveva acquistata un precedente Artefice, poichè la cessione deve intendersi dell' avviamento procurato alla Bottega dal precedente Artefice, non già del diritto di stanziarvi senza poter da quella esser rimosso. *Florentina Juris expellendi* 29. *April.* 1782. §. 18. *e seg. av. l' Aud Pietro Berti*.

(3) *Florentina Retractus* 28 *Septemb.* 1751. *av. Montordi nel Tes. Ombros. tom* 5. *dec.* 49. *num* 2. *e segg. d. Florentina Distillæ av. l' Audit. Arrighi* §. *Si può*, la *d. Florentina Creditt av. l' Audit. Simoncelli per tot.* la *Florentina Juris expellendi* 29. *April.* 1782 § 26. *e* 28. *av. l' Audit. Berti*, e la *Florentina Intraturæ* 24 *Augusti* 1784. *av. l' Aud. Ignazio Maccioni* §. *Aggiungendosi*, ove che il credito di miglioramento dovuto al Conduttore espulso non somministra alcuna azione reale, o di quasi dominio contro del Fondo, ma dà il diritto di domandarlo coll' azione EX STATUTO. *Florentina Intraturæ* 5. *Decemb.* 1619. §. *Per Jus verò avanti l' Aud. Diaspinto*.

(4) La *Rota nostra av. il Conti dec.* 24. *num.* 27. *e* 59. *Florentina Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *In due modi av. Rossi*, *d. Florentina Disdittæ av. Arrighi* §. *Poichè*. *Florentina Juris expellendi* 29. *April.* 1782. §. 28. *av. l' Audit. Berti*, e la confermatoria dell' *Audit. Brichieri Colombi del dì* 31 *Luglio* 1782.

(5) *Florentina Intraturæ* 14. *Martii* 1573. *lib. mot.* 36. *pag.* 426. *impr. nel Tes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 1. *num.* 2. la *Florentina Intraturæ* 26. *Sept.* 1774. *av. l' Audit. Cosimo Ulivelli nel Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 47. ove che l' Erede ancora può comparire in Giudizio per vendicare l' Entratura la-

sciata al Legatario. *Florentina Disdittæ av. Arrighi* nel luogo citato, la *Florentina Juris exp llenti* 31. *Luglio* 1782. *av. l' Audit. Gio. Benedetto Brichieri Colombi*, e la *Florentina Intraturæ* 24. *Aug.* 1784. *av. l' Aud. Maccioni* §. *All' Incontro*.

Il Creditore dell' Entratutario può esercitare la azione, e il diritto di esser soddisfatto col prezzo dell' Entratura, essendo questa capace dell' impressione di qualunque ipoteca, che vi sia stata imposta dal Conduttore della Bottega, ed essendo, non meno di qualunque altro di lui assegnamento, cessibile ne' suoi Creditori, e soggetta ad esser venduta per la loro soddisfazione. *De Comitib. dec florent.* 24. *e la dec. dell' Audit. Maccioni* §. *Poichè e segg. e* §. *All' incontro*.

(6) *Carocc. de locat. & conduct. part.* 7. *conclus.* 72. *Florentina Intraturæ* 3. *Decemb* 1671. *av. l' Avvoc Bonaventura Carnesecchi* fra le raccolte nel *Tesor. Ombros. tom.* 11. *dec.* 12. *num.* 4. ove che il Jus dell' Entratura partorisce l' effetto, che quello che l' ha, se paga la pigione non può esser cacciato, per la ragione dell' acquistata priorità, dalla Bottega, e Residenza condotta. *Urceol. dec.* 18. *num.* 7. *e* 47. *e* 48. *De Comitib. dec florent.* 24. *n.* 18. *Florentina Intraturæ* 3 *Octob.* 1741, §. *Imperciocchè av. l' Avvoc. Guerrazzi*, e la citata *Florentina Intraturæ av. l' Audit. Maccioni* §. *La controversia*.

Dopo la disdetta fatta all' Artefice Entratutario, stata confermata col Decreto del Giudice, il nuovo Conduttore della Bottega non può esser molestato nè dal medesimo Entratutario, nè da chi ha causa da esso. *d. Florentina Crediti avanti l' Aud. Simonelli* §. *Giustamente*, ove dice esser così stato giudicato nella stessa Causa dall' *Aud. Bernardino Buratti*.

(7) *Florentina Disdittæ 29 Septemb. 1771. §. Poichè, e segg. av. l' Aud Arrighi, Florentina Crediti 23 Septemb 1773 §. Rigettata av. l' Aud. Simonelli, e la Florentina Juris expellenti av. l'Aud. Berti §. 29. Florentina Præt. Intraturæ 26. Luglio 1777. §. Tre sono av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini.*

(8) La *Ruota nostra lib mot 29. pag. 70. av. l' Aud. Dario Rainerio, la Florentina Intraturæ av. Guerrazzi §. In questi termini, e § Or siccome, Florentina Intraturæ av. l' Aud. Rossi §. Senza che, e la Florentina Intraturæ av. l' Audit. Macioni §. Deriva inoltre.*

(9) La *Ruota nostra lib mot. 100. pag. 244. §. Jus autem stantiandi, Florentina Intraturæ 3. Decemb. 1671 §. 18. av. Carnesecchi; Florent. Disdittæ 29. Septemb 1781. §. Si può av. l' Aud Arrighi*, e la *Florentina Juris expellendi 29 April. 1782. §. 29 av. l' Aud. Berti.*

(10) Quali sono il *Cephal. cons. 328 num. 22. l' Asin nel suo cons num. 3.* emanato in *Causa Rapetti, e Rustici, l' Avvoc. Carnesecchi nella cit. Florentina Intraturæ in Causa Panfi, e Fantini n. 3 la Ruota nostra nella Florent. Intraturæ 5. Decemb. 1619. av. l' Aud. Antonio Diaspino*; e nella *dec. 21. num 2. presso l' Aud. Conti.*

(11) Si veda la *decis. de l' Audit. Francesco Rossi nella Florentina Intraturæ 31. Martii 1772. §. Nondimeno, e segg.* ove si riportano varie testimonianze di anti hi Scrittori sopra l' offizio dei Servi chiamati *Atriarii, Focarii, Atriensi*; fra i quali, ed i nostri Autefici non vi è alcuna similitudine, e analogia. Si veda ancora la *dec del Sig. Audit. Niccolò Salvetti nella Florentina Locationis 12. Marzo 1785. §. Bene è vero, e segg.*

(12) *Titius de jur. priv. lib. 4. cap. 14. §. 1.*

et 16. Heinecc. Elem. Jur. cambial. cap. 3. §. 6. la prelodata *Florentina Intratura av. l' Aud. Rossi §. Quanto, e s gg.*

Capitolo III.

Dell' Entratura magna, e dell' Entratura parva.

Nota è la distinzione dell' *Entratura* in *magna*, ed in *parva*, ma non è così nota, e comune la vera differenza, che passa fra l' una, e l' altra di queste due specie di *Entratura*.

L' *Entratura* dunque che chiamasi *magna* è quella che si acquista nelle Botteghe, o altri siti condotti mediante l' esercizio dell' Arte continuato per lo spazio di 30, o 40 anni (1).

L' Entratura *parva*, o sia *statutaria*, perchè indotta dai nostri Statuti delle Arti, dicesi quella che si acquista nelle Botteghe, o siti condotti coll' esercizio dell' Arte continuato per il corso di 5 anni intieri (2).

Per venire in cognizione se sia stata dall' Artefice acquistata l' *Entratura magna*, o l' *Entratura parva*, convien

vedere, se l' esercizio dell' Arte nella Bottega sia stato per cinque anni compiti, o per trenta, o quaranta anni (3). Conviene ancora osservare, se la Locazione sia stata a breve, o a lungo tempo; Poichè se vi saranno dei riscontri quanto esclusivi della Locazione a breve tempo, altrettanto indurtivi della Locazione, o Colonia perpetua, come sarebbe quello, che il Padrone avesse ricevuta la pigione a titolo di Livello; che vi fosse la convenzione di non aumentarla; che la Bottega fosse stata trasferita più volte a diversi esercizii; che fosse stata alienata, o tutta, o parte della Bottega medesima dal Locatore in qualità di Padrone diretto, in queste, ed altre simili circostanze non potrebbero entrare i termini dell' *Entratura parva*, ma bensì entrerebbero quelli dell' *Entratura magna* (4).

L' *Entratura*, benchè sia *magna* non produce maggior privilegio di quello che acquista l' Artefice, o il Mercante in virtù dell' *Entratura parva*, o *statutaria*, salvo quello che possa dirsi della maggiore stima nel prezzo, giacchè un più lungo corso di tempo fa acquistare alle Botteghe bene amministrate

una più numerosa, e più stabile ricorrenza di Avventori, e perciò ancora un credito, ed un miglioramento più grande, e prezioso (5). Infatti veruno dei nostri Statuti delle Arti fa distinzione fra l' *Entratura magna*, e l' *Entratura parva;* ma dopo il lasso di cinque anni tutti i Statuti riducono ad un solo il Ius dell' *Entratura*; Onde per questa indistinta disposizione Statutaria l' uso, e l' esercizio di cento, ed anche di mille anni non può dare all' Artefice, o Mercante alcun diritto maggior di quello, che gli dà il corso di soli cinque anni, non essendo il tempo, secondo la nota regola legale, modo di indurre, nè di torre l' obbligazione (6).

In ordine dunque al *Ius* di permanenza nella Bottega, o vogliam dire in ordine al *Ius* di *stanziare*, l' *Entratura magna* in nulla differisce dall' *Entratura parva* concessa dai nostri Statuti. E perciò non è meraviglia, se in virtù di essi si vede sempre aperta la Strada al Padrone di poter servirsi dei suoi naturali diritti, e di potere ai suoi debiti tempi, ed a certe condizioni prescritte dai diversi Statuti, licenziare, ed espellere dalla Bottega il Conduttore *Entra-*

tutario, il quale o si tratti di *Entratura parva*, o di *Entratura magna*, non può allegare a favor suo altro diritto, se non quello che gli danno gli Statuti della propria Arte, senza poter ricorrere ad alcuna disposizione scritta nel corpo di Ragion comune; giacchè queste due specie di *Entratura*, o si considerino come un *avviamento*, o come un *Ius* di *stanziare*, non hanno, come abbiamo detto nel *Cap.* antecedente, alcuna dipendenza, e derivazione dalle Leggi Civili dei Romani (7).

Allora soltanto non potrebbe farsi la disdetta, ed espellersi il Conduttore, che ha acquistata l' *Entratura magna* quando non constasse del primordio del titolo, cioè, quando o per un tempo immemorabile, o per una lunghissima serie di anni fosse stata dall' Artefice ritenuta la Bottega senza sapere, se la Locazione fosse fatta a lungo, o a breve tempo, mentre in queste circostanze i diritti dell' *Entratura* o sia *magna*, o sia *parva*, nulla avrebbero di comune col diverso diritto che nasce dall' Affitto perpetuo, o sivvero dal possesso del fondo locato, senza che consti del primordio del titolo (8).

Nè solamente ha diritto il Padrone di licenziare, ed espellere dalla Bottega il Conduttore *Entratutario* a suoi debiti tempi, ed a forma dei diversi Statuti delle Arti; ma ancora ha diritto di rincarargli la pigione non già arbitrariamente, ma per mezzo delle stime da farsi dai Periti delle Arti (9) ed in quella quantità, che vien prescritta dallo Statuto particolare, a cui è soggetto l' Artefice *Entratutario* (10)

---

(1) L' *Asin* nel suo *Cons. o Relazione fatta ai Consoli dell' Arte dei Medici, e Speziali in Causa Kapetti, e Rustici num.* 4. *Tusch Practic. conclus. verb. Intratura conclus.* 341. *num.* 5. *d decis. av. Carnesecchi num* 3. *e av. il Conti dec florent.* 24. *num.* 2. ove che l' Entratura *magna* si deve o per convenzione, o per l' uso, ed esercizio fatto nella Bottega per lo spazio di un tempo lunghissimo, cioè di 30, o 40 anni. *Florentina Intraturæ av. l' And Rossi §. Ma egli.* Si veda la *dec. dell' anno* 1674. *dei Canonici Antonio de' Ricci, e Francesco Ubaldini Ass. in Causa Congregazione di S Zanobi, e Monaci Celestini, ed Eredi Fiorini §. Septimo demum*, ove si dice, che l' Entratura magna è un Jus di avviamento, e di stanziare acquistato per convenzione delle Parti, e che costituisce un Jus reale di servitù, o sia un utile dominio distinto, e separato dal dominio diretto, che resta presso il Padrone, a cui si paga l' annua pensione.

(2) *Salvett ad Statut. Florent. lib. 2. rubr. 73. v. naturalis obligatio, la Ruota nostra presso il Magon. dec. 112. num. 2. presso l' Urceol. d.c. 18. n. 6. e segg. Florentina Intratur.æ 4. April. 1709. §. Et denum av. l' Audit. Giov. Battista Cerretani, e av. l' Aud. Conti dec. 24. num. 1.*

L' Entratura Statutaria si acquista anche all' Artefice, al quale è stata allogata la Bottega dal Livellario, o Enfiteuta, che la riteneva a sua terza generazione, benchè nel Contratto di Livello fosse stato espressamente proibito di sullogarla a lungo tempo, per la ragione che l' Entratura proviene più dall' esercizio, che dalla locazione, e perchè il Livellario ha facoltà di sullogare non ostante il patto contrario, concorrendo la licenza del Padrone, la quale non può negare; e perchè finalmente il quinquennio, per mezzo del quale si acquista l' Entratura Statutaria non costituisce una Locazione a lungo tempo. Si veda la *d. dec. 24. av l' Aud. Conti num. 13. et seqq.*

(3) *Florentina Intratur.æ 3. Ottobre 1741. av. l' Avvoc. Guerrazzi*, e la *Florentina Intratur.æ av. l' Audit. Rossi d. §. Ma egli e segg.*

(4) Si veda la citata *decis. dell' anno 1674. degl' Ass Ricci, e Ubaldini*, ove si adducono varj riscontri dimostrativi dell' Entratura *magna*, e si revoca il precetto fatto all' Entratutario della Bottega.

(5) Così fu fermato dall' *Avvoc. Lorenzo Angiolo Martellini in una Relazione fatta al Magistrato dell' Arte della Seta il dì 16. Luglio 1705.* che fu poi confermata dall' *Aud. Zaccaria Seratti* nella *Florentina Intratur.æ dell' anno 1705 in Causa Balatri, e Majer.* Si veda la *Florentina Intratur.æ 31. Martii 1772. §. Che poi av. l' Aud Rossi in Causa Congregæ S. Elisabetta, e Becaglini.*

(6) *D. Florentina Intraturæ av. Rossi loc cit.* ove riporta le parole della *Decisione dell' Audit. Seratti* nella citata *Causa Balatri, e Majer*, che è un Motivo manoscritto riposto nelle *Filze della Cancelleria dell' Arte della seta*, e che si esprime in questi termini „ ivi „ Perchè non ritrovando io che lo Statuto faccia questa distinzione dall' Entratura *magna* all' Entratura *parva*, ma dopo i cinque anni riduce ad un solo il suo Gius d' Entratura, nemmeno ho io creduto poter dir quello che lo Statuto non dice: E così posta questa disposizione indistinta dello Statuto, l' uso, ed esercizio di cento, ed ancor mille anni non può dare maggior Jus al Conduttore esercente di quello gli dia il lasso dei soli cinque anni „

(7) Ampiamente la citata *decis. dell' Audit. Rossi §. Ne dee, e per tot.* ove che non è permesso a chi ha acquistata l' Entratura magna se non che di potere stanziare nella Bottega per due anni dopo terminata la locazione, quando i Statuti concedono all' Entratutario questo stanziamento di due anni, come fa lo *Statuto dell' Arte de' Linajoli* nella *rubr.* 21, passati i quali nessun altro benefizio gli accordano per rimanere nella Bottega.

Non è d' ostacolo alla disdetta delle Botteghe spettanti alle Mani morte la Legge d' Ammortizzazione del dì 2 Marzo 1769, per la ragione che il Conduttore non ritiene la Bottega con titolo di *Enfiteusi, Livello, Precario*, o *Affitto perpetuo*; niente ostando che l' Entratura sia stata assomigliata dai nostri Tribunali all' Enfiteusi, o al Livello, mentre quel che è simile non è l' istesso, nè cade sotto la censura della Legge, *d. Florentina Intraturæ av. Rossi §. Da tutto e seg.*

Si accorda alle volte all' Artefice, al quale è stata fatta la disdetta, qualche dilazione a rilasciar la Bottega, perchè possa aver luogo a provvedersi nel tempo in cui sogliono farsi le allogazioni, vale a dire nel mese di Magg.o, o di Novembre. Così fu praticato dall' *Ass. Simone Altoviti nella Causa Petri, e Berti, e Jandelli*, come dal suo *Motivo del dì* 5. *Marzo* 1701. § *ult.*

(8) *Florentina Locationis* 4. *Septemb.* 1779 *av. il Sig Audit. Cosimo Ulivelli in Causa Bacci, e Bonsieri* §. *Siquidem*, le di cui parole meritano di esser trascritte per schiarimento della materia „ ivi „ Siquidem constat quod non solum a quadraginta, & amplius retro annis, sed usque ab immemorabili tempore, domus de qua agebatur semper titulo locationis detenta fuit tam a præfato Caietano, quam ab aliis de Baccis eius Authoribus, qui etiam in Apotheca dictæ domui annexa Intraturam magnam acquisiverant absque eo quod appareret utrum ab initio ad breve, vel ad longum tempus locatio illis concessa fuisset, & quæ propterea potius ad longum, quam ad breve tempus facta dicenda erat; nec poterat esse permissum eiusdem domino, aut locatori, quicumque fuisset, vel ipsius successoribus Conductorem ab illa expellere „ E così fermò ancora il Sig. *Aud. Nicolò Salvetti* nella *Florent. Locationis* 12 *Mart.* 1785. *in Causa Marchionni, e Brandi* §. *ult.* „ ivi „ Or dunque essendo noti solamente mediante le riferite Decisioni quali siano i diritti dell' Entratura, o sia magna, o parva, tanto è vero che questi nulla hanno di comune col diverso diritto che nasce dall' affitto perpetuo, ovvero dal possesso del Fondo locato, senza che consti del primordio del titolo „

(9) *Florentina Locationis* 12. *Martii* 1785. §. *Imperciocchè av. l' Aud. Niccolò Salvetti*, ove che gli Statuti preservano espressamente al Padrone il diritto di rincarare la pigione all' Entratutario. Si veda la *Relazione dell' Assess. dell' Arte de' Linajoli Lorenzo Libri, del dì* 24. *Gennaio* 1664 *in Causa Luti, e Tornielli*, ove nel § *Consta veramente* si tratta di accrescere, e scemare la pigione, e del modo da tenersi in tal caso dai Consoli dell' Arte verso gli antichi Conduttori che hanno acquistata l' Entratura, giacchè coi nuovi Conduttori è in libertà il Locatore di fissar la pigione a suo piacimento.

(10) *Florentina Intraturæ* 6 *Septemb.* 1723. §. *ult. av. l' Audit. Manilio Urbani*, ove parla dello Statuto dell' Arte de' *Medici, e Speziali*. Si vedano le respettive *Rubriche* dei Statuti delle Arti, che abbiamo riportate in quest' Opuscolo, *cap.* 14. *e segg.*

Capitolo IV.

Dei requisiti necessarii per acquistare l' Entratura.

Tre sono i requisiti, che principalmente, e copulativamente sono necessarii, perchè un Artefice, o Mercante, il quale abbia condotta una Bottega, o altro sito per esercitarvi il proprio

mestiere, possa acquistare il diritto dell' *Entratura*.

Il primo requisito si è, che il Conduttore sia *matricolato*, cioè a dire formalmente descritto ai Libri, o Registri dell' Arte, e Collegio, al quale è sottoposto, colla precisa indicazione del mestiere, che vuole esercitare.

Il secondo requisito si è, che l' Artefice attualmente, e da per se eserciti il mestiere, pel quale si è fatto matricolare.

Il terzo requisito finalmente si è, che l' Artefice abbia esercitato un tal mestiere per lo spazio di cinque anni intieri (1).

Tutti questi tre requisiti debbono, come si è detto, unitamente concorrere per l' acquisto dell' *Entratura*, venendo essi prescritti dalle Leggi, o Statuti dei Collegii, e Università delle Arti della Città di Firenze, che in tal modo sono stati sempre interpetrati per la moltiplice, e costante osservanza delle cose giudicate dai nostri Tribunali (2)

---

(1) Si acquista l' Entratura coll' esercizio quinquennale dell' Arte, o la Bottega si conduca dal

vero Padrone, o da altri che non sia veramente Padrone, come ferma la *Ruota nostra lib mot.* 82. *pag.* 38. *& seqq.*

(2) In ordine al concorso dei tre accennati requisiti necessarj per acquistar l' Entratura, può vedersi la *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *L' altro requisito av. l' Avvoc. Guerrazzi*, la *Florentina Retractus* 28. *Septemb.* 1751. *av. il Cancell. Montordi*, la *Florentina Locationis* 26. *Sept.* 1770. *av. l' Aud. Rossi*, la *Florentina Intraturæ* 8. *Mart.* 1771. §. *Quando si ammettesse av. il medesimo*, la *Florentina Disdictæ* 19. *Junii* 1772. *av. l' Aud. Brogiani* §. „ ivi „ E parimente chi acquistar vuole un tal diritto è necessario che eserciti una qualche Arte: Secondo un tal esercizio di Arte è necessario che sia stato praticato da Persona matricolata per quella tale Arte che esercita: Terzo, che l' Arte si eserciti per il tempo determinato dallo Statuto „ E così fermò l' *Imprunetana Retractus* 27. *Septemb.* 1773. §. *Inoltre av. il medes. Aud. Brogiani Relat.* e la *Florentina Præt. Intraturæ* 26. *Julii* 1777. §. *Tre sono, e segg. av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini.*

Gli Statuti induttivi dell' Entratura devono interpetrarsi sempre secondo la comune osservanza, e secondo la pratica, e consuetudine della Città. *Florentina Intraturæ* 3. *Decemb.* 1671. *av. l'Avvoc. Carnesecchi impr. nel Tesor. Ombros. tom.* 11. *dec.* 12. *num.* 21.

Capitolo V.

Della Matricola.

Il primo, e indispensabile requisito, onde poter acquistar l' *Entratura*, si è, come abbiamo detto, di dover l' Artefice esser *matricolato*, per la ragione, che chi non è descritto, nè matricolato, benchè eserciti la sua professione, si reputa persona meramente privata, nè può considerarsi come parte, o membro dell' Arte, o Collegio, che accorda ai suoi sottoposti il benefizio dell' *Entratura* (1)

Per la descrizione, o *matricola* doveva l' Artefice a forma dei nostri Statuti, pagare alla Cassa dell' Arte, o Collegio, al quale veniva a sottoporsi, una determinata tassa in denaro contante; E se alcuno intraprendeva l' esercizio di qualche mestiere senza matricolarsi, e conseguentemente senza il pagamento della tassa, cadeva in certe pene pecuniarie applicabili alla Cassa della respettiva Arte, o Collegio (2).

Ma per l' Editto pubblicato in Toscana *sotto dì 3. Febbraio* 1770 diretto

a sollevare i Popoli, e a promuovere i vantaggii delle manifatture, e del commercio, fu ordinato in primo luogo, che venissero tolte, ed abolite tutte le tasse, ed aggravii prescritti dai precedenti Statuti, o per ottener la matricola, o per altre dipendenze. In secondo luogo fu comandato, che non ostante la soppressione della tassa della matricola, debbano nondimeno gli Artisti farsi ammettere all' esercizio del proprio mestiere mediante la descrizione da farsi avanti di aprire il Negozio, o Bottega, non più nei Libri del respettivo Tribunale delle Arti, ma bensì in un solo Libro, o Registro da tenersi dai Ministri della *Camera del Commercio, ed Arti*, ed ora dal *Tribunale Esecutivo di Mercanzia*, per la qual descrizione da farsi una sol volta, debba pagarsi l' emolumento di lire due; e chi omette tal descrizione incorra nelle pene imposte dalle Leggi per l' omissione della matricola. In terzo luogo fu comandato che dall' obbligo di questa descrizione fossero eccettuate tre classi di persone, cioè quelli che sono già matricolati; Quei poveri Artefici o Trafficanti, che non hanno un Negozio, o Bottega aperta, ma s' industria-

no in qualchè mestiere per le strade, o per le loro Case private; E quelli, che stanno, o si esercitano in una Bottega, o Negozio, ove vi sia una sola persona descritta nel suddetto Libro o Registro (3).

Dopo i quali Ordini, e Regolamenti relativi alle pene imposte a coloro, che tralasciano di farsi descrivere, ed alle persone, che possono tralasciare una tal descrizione senza incorrere in dette pene, si comanda in rapporto ai benefizii concessi dagli Statuti delle Arti ai loro sottoposti, fra i quali benefizii il principale è l' acquisto dell' *Entratura*, che sia necessaria la descrizione congiunta coll' esercizio, come all' *Art. V.* „ ivi „ *La descrizione sopra indicata, ogni volta che sia congiunta con l' attuale esercizio farà godere agli Artefici descritti in detto Registro, tutti i vantaggii, o privilegii, che fino ad ora sono stati considerati come appartenenti ai matricolati* „ prescrivendo però, e tenendo ferma l' osservanza di doversi tante volte descrivere, quante saranno le diverse professioni, che un medesimo Artefice volesse esercitare nella stessa Bottega; oppure quante saranno le

diverse Botteghe che un medesimo Artefice volesse tenere aperte nell' istesso tempo, come all' *Art. IV.* „ ivi „ *Si potranno nell' istessa Bottega esercitare da un Artiere diverse professioni, ogni volta che egli sia stato ammesso al loro esercizio mediante la descrizione fatta in detto Registro o contemporaneamente, o successivamente; Come pure potrà ciascheduno Artiere dopo essere stato una volta descritto, come sopra si è detto, aprire, e tenere Bottega in diversi luoghi uno dopo l' altro, senza bisogno di nuova descrizione, quale però sarà necessaria secondo il solito, nel caso che voglia tenere aperte più Botteghe nell' istesso tempo* „ (4)

Vi sono alcuni Statuti delle Arti (5) i quali provvedono che il Figlio, Nipote, o Fratello, possa riconoscere la matricola dell' Avo, Padre, Zio paterno, e Fratello per esercitar *solamente* quel medesimo mestiero, o mestieri, per li quali erano quelli matricolati; ma volendo esercitare un Arte diversa da quella del padre, avo &c. debba nuovamente matricolarsi; E quanto alla Vedova di alcun Artefice matricolato, prescrivo-

no i medesimi Statuti, che stando Vedova, e volendo fare la stessa Arte, possa riconoscere la matricola di suo Marito; e se poi si rimaritasse debba esser cancellata dalla matricola predetta, e non possa la detta Arte esercitare in alcun modo, se non paga l' intiera matricola (6).

Ma questa facoltà di poter riconoscere l' altrui matricola a nulla giovava, se non era ridotta all' atto da chi voleva servirsene; mentre bisognava, che il Figliuolo, il Nipote, il Fratello, e la Vedova ne ottenessero formalmente il Decreto dai Consoli, e Residenti dell' Arte, e che in sequela di questo Decreto si facessero poi attualmente, e formalmente descrivere ai Libri, e Registri pubblici dell' Arte medesima (7).

Quindi è che neppure in forza dell' Editto del 1770 abolitivo delle tasse, e matricole, può il Figlio, il Nipote, il Fratello, e la Vedova acquistare il diritto di *Entratura* sul pretesto d' aver riconosciuta la matricola del suo Autore quando ha tralasciato di farsi descrivere prima della promulgazione del menzionato Editto ai Libri della sua Arte respettiva; e dopo l' Editto medesimo al

Libro, o Registro generale esistente presentemente nel Tribunale Esecutivo di Mercanzia.

Infatti non basta, come si è detto, per acquistar l' *Entratura* di avere la facoltà di poter riconoscere la matricola del defunto; ma fa d' uopo, che questa facoltà sia ridotta all' atto col farsi ammettere all' esercizio del proprio mestiere, mediante l' accennata descrizione ai Libri dell' Arte, o al Registro generale (8).

Può nascer dubbio, se l' Entratura si acquisti al Conduttore d' una Bottega, il quale sebbene non sia descritto, e matricolato, nè vi abbia da se stesso esercitato alcun mestiere, abbia per altro tenute nella Bottega medesima delle persone matricolate come suoi Ministri, e Lavoranti. Questo dubbio sembra, che debba risolversi *negativamente*; perchè quantunque l' Editto del 1770 nell' *Art. III.* prescriva „ *che per ogni Bottega, o Negozio servirà, che vi sia una sola persona, che sia descritta nel suddetto Registro, purchè questa sia una di quelle, che in essa Bottega esercitano attualmente la professione o con lavorare, o con dirigere i lavoranti,*

e *garzoni* „ nulladimeno da tutto il contesto di quest' *Art.* si rileva, che ivi nulla si dispone in ordine al diritto dell' *Entratura*, ma riguardo a questo diritto la Legge medesima nel successivo *Art. V* con disposizione separata, e indipendente letteralmente, ed espressamente ordina, e vuole che all' effetto di ottener l' *Entratura*, l' Artefice abbia attualmente esercitato, e sia attualmente compreso nel Registro. E così ancora dopo la promulgazione del referito Editto del 1770 si vede essere stato più volte deciso nei nostri Tribunali, i quali hanno fissato per massima, che non si acquista mai l' *Entratura* senza il lasso del quinquennio, senza il personale esercizio dell' Arte nella Bottega, e senza l' attuale descrizione al Registro (9).

Solamente trattandosi di persone esenti per privilegio particolare dalla matricola, servir possono per acquistar l' *Entratura* l' esercizio dell' Arte, e il lasso del quinquennio (10).

La diversità delle Botteghe producendo nella persona materiale dell' Artefice la reduplicazione delle persone formali, perciò la descrizione fatta per un membro non può giovargli per l' altro,

nella stessa maniera, che la matricola di Tizio non può giovare a Sempronio; altrimente resterebbe delusa la disposizione degli Statuti delle Arti, perchè potrebbe un Artefice matricolato fare esercitare ad altri sotto suo nome lo stesso mestiero in tante diverse Botteghe, quante sono le persone, che volessero esercitarlo, senza che alcuna di queste avesse bisogno della matricola, lo che distruggerebbe la ragione fondamentale considerata dagli Statuti nell' ordinare le matricole, e descrizioni (11). Quindi è stato sempre osservato, e deciso, che se l' Artefice matricolato per un membro volesse esercitare in diversa Bottega, o il medesimo, o altro mestiere, benchè sottoposto alla stessa Arte, in questo caso si rende necessaria la nuova descrizione alla matricola (12).

---

(1) Si veda il *Savelli* nella sua *Pratica* §. *Arti, e Arteri num.* 8. la *Florentina Intraturæ av. Guerrazzi* §. *Quanto all' osservanza*, la *Florentina Intraturæ* 8. *Martii* 1771. §. *Quando si ammettesse av. l' Aud. Rossi*, la *Florentina Disdittæ* 19. *Junii* 1772. § *Ciò supposto av. l' Aud. Brogiani*, la *Florentina Præt. Intraturæ* 26. *Julii* 1777. §. *E tutti av. l' Aud. Bizzarrini*, e latamente il *Contrammo-*

tivo del già Sig. Cancell. Stefano Petresi alla decis. dell' Audit. Rossi in Florentina Intraturæ 15. *Sept.* 1776. § *Quindi e segg. in Causa Scrittoio delle Reali Possessioni, e Vedova del Riccio.*

E' un errore manifesto, che merita di esser avvertito quello, in cui sembrano essere molti Artieri d'oggigiorno, i quali credono di poter aprir Bottega, ed acquistarvi il diritto dell' Entratura senza farsi prima ascrivere all' Arte che vogliono esercitare, pagando la Matricola ordinata dalla *Legge de' 3 Febbraio* 1770, che riportiamo in fine del presente Opuscolo, e che è certamente nel suo pieno vigore.

La Matricola è operativa per il tempo futuro, non per il passato, non potendo retrotrarsi a quel tempo in cui l' esercizio fu disgiunto dalla Matricola, *Florentina Intraturæ av. l' Avvoc. Guerrazzi* § *Anco rispetto.*

(2) La riferita *Decisione dell' Audit. Bizzarrini* nella *Florentina Præt. Intraturæ* §. *Per la descrizione.*

(3) Si veda questo *Editto Sovrano* del 1770, riportato in fine del presente Opuscolo, e la citata *dec. av. Bizzarrini* §. *Tale era, e segg.* e il *Contramotivo del Canc. Petresi* nella detta *Causa Scrittoio delle Possessioni, e Vedova Del Riccio* §. *Questa osservanza, e segg.*

(4) Vedasi la *Florentina Intraturæ av Guerrazzi* §. *Per ischiarire*, e il detto *Contrammotivo Art. II.* ove latamente si tratta la materia delle Matricole tanto per esercitare, quanto per risedere nei soppressi Magistrati delle Arti.

(5) Segnatamente dallo Statuto dell' Arte dei Fabbricanti *Rubr* 8. *delle Matricole, e Tasse num.* 15. *d. dec. av. Bizzarrini* §. *Era bensì, e segg.*

(6) Sulla Recognizione della Matricola del defunto, si veda il citato *Contramotivo Art. II. §. Permette, e segg* e la *dec. dell' Aud. Bizzarrini §. Non sussiste, e segg.* la quale revocò la *Decisione* dell' *Aud. Francesco Rossi* nella *Florentina Intraturæ* 16 *Septemb.* 1776. nella detta *Causa Scrittoio delle Reali Possessioni, e Vedova Del Riccio.*

(7) *D. dec. av. Bizzarrini* nel luogo *cit.*

(8) *Ibid. e Contramotivo del Petresi Artic. II. § Quanto, e segg.*

(9) La citata *dec dell' Audit. Bizzarrini nella Florentina Præt. Intraturæ §. L' Editto, e segg.*

(10) La *Ruota nostra* presso il *Magon. decis.* 112. *num.* 2. presso l' *Urceol. dec.* 18. *num.* 6. *& seqq. Florent. Intraturæ, & Transactionis* 15. *Mart.* 1786. *§. Ed infatti av. gli Auditori Bartolommeo Raffaelli, e Giovanni Bargigli Sarchi Giudici Compromissari in Causa Chimichi, e Borghi.*

(11) La *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. *av. l' Avvoc Guerrazzi pag.* 78. Si veda quanto dispone l' *Editto del* 1770. *al §. IV.*

(12) *D. dec. av. Guerrazzi §. Per ischiarire*, e il citato *Contramotivo di Petresi Artic II. §. Quindi è coi segg.* ove riporta varie Autorità, e fra le altre la *decis.* nella *Florentina Disdittæ* 19. *Junii* 1772 *av. l' Audit. Brogiani §. Ciò supposto*, ove dice che si richiedono tante Matricole, quante sono le Arti, e quanti sono i Luoghi, nei quali si vuole esercitare la medesima Arte, all' effetto di poter godere dei benefizii delli Statuti.

Capitolo VI.

Dell' esercizio dell' Arte.

Il secondo indispensabile requisito per acquistar l' *Entratura* si è che l' Artefice eserciti il mestiere, pel quale si è fatto descrivere, e matricolare.

Ma in ordine a questo esercizio può disputarsi, come abbiamo accennato nel precedente *Cap.*, se basti, che il Conduttore non matricolato faccia esercitare nella Bottega condotta il mestiere ad altra persona descritta alla matricola.

Stando attaccati ai premessi tre requisiti che ricercano li nostri Statuti all' effetto di acquistar l' *Entratura*, fra li quali quello del personale esercizio, e dell' attuale descrizione, e considerando ancora la causa della disposizione dei medesimi nostri Statuti, quale è quella di incoraggire gli Artefici ad applicarsi alle manifatture nazionali, e ad accreditare, e promuovere il Commercio, sembra certamente, che non possa il Conduttore non matricolato, ne esercitante fare acquisto coll' esercizio di altre per-

sone matricolate dell' *Entratura* nella Bottega condotta. (1)

Lo che è tanto vero, che al Socio Institore esercitante personalmente il mestiero, e non al corpo degli altri Socii, o Preponenti non esercitanti si compete il *Jus* dell' *Entratura* (2) E se di due Socii, che hanno convenuto di dividersi gli utili del Negozio, uno solo sia stato nella Bottega, e l' altro non vi abbia prestata alcuna assistenza, l' *Entratura* si acquista al Socio esercitante, e non all' altro non esercitante, il quale perciò non ha diritto di partecipare dell' utile dell' *Entratura*, come utile del Negozio (3).

Parrebbe per altro, che potesse il Conduttore fare acquisto dell' *Entratura*, quando essendo egli matricolato, o descritto a qualche Arte tenesse nella Bottega dei Ministri, e Garzoni, i quali l' esercitassero per lui; Essendo l' istesso l' esercitare un mestiere da per se, o per mezzo de suoi Garzoni, e Lavoranti; senza dubbio poi se il Conduttore medesimo contribuisse colla sua direzione, e soprintendenza all' esercizio del mestiere, ed in conseguenza all' acquisto dell' *Entratura* (4).

Può disputarsi ancora, se per acquistar l' *Entratura* unitamente all' esercizio del mestiere debba concorrere il titolo della Locazione.

Alcuni hanno sostenuta l' opinione affermativa sul fondamento che l' *Entratura* altro non è che un *Ius* di proibire al Padrone di potere affittare ad altri la Bottega, che secondo la disposizione statutaria si prescrive dal Conduttore per lo spazio di cinque anni; oppure una servitù reale, che si acquista dall' Artefice sopra la Bottega presa in affitto (5).

Altri hanno sostenuta l' opinione negativa per la ragione, che l' *Entratura* non proviene dalla Locazione, e Conduzione, ma dall' esercizio di qualche Arte, o mestiero continuato nella Bottega per lo spazio di cinque anni; talmentechè l' *Entratura* può competere ancora all' Artefice che abbia disdetta la Bottega, e rinunziato alla Conduzione (6).

Ma questa diversità di opinioni può conciliarsi in più maniere; la prima distinguendo il *Ius* di stanziare dall' Avviamento, essendo facile il persuadersi che l' *Entratura* può stare anche senza la Conduzione, quando si consideri co-

me un avviamento stimabile di prezzo, e produttivo di frutto rimasto nel Patrimonio del Conduttore (7). La seconda distinguendo l' *Entratura* già acquistata, la quale può star benissimo separata, e indipendente dal titolo della Conduzione, e l' *Entratura* da acquistarsi, alla quale osta sempre la deficienza della Conduzione (8) La terza finalmente distinguendo il caso, nel quale la disputa verta fra il Padrone, o sia principal Locatore di una Bottega, e il Conduttore di essa; ed il caso, in cui la disputa medesima verta fra lo stesso Padrone, e il Succonduttore. Nel primo caso la mancanza della Locazione non pare che possa influire nell' impotenza dell' acquisto dell' *Entratura*, qualora vi concorra la scienza, e la pazienza del Padrone; nel secondo caso poi la mancanza della Locazione può impedire l' acquisto dell' *Entratura*, quando al Succonduttore senza la scienza, e il consenso del Padrone, o sia del principal Locatore sia stata ceduta la Bottega dal primo Conduttore; mentre in questo caso il Padrone allegando l' ignoranza della sullocazione viene ad escludere la pazienza prestata all' istessa sullocazione, senza la

prova della qual pazienza non può il Succondattore conseguire il preteso diritto dell' *Entratura* (9).

Una stessa Persona matricolata a più Arti pare che possa acquistare mediante il loro esercizio l' *Entratura* in più Botteghe diverse (10). Ma nella stessa Bottega esercitando diverse Arti, non può certamente acquistarvi altro che una sola *Entratura*, quella cioè della sua Arte principale, e preponderante alle altre Arti da lui esercitate; non essendo una stessa Taberna fisicamente individua suscettibile di più diritti di permanenza, e di più avviamenti, o miglioramenti separati, e distinti (11).

---

(1) *Florentina Intraturæ* 3. *Decemb.* 1671. *n.* 18 *av l' Avvoc Carnesecchi nel Tes. Ombros. tom.* 11. *dec* 12. *Urzol. dec.* 18 *num.* 7. *Florentina Intraturæ* 8 *Martii* 1771. *av. l' Audit Rossi nella Causa Ricciardi, e Kuntzman, Florentina Præt. Intraturæ* 26 *Julii* 1772. §. *E qualora av. l' Audit. Bizzarrini Relat.* ove a termini del citato Editto del 1770.

(2) *D Florentina av. Carnesecchi num.* 18. *e segg.* e la *Florentina Locationis* 26. *Septemb.* 1770 § *ult. av l' Audit Rossi* Si veda il citato *Contramotivo del Canc. Petresi* §. *ult.* e la *Florentina*

Intratura 29. *Septemb.* 1787. §. *Non altrimenti av. l' Audit. Francesco De Rossi.*

Se due Socii, l' uno col denaro, l' altro coll' industria abbiano cooperato all' aumento di stima dell' Entratura, questo propriamente si dice guadagno, ed è divisibile fra detti Socii, *Florentina Divisionis utilium* 23. *Septemb.* 1752. *num.* 13. *e segg. av. l' Audit. Marco Filippo Bonfini nel Tesor. Ombros. tom.* 2. *dec.* 46. ove ampiamente della divisione dell' avviamento fra l' Accomandante, e il Complimentario; E quando l' Entratura s' intenda data in accomandita insieme colle merci.

(3) *D. Florentina Intraturæ av l' Avvoc. Carnesecchi in Causa Panfi, e Fantini* ove al §. *penult.* si riporta la Pratica dei Mercanti della Piazza di Firenze, i quali richiesti del loro parere, inclinarono alla conferma di questa opinione, cioè che il denaro posto nel Negozio per modo di Accomandita, e compagnia non conseguisca Entratura, essendo l' utile di essa di quelli che abitano le Botteghe, e vi trafficano, non del rigiro del denaro. Si dice ancora in questa Decisione non fare ostacolo lo Statuto dell' Arte della Seta *rubr.* 16. *lib.* 2. il quale dispone, che quando i Compagni vorranno dividersi, e fra di loro nasceranno differenze, si debba dai Consoli dell' Arte dichiarare quello che meriti, e vaglia la ragione dell' Entratura, e poi si facciano le Polizze, ed a quello che sarà il primo tratto s' intenda avere, e rimanere il sito, e luogo predetto, e gli altri siano ragguagliati in denaro, o in beni secondo la concorrente quantità della stima dichiarata di detta Entratura, e per la rata che a ciascuno di loro toccherà.

Sulla questione se l' Entratura acquistata coll'

esercizio della propria persona dall' Artefice, si trasmetta ai suoi Eredi, o piutto to si acquisti agli altri Institori, o Ministri, i quali furono dai medesimi Eredi posti nella Taberna per esercitare il traffico per conto di essi Eredi, si veda il *Marin. resol.* 232. *num* 4. *lib.* 1.

(4) Si veda la *decis. dell' Aud. Fran esco De' Rossi* nella *Florentina Intraturæ* 19 *Septemb.* 1787 §. *Nulla ostando e segg.* ove si riportano le parole dell' *Editto dell' anno* 1770. §. 3. „ ivi „ E per ogni Bottega, o Negozio servirà da quì avanti, che vi sia una sola persona che sia descritta nel suddetto Registro, purchè questa sia una di quelle, che in essa Bottega esercitano attualmente la professione, o con lavorare, o con dirigere i Lavoranti, e Garzoni „

(5) Così riflette la *Decisione dell' Avvoc. Guerrazzi* nella *Florentina Intraturæ* 3. *Octob* 1741. §. *Imperciocchè*, ove riporta l' altra *decis.* nella *Florentina Intraturæ* 15. *Septemb.* 1697 §. *Tandem av. l' Audit. Belluzzi*, e rigetta la *decis florent.* 24. *av. l' Audit. Conti*, nella quale si dice, che per l' acquisto dell' Entratura sia bastante il solo esercizio, quantunque manchi il titolo della Locazione. Anche la *dec. dell' Aud Rossi* nella più volte citata *Florentina Intraturæ* 31. *Martii* 1772. § *Nè si può*, e *segg.* riprovando il sentimento dell' *Aud. Conti* sostiene esser più ricevuta l' opinione che per l' acquisto dell' Entratura debbano concorrere unitamente il titolo della locazione, e l' attuale esercizio dell' Arte. E così fermò l' *Audit. Pietro Brogiani* nella *Florentina Disdittæ* 19. *Junii* 1772. §. *E primieramente*, ove ai tre requisiti della Matricola, dell' esercizio dell' Arte e del Quinquennio aggiunge „ ivi „ Che chi esercita l' Arte col-

la Matricola, e per il tempo statutario sia esso il Conduttore della Bottega in cui ha esercitato quella tale Arte „

(6) La *Ruota nostra* nella citata *decis.* 24. *dell' Audit. Conti num.* 7 *& seqq.* nella *Florentina Intratura* 26. *Septemb.* 1774. *av. l' Aud. Ulivelli fra le raccolte nel Tes Ombr dec.* 47. *tom.* 7. *n.* 3.

(7) *Urc.ol. dec. florent.* 18 *num* 46. *Conti dec.* 24. *num.* 8. la *Florentina Intratura av. Rossi* §. *Dati pertanto.*

(8) *Florentina Intratura av l' Avvoc. Guerrazzi* §. *La questione*, ove dice essere stato in tal maniera deciso.

(9) Così concilia le discordanti opinioni la medesima *decis. dell' Aud. Ulivelli num.* 4. ove dichiara la *Florentina Intratura av. Guerrazzi*. Si veda la citata *dec. dell' Audit. Francesco De Rossi* nella *Florentina Intratura* 19. *Septemb.* 1787. §. *Finalmente, e seg.*

L' Entratura ceduta dal primo Conduttore può stare, ed esistere appresso il Cessionario senza la locazione come un avviamento alienabile, e stimabile di prezzo, e perciò deve pagarsi al medesimo Cessionario, *Rota nostra lib. motiv.* 32. *pag.* 250. *e av. l' Audit. Conti dec.* 24. *num.* 20. *e segg.* e nella *Florentina Intratura* 31. *Martii* 1772. §. *Dal che ne segue av. l' Audit. Rossi.*

(10) Vedi l' *Editto del* 1770. *al* §. 4. ove si dà la facoltà agli Artisti di poter tenere aperte più Botteghe nello stesso tempo qualora si siano fatti descrivere al Registro. Vedi quanto si disse nel *Cap. V.* §. *ult.* di questo Opuscolo,

(11) *Ansald. de commerc. disc. gener. num.* 69. *Florentina Intratura* 3. *Septemb.* 1734 § *Qual savissima, e segg. av. l' Audit. Giovanni Meoli*, ove

che ciò maggiormente procede quando l' Artefice ha dichiarato l' animo suo di voler godere dei benefizi accordati dallo Statuto della sua Arte principale. E così decise l' *Audit Francesco Antonio Bonfini sotto dì 16. Luglio 1727. in Causa Pesci, e Gavilli*, riferendo che il Gavilli quantunque matricolato all' Arte de' Vaiai, e Quoiai, e a quella de' Fabbricanti, dopo essersi valuto dello Statuto de' Vaiai, e Quoiai, non potesse, specialmente nelle cose incompatibili contenute in detti Statuti, ricorrere a quello dei Fabbricanti. Vedasi ancora la *decis. del Canc. Bartolommeo Archi* nella medesima Causa *Pesci, e Gavilli* intitolata *Fiorentina d' Appello del dì 14. Gennaio 1726.* la *Fiorentina Intraturæ 3 Octob. 1741. § Nessuna, e segg. av l' Avv. Guerrazzi*, e la *Consultazione del Sig. Avvoc. Bernardo Lessi* nella *Paten. Prælationis in Causa Zarrini, e Romiti §. E sebbene*, ove che l' Artefice, il quale esercita più mestieri nella stessa Bottega deve riputarsi sottoposto allo Statuto di quell' Arte, in cui consiste la maggior parte, e la principal quantità delle sue merci, giusta la teorica del *Bartol.* nella *Leg. Quæritur ff. de stat. homin.* Si dice ancora in questa *Consultazione*, che l' esercizio di diverse Arti nella stessa Bottega non può togliere l' acquisto dell' Entratura dovuta all' Arte principale, allegandosi a questo proposito il *Testo* nella *Leg Procuratoris §. Si plures ff. de tribut act.* in cui dal Giureconsulto vengono figurati due casi: Il primo quando il Servo esercita due negoziazioni, per esempio *Sagariam, & Lintearium*, una cioè delle vesti di lana, e l'altra di lino. Il secondo caso è quando il Servo ha due Taberne distinte, e tanto nell' uno, che nell' altro caso decide per la separazio-

ne, e distinzione dei Negozj, esclusa ogni confusione di esercizio nell' istessa Taberna. *Rota Romana in rec dec.* 91. *num.* 18. *part.* 19. e la *Florentina Separationis* 17. *April.* 1773. §. *Nè giova av. l' Audit. Rossi.*

Lo Statuto della Mercanzia superiore, e Capo delle Arti *Lib I. Rubr.* 3. dispone quanto appresso „ *Se alcuno sarà matricolato a più d' una Arte, si attenda, e si consideri solo quella dove sarà beneficiato, o che sarà da lui principalmente esercitata; le altre non venghino in considerazione* „ Il che è coerente ai principii di Ragion comune, per i quali è stabilita la regola, che nei casi misti si osserva la qualità più potente, secondo la menzionata teorica del *Bartolo*, e la citata *decis. dell' Audit. Meoli* §. *Il fondamento, e segg.* confermata in seconda Instanza dal *Magistrato de' Conservatori di Legge sotto dì* 14. *Apr.* 1735. ove che il mestiere di *Pizzicagnolo* merita d' essere annoverato più all' Arte de' Fabbricanti, che a quella de' Medici, e Speziali in ordine all' Entratura; E che i Statuti di queste due Arti dispongono con modi fra loro incompatibili.

Per regolare la sottoposizione dell' Artefice allo Statuto, non si attende la pura material denominazione del Mestiero, ma bensì la qualità delle merci, che principalmente lo compongono, *Florentina Intratura av. Guerrazzi* §. *E perciò.*

Capitolo VII.

Del Quinquennio.

Il terzo sostanzial requisito per acquistar l' *Entratura* si è che il Conduttore abbia esercitato il mestiere per lo spazio di cinque anni nella Bottega condotta.

In ordine a questo indispensabile requisito bisogna primieramente avvertire che un tale spazio di tempo è *continuo*, e non *utile*. Infatti sebbene dai nostri Statuti, e dalla consuetudine del nostro Foro sia stato stabilito per massima che il Quinquennio esser deva intiero, e compito, non è stato per altro preteso giammai, che per l' acquisto dell' *Entratura* debbano calcolarsi soltanto i giorni utili con detrarsi tutti i giorni festivi d' intiero precetto, nei quali non è permesso, nè di lavorare, nè di esporre le merci alla pubblica contrattazione (1)

Bisogna in secondo avvertire, che un tale spazio di cinque anni deve computarsi dopo la fatta Locazione dal giorno, in cui l' Artefice dette principio all'

esercizio della sua professione . (2)

E finalmente bisogna considerare, che la mancanza di qualunque tempo, e per fino di un sol giorno al compimento del Quinquennio, serve perchè non abbia luogo lo Statuto induttivo dell' *Entratura*. (3)

Quindi è che l' Artefice non potrà dirsi di avere acquistata l' *Entratura*, e perciò il diritto di *stanziare*, e rimanere nella Bottega in vigore di una scritta di Locazione, e Conduzione ristretta per esempio, al tempo di un solo semestre prorogabile per un altro semestre, nel caso della non seguita disdetta, quando venga a mancargli dopo la fatta disdetta qualchè tempo, per esempio un semestre, per il compimento del quinquennio necessario ad acquistar l' *Entratura*, bastando per fino, come abbiamo detto, la mancanza di un solo giorno; giacchè il Quinquennio deve essere intiero, e perfetto. (4)

Dalla qual mancanza del tempo quinquennale necessario per l' acquisto dell' *Entratura*, ne deriva, che ai termini dei nostri Statuti delle Arti non può il Conduttore neppur godere della permanenza di due anni dopo la fatta disdet-

ta, perchè i due anni devono correre dal giorno della terminazione della Locazione quinquennale, e non dal giorno della disdetta (5).

Nè può giovare al Conduttore qualche precedente Locazione della medesima Bottega statagli fatta dallo stesso Padrone, quando gli fosse stata disdetta la Locazione in tronco, prima che terminasse il quinquennio, per morosità, o mancanza nel pagamento della pigione, con esser quindi stato proceduto ad una nuova scritta di Locazione; mentre in questo caso la prima Locazione non potrebbe mai unirsi colla seconda, all' effetto di fare acquistare al Conduttore l' *Entratura* mediante il lasso dell' intiero Quinquennio. (6)

Che se il Padrone abbia locata la Bottega per cinque anni, in tal caso l' *Entratura* può acquistarsi anco contro la volontà dello stesso Padrone, a cui non è permesso disdire la Locazione durante il Quinquennio, affine che il Conduttore resti privo dell' *Entratura*. Infatti non potendo la disdetta avere il suo effetto, se non dopo il compimento del Quinquennio, resta conferita in un tempo, nel quale il Conduttore ha di già

acquistata l' *Entratura*, non ostante che ripugni la volontà del Padrone manifestata per mezzo della disdetta (7).

Da una tal Locazione fatta per il tempo, e termine di cinque anni ne deriva ancora che non può il Padrone della Bottega intimare, e protestare contro l' Artefice, acciò spirato detto termine lasci la Bottega; ma bensì può l' Artefice medesimo disprezzare una tale intimazione, e protestarsi di voler godere del *Ius* di *stanziare* per due anni dopo il termine del quinquennio, mediante il quale veniva ad acquistare l' *Entratura*: Cosicchè una tale intimazione del Padrone per esser conferita in un tempo proibito, vale a dire dopo essere stata acquistata l' *Entratura*, può dal Conduttore impunemente disprezzarsi, non potendo operare il suo effetto, se non dopo il lasso del biennio da computarsi dal giorno della terminata Locazione quinquennale. (8)

---

(1) *Florentina Intratura* 26. *Maii* 1786. §. *I Signori av. l' Audit. Tommaso Simonelli*, ove che l' Entratura si acquista, benchè la Bottega, o Magazzino sia stato tenuto aperto in alcuni gior-

ni solamente della settimana, per esempio nel giorno di Mercato. Si veda ancora la *decis.* dell' *Avv Guerrazzi* nella *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *Non solamente*, e la *decis. de l' Audit. Rossi* nella *Florentina Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. 2. *e seg.*

Il quinquennio corre ancora contro i Minori, *Afflict. decis.* 370 *num.* 3. *Boer. dec.* 240. *num.* 3. la *Ruota Fiorentina lib. mot.* 82 *pag* 38 *e seg.*

(2) La *Ruota nostra* nella *Florentina Intraturæ* 5. *Decemb.* 1619. *av. l' Audit Diaspinto*, e la più volte citata *decis dell' Avvoc. Guerrazzi in Florentina Intraturæ* § *La disposizione*.

(3) *D. dec av. Guerrazzi* § *Non solamente*, e *d. dec. av. Rossi* §. *Non ho creduto*.

(4) La *Ruota nostra av l' Audit Conti decis.* 24. *num.* 1. *av. l' Urceol. dec* 18. *num.* 6. *e seg.* e la *Florentina Intraturæ av. l' Audit. Rossi* §. *Non ho creduto e seg.*

(5) La *Relazione dell' Asinio fatta ai Consoli dell' Arte de' Medici, e Speziali in Causa Rapetti, e Rustici*, la *Florentina Intraturæ* 5. *Decemb.* 1619. *cor. Diaspinto lib. mot.* 100. *pag* 244. e la *Florentina Intraturæ av. l' Audit. Rossi* §. *Dalla mancanza*, e §. *Quantunque*, e *seg.* ove riporta la *Relazione dell' Assess. Libri del dì* 24. *Genn.* 1664, la quale dichiarò che benchè lo Statuto non lo dica espressamente, deve sempre intendersi, che i Conduttori per poter godere del diritto di stanziare per un biennio nella Bottega, devono aver già fatto l' acquisto dell' Entratura col quinquennale esercizio dell' Arte.

(6) *Fulg. cons.* 240. *n.* 2. *Rota nost. lib. mot.* 29. *pag.* 240 §. *Moti quia*, *cor. De Comit. dec.* 24. *n.* 41, e la citata *dec. av. l' Aud. Rossi* §. *Nè può*

(7) La citata *Relazione dell' Asinio in Causa Rapetti, e Rustici*, la *Florentina Intraturæ av. Diaspinto lib. mot.* 100 *pag.* 244. e la *Florentina Intraturæ av. Guerrazzi §. Che poi.*

Che l' Entratura si acquisti benchè il Padrone abbia disdetta la Bottega prima del termine del quinquennio, per cui venne allogata, fu deciso dall' *Audit. Emilio Luci sotto dì* 23. *Febbr.* 1674. *in Causa Luti* nella *Filza di Sentenze del Magistrato Supremo*, e dal *Cancell. Bartolommeo Archi sotto dì . . . . . 1725. in Causa Signorini, e Lensi fra le Sentenze dei Conservatori di Legge.*

(8) Si veda la *Relazione dell' Assess. Giacomo Bonsi del dì* 15. *Maggio* 1734. fatta all' *Arte dell' Università de' Medici, e Speziali*, del di cui Statuto si tratta, concedente il benefizio di stanziare nella Bottega per due anni dopo la disdetta.

Capitolo VIII.

In quali luoghi, o siti si acquista l' Entratura.

Essendo l' *Entratura* stata introdotta dai nostri Statuti per favorire le Arti, e il Commercio, ne viene in conseguenza, che essa può acquistarsi solamente nelle Botteghe, nei Banchi, nei Magazzini, ed in altri simili luoghi destinati alla negoziazione, ed al traffico,

e non già nelle Case, e nei Predii o rustici, o urbani destinati ad un uso diverso (1); che anzi è stato deciso nei nostri Tribunali, che il *Ius* dell' *Entratura* non si acquisti neppure nelle Cave di Pietra (2).

Ed essendo inoltre l' Entratura un *Ius* reale simile ad un *Ius* di servitù, o di uso, o di usufrutto, per cui è proibito al Padrone di locare ad altri la Bottega, ne viene parimente in conseguenza che l' *Entratura* può acquistarsi soltanto nelle Botteghe di altrui dominio, e non già nelle proprie, che non sono capaci di alcuna servitù attiva. (3)

Considerata peraltro l' *Entratura* non come un *Ius* di permanenza, ma come un miglioramento, parrebbe, che in questo secondo aspetto potesse dirsi anche la propria Bottega suscettibile di *Entratura*, e capace di produrre a favore dell' Artefice matricolato, che ne è il Padrone, tutti quegli effetti che dal procurato concorso degli avventori ne derivano, il principal dei quali è il maggior credito, e il maggior prezzo della Bottega inseparabile dalla medesima in qualunque caso, che questa venga alienata, o ceduta ad altri per esercitarvi lo stesso mestiere. (4)

L' *Entratura* poi considerata o nell' uno, o nell' altro dei menzionati due aspetti, cioè di permanenza, e di avviamento, o miglioramento, si verifica non solo nelle Botteghe, e Residenze condotte, ma ancora nei siti ad esse congiunti. (5)

Questi siti congiunti devono intendersi quelle stanze che fanno un corpo colla Bottega, e non hanno altro accesso che per la medesima Bottega (6). In conseguenza non potrebbe dirsi un sito congiunto, per esempio, colla Bottega di Forno, una Rimessa, o Magazzino, ove dal Fornaio si conservasse il Grano, il quale fosse distante dal Forno, e disgiunto affatto dal medesimo per mezzo di una Strada, o Piazza, senza traversar la quale niuno ingresso potesse aversi dalla Rimessa, o Magazzino alla Bottega del Forno. (7)

Molto meno poi potrebbe dirsi sito congiunto quella stanza, o altro luogo, che per la destinazione, per l' uso, e per la volontà dell' Artefice Conduttore fosse stato sempre ritenuto come un corpo disgiunto dalla Bottega senza averlo mai destinato per l' uso preciso della medesima; nel qual caso è inutile l' esa-

minare, se concorrano, o nò, tutti i requisiti, che nel dubbio si ricercano dai Dottori per riconoscere, se più cose, o parti debbano dirsi fra loro unite, o disgiunte, e se componenti un solo, o più corpi separati, e distinti. (8)

Il Magazzino dunque, o altra stanza disgiunta dalla Bottega o per la sua situazione, o per la destinazione dell' Artefice Conduttore, è affatto incapace dell' *Entratura* considerata come avviamento, e miglioramento, essendo impossibile, che a tali siti, nei quali non vi si esercita l' Arte, che non sono neppur noti al Popolo, e che possono mutarsi, e trasferirsi da un luogo all' altro senza che la Bottega ne soffra la minima alterazione, possa acquistarsi quel concorso, quell' affluenza di Compratori che viene a formare l' avviamento, o sia il miglioramento della Bottega (9).

Potrebbe per altro competere al Conduttore del Magazzino, o di altri luoghi incapaci di avviamento il solo diritto di *stanziare*, e di non essere espulso a forma delli Statuti, quando ne avesse avuto l' uso per un intiero quinquennio: (10) massimamente poi se il Locatore non ignorava la destinazione di tali luo-

ghi pel servizio della Bottega, e se dalla perdita di essi ne venisse l' Artefice a risentir qualche danno nella sua professione. (11)

Egli è poi certo, che quando viene a cessare rispetto alla Bottega condotta ogni *Ius* di *Entratura*, viene a cessare ancora, e non può più sussistere l' *Entratura* del Magazzino, Rimessa, o altro sito, benchè fosse congiunto, e destinato per la Bottega, non potendo l' accessorio mantenersi, e sussistere senza il suo principale. (12)

Come ancora egli è certo, che ceduta la Bottega, e separato da quella il Magazzino, o altro sito congiunto, viene a sciogliersi quell' unione di corpi, per la quale può acquistarsi l' *Entratura* nel luogo congiunto. (13) E se questo venga destinato ad un nuovo uso, non è in grado di più ritenere, e conservare quel *Ius*, che si era ad esso acquistato coll' esercizio dell' Arte fatto nella Bottega. (14)

Merita in questo luogo speciale osservazione, che non sarebbe suscettibile di *Entratura* una Bottega, la quale fosse un annesso di altra Bottega; mentre in questo caso l' *Entratura* della Botte-

ga annessa rimarrebbe compresa nell' *Entratura* della Bottega principale. Diversamente dovrebbe dirsi se ambedue le Botteghe avessero diversi sportelli, ambedue cantassero in nome di diverse Persone, ed ambedue avessero i loro Libri particolari, e distinti, nelle quali circostanze non vi è luogo a dubitare, che le Botteghe siano anch' esse distinte, e separate, e perciò suscettibili di due diverse *Entrature*. (15)

Neppur suscettibile, e capace di *Entratura* è una Bottega, o sito, che era inservibile, cioè non atto in alcuna maniera all' esercizio dell' Arte; Bisogna peraltro che l' incapacità sia fisica, ed assoluta, non già relativa ai pronti risarcimenti, de' quali poteva abbisognare per esercitarvi il mestiere; giacchè sogliono comunemente chiamarsi inservibili, e non abitabili anche le Case, e Botteggе abitate, le quali abbiano una precisa necessità di certi risarcimenti, e comodi sostanziali. (16)

( ) *Sabell. in Summ. §. Conductor sub num.* 42. la *Ruota nostra presso il Conti decis.* 24. *num.* 27. e 28. e nella *Florentina Retractus* 28. *Sept.* 1751.

num. 4. *av. Montordi fra le raccolte nel Tes. tom.* 5. *dec.* 49.

Non si acquista neppure nelle Osterie, o nelle Locande, talmentechè finita la locazione, non ha diritto il Conduttore di ottenere dal Padrone il prezzo di quel maggior concorso, ed avviamento, che ha procurato colle sue diligenze, e buone maniere alla Locanda, o Osteria. *De Luca de feud. disc* 27. *sub. num.* 11.

(2) Secondo una *Relazione* dell' *Assess. Dell' Antella del dì* 15. *Maggio* 1626 *num.* 26. citata nel *Repertorio del Canc. Girolamo Tozzetti* alla parola *Intratura*.

(3) La *d. decis. av. Montordi num.* 14.

(4) In quella maniera che spettano al Padrone migliorante tutti i miglioramenti da esso fatti nel proprio Fondo. *Cæphal. cons.* 328. *lib.* 3. la *Ruota nostra lib. mot.* 100. *pag.* 245. e nella *Florentina Intratura* 24. *Aug.* 1784. §. *Ma come av. l' Audit. Ignazio Maccioni Relat.*

(5) Ciò deve intendersi rapporto ad alcuni Statuti delle Arti, quali sono lo *Statuto dell' Arte della Seta*, e quello *de' Medici, e Speziali:* Onde il privilegio concesso da questi Statuti ai loro sottoposti, per poter acquistar l' Entratura anche nei siti congiunti, non può estendersi ad altri Artefici, che sono soggetti a quei Statuti, i quali non concedono un tal privilegio, dovendo ogni Artefice esser contento di quei benefizj, e vantaggii, che gli vengono dalla propria sua Arte accordati. *Florentina Intratura* 3 *Septemb.* 1734. §. *In ultimo av. l' Audit. Giovanni Meoli in Causa Medici, e Fanciullacci*, e la *Florentina Retractus* 28. *Septemb.* 1751 *av. Montordi num.* 6. *fra le raccolte nel Tes. Ombros. tom.* 5. *dec.* 49, nella quale

si tratta del diritto di prelazione, o retratto che competeva all' Entratutario prima della nostra Legge del 1778 abolitiva di questo diritto.

(6) *Castrens cons.* 211. *vers. si vero part.* 1. *Florentina Intraturæ* 3. *Decemb* 1671. *av.* Carnesecchi fra le *decis del Tesor. tom.* 11. *dec.* 12. *n.* 10. e 11. ove parla di un Negozio di *Grossiere* soggetto allo Statuto dell' Arte della Seta.

(7) *D decis in Florentina Retractus av Montordi num.* 7 E sono letterali i testi nella *Leg. Prædiis §. Balneas vers. quod si donum ff. de legat.* 3. e nella *Leg. Olimpico* 40. *ff. de servit. urb. præd.*

Non compete l' Entratura sulla Casa benchè sia annessa, ed unita alla Bottega, benchè il Pigionale si servisse anche della Casa pes uso della sua Arte, e benchè gli fosse stata appigionata tanto la Casa che la Bottega con una sola Scritta. Così decise *Monsig. Faldini sotto dì . . . . . Ottob.* 1728. *in Causa Monti*, e *MM. dell' Arcangelo Raffaello*. Diversamente fu fermato in ordine allo Statuto di *Por Santa Maria*, o *della Seta*, che estende l' Entratura ai siti congiunti, dalla *Florentina Intraturæ* 4. *April* 1709. *av. l' Audit. Cerretani nel Tesor. Ombros. tom.* 6. *dec.* 27. *num.* 15. *& per tot.*

(8) Per la ragione addotta dal Giureconsulto *Pomponio* nella *Leg. Quod in rerum natura §. Si quis ff. de legat* 1. „ ivi „ Nostra destinatione Fundorum nomina, & Domus non natura constituuntur „ *Surd. cons* 207. *num* 1. *Samminiat. controv.* 40 *num.* 15. *Cascinen. Retractus* 30. *Mart.* 1742. *§. Alter casus av l' Audit Francesco Antonio Agnini Relat.* e nella *confermatoria del dì* 25. *Giugno* 1743. *§. Nel caso, av. l' Audit. Giuseppe*

Bizzarrini. La citata *decis. del Canc. Montordi n.* 9. *e seg.*

(9) *D. dec. av. Montordi num.* 24. *e seg* ove che non può adattarsi al Magazzino disgiunto dalla Bottega l' acquisto del condominio, o consorzio per la ragione dell' avviamento, o miglioramento.

(10) La medesima *decis. av. Montordi num.* 25 ove dice, che può star fermo a favore dei Conduttori degli altri Luoghi incapaci di avviamento il solo diritto di stanziare, e di non essere espulsi; quali diritti sono fra di loro diversi, e distitti.

(11) Il Conduttore quantunque non possa variare l' uso del Fondo, per esempio non possa ridurre una Stanza terrena all' uso di Bottega, nè possa in conseguenza acquistarvi l' Entratura, ciò non ostante quando la variazione è stata fatta colla scienza, e pazienza del Locatore, non vi è ragione per impugnare al medesimo Conduttore l' acquisto dell' Entratura; al quale effetto basta ancora il tacito consenso del Locatore, dedotto dal lungo corso di tempo, dall' esercizio pubblicamente fatto dal Conduttore, e da altre simili circostanze, che dovevano somministrargli l' occasione di ocularmente assicurarsene. *Florentina Intratura* 4. *Apr.* 1709. *av. l' Audit. Gio. Batista Cerretani nel Tesor. Ombros. tom.* 6. *dec* 27. *num.* 17. *e seg. Florentina Intratura* 26. *Maii* 1786. §. *Ma io, e seg. av. l' Aud. Simonelli*, ove si prova ancora la scienza certa, e precisa colle ricevute fatte al Conduttore della pigione della *Casa*, e *Bottega*.

Si dice ancora in questa *decis. av. l' Audit. Simonelli* §. *ult.*; che se nella Scritta di Locazione

vi sia il patto che il Locatore possa servirsi d una parte del Fondo locato per riporvi le sue grascie, e che poi col suo tacito consenso vi abbia lasciato esercitare il traffico al Conduttore per un intiero quinquennio, in tal caso non ha più diritto il Locatore di servirsi di detto Fondo, e togliere al Conduttore l' Entratura che vi ha acquistata. Ciò per altro si dice ai termini dello Statuto de' *Linajoli rubr.* 21. nella quale si comprende letteralmente anche il caso, in cui il Padrone della Bottega voglia valersene per uso proprio. *Ibid. §. ult.*

(12) *Cyriac controv* 230. *num.* 15. *Surd. cons.* 127. *num.* 32. *Samminiat. controv.* 68. *num.* 22. *Rot. Roman. appresso il Pacion. de locat. cap.* 20. *n.* 97. *e seg.* la predetta *dec. av. Montordi n.* 15.

(13) La *Rot. Rom cor. Merlin. dec.* 385. *num.* 28 *& seq d. dec. cor. Montordi num.* 16.

(14) La *decis. florent.* 24. *presso il Conti num.* 18. la *Florentina Intraturæ av. Guerrazzi §. E sebbene*, e la più volte citata *dec av. Montordi n* 17.

(14) Si veda la *decis in Florentina Intraturæ, & Transactionis* 15 *Mart.* 1786. § *In secondo luogo, e segg. av. gli Audd. Raffaelli, e Bargigli Sarchi Giudici compromissarj nella Causa Chimichì, e Borghi*, dissenziente l' altro *Congiudice* Sig. *Avvoc. Giuseppe Poschi*, di cui si legge il Voto stampato sotto il titolo di *Florentina Intraturæ* Si veda la *Decisione* degli *Auditori Vernaccini, Olivelli, e Arrighi* nella medesima *Florentina Intraturæ, & Transactionis* 22. *Decemb.* 1786. la quale in parte confermò, e in parte moderò, e riformò il precepente Lodo.

(16) *D. Lodo degli Audd. Raffaelli, e Bargigli Sarchi §. Imperciocchè.*

Gli acconcimi della Bottega spettano al Conduttore Entratutario in quel modo stesso che spettano all' Enfiteuta gli acconcimi della cosa enfiteutica; senza dubbio poi quando nella Scritta di Locazione vi fosse il patto che il Locatore dovesse rjcever libera, e senza diminuzione l'annua pigione, senza obbligo di compensarla cogli acconcimi. Si veda il *Caball. cons decis.* 79 *per tot. lib.* 2. ove si tratta della spesa per risarcire le muraglie della Bottega.

Capitolo IX.

In quali casi, e in qual maniera si perde l' Entratura.

Dopo aver parlato dell' acquisto dell' *Entratura* l' ordine richiede che si passi a dir qualche cosa della sua perdita, la quale in molti casi, e in molte maniere può accadere.

E primieramente si perde l' *Entratura* cessando l' esercizio dell' Arte, o della Mercatura nella Bottega condotta, giacchè l' esercizio essendo la causa produttiva del diritto *Entratutario*, colla cessazione di quello viene a cessare, e ad estinguersi anche questo come sua conseguenza, ed effetto (1). La qual ra-

gione procede, ed ha luogo tanto nel caso che la Bottega si tenga serrata dall' Artefice, quanto nel caso che manchi in essa il concorso, e l' avviamento, o per il cattivo esercizio dell' Arte, o per la sua variazione, o per altra colpa dell' Artista, e del Mercante. (2)

Non perdesi peraltro l' *Entratura* per il non uso della Bottega ogni qualvolta la medesima è stata sempre tenuta aperta dai successivi detentori, o successori dell' *Entratutario*, i quali vi abbiano continuata la stessa Arte, venendo in questo caso preservato il diritto di *Entratura* a chiunque ve lo acquistò, senza poterne essere spogliato dai successivi Conduttori, non acquistandosi mai, giusta le regole fissate dai nostri Tribunali, *Entratura* di altra *Entratura*. (3)

In secondo luogo si perde l' *Entratura*, quando il Padrone vuol servirsi della Bottega per proprio uso, che sia diverso da quello, per cui fu essa allogata al Conduttore *Entratutario*, al quale in tal caso non compete regolarmente nè diritto di *stanziare*, nè avviamento; giacchè questo non porterebbe alcuna utilità al Padrone, che vuole

esercitare un arte diversa nella Bottega, o vuol servirsene per abitazione, o per altro uso affatto estraneo dalla Mercatura. (4)

In terzo luogo si perde l' *Entratura* stante la caducità incorsa, o pel termine della Locazione, o per l' alienazione della cosa locata senza il consenso del Padrone, o pel ritardato pagamento delle annue pigioni, o per l' inosservanza dei patti, o per altra giusta causa, che somministri al Padrone la facoltà di espellere il Conduttore *Entratutario* dalla Bottega (5)

Ma questa perdita di *Entratura* ad altro regolarmente non si estende, che al diritto coattivo di *stanziare* a forma dei diversi Statuti nella Bottega condotta; giacchè in ordine all' altro diritto di separare quel miglioramento stimabile di prezzo, che è frutto della propria industria dell' Artefice, e che è chiamato *avviamento*, questo regolarmente non si perde nè pel termine della Locazione, nè per la mora nel pagamento delle pigioni, nè per l' inosservanza dei patti, nè per altra simile causa, ma resta sempre intatto, ed illeso presso l' *Entratutario*, qualora non sia redarguibile di

dolo, e mala fede, o non vi resista qualchè lecita convenzione, oppure la disposizione speciale dello Statuto (6).

Se nella Scritta di Locazione sia stato convenuto che il Conduttore non possa sullogare ad altri la Bottega senza licenza, e consenso del Padrone, altrimenti s' intenda decaduto dalla conduzione, in tal caso provata dal Padrone la contravvenzione al patto, può giustamente disdire la Locazione, e ritornare al libero possesso della Bottega, e alle sue facoltà di scegliere il nuovo Conduttore, senza che questi possi essere espulso dal primo, che decadde dalla conduzione per l' inosservanza del patto di non sullogare ad altri la Bottega; Nessun altro diritto può in questo caso spettare al Succonduttore, se non quello di farsi pagare dal primo Conduttore, che contravvenne al patto, i suoi crediti per li quali è affetta, ed ipotecata l' *Entratura*, o sia avviamento acquistato da detto primo Conduttore, che contro il patto convenuto gli sullogò la Bottega (7)

In quarto luogo viene a perdersi l' *Entratura* nel caso che la Bottega resti demolita, e distrutta. Ma se dopo la sua rovina venga ella rifabbricata sul

medesimo suolo, torna nuovamente il *Ius* dell' *Entratura* a riunirsi alla Bottega riedificata; e ciò per la ragione che questo *Ius* non è personale, ma reale, e perciò si conserva anche nel suolo dell' edifizio rovinato, e torna ad esistere come prima sulla Bottega rifabbricata, che cede all' istesso suolo; in quella stessa maniera che si conserva nell' Edifizio demolito, e poi rifabbricato il *Ius* dell' ipoteca, oppure il *Ius* enfiteutico, a cui l' *Entratura* viene dai Dottori paragonata. (8)

Si perde ancora l' *Entratura* per la rinunzia, per la cessione, per la vendita, o altra simile alienazione, conforme anderemo osservando in appresso.

( ) Secondo la regola Testuale nel *cap. cum cessante* 60 *de appellat.* e nella *Leg Adigere* 6 §. *Quamvis ff. de jurepatr.* la *Ruota nostra* presso il *Venturin. decis.* 46. *num.* 2. e presso il *Conti dec.* 24. *num* 17. *& seq. Florentina Retractus av Montordi num.* 3 impressa nel *Tesor Ombros. tom* 5. *decis.* 49.

(2) *D. decis.* 24. *n.* 18. *presso il Conti* „ ivi „ Cessante exercitio mercaturæ, & avviamento, & clausa Apotheca ob non bene exercitam artem, cessat, & amissum dici debet Jus Intraturæ, tam-

quam effectus illius „ *Florentina Intraturæ* 24. *August.* 1784. §. *Molto meno av. l' Audit. Maccioni Relat*

La variazione dell' Arte non solamente fa perdere l' Entratura già acquistata coll' esercizio quinquennale di qualche professione, ma serve ancora per far decadere dall' Entratura chi poteva acquistarla mantenendosi nell' esercizio intrapreso, *Florentina Disdittæ, seu Intraturæ* 19 *Junii* 1772. §. *Di più, av l' Audit Pietro Brogiani.*

(3) *Urceol. dec. florent.* 18. *num.* 46. *Florentina Intraturæ* 5. *Decemb.* 1619 *lib. mot.* 100. *pag.* 244, *Florentina Crediti* 23. *Septemb.* 1783. §. *Nè faceva av. l' Audit. Simonelli.*

Non si perde l' Entratura quando la sullogazione è stata fatta ad una Persona esercitante la stessa Arte. *Conti decis florent.* 24. *n.* 25. *& seq.* ove i concordanti. E neppure si perde se sia stata sullogata ad un uso diverso con scienza, e pazienza del Padrone, come fu detto nella *Ralazione dell' Assess. Altoviti* §. *Ma quando, trasmessa al Tribunale dell' Arte de' Fabbricanti sotto dì* 5. *Marzo* 1701. *in Causa Petri, Canovai, Berti, e Jandelli;* nella qual Causa intanto fu deciso il contrario, perchè non si provava la scienza, e pazienza del Padrone.

(4) La *Ruota nostra* nel *Tes. Ombros. tom.* 2. *decis.* 46. *num.* 18. E così in ordine allo Statuto de' Fabbricanti fu deciso dall' *Audit. Ulivelli Giudice Consultore nella Causa Pichi, e Zanchi sotto dì* 5 *Agosto* 1785 *dall' Audit. Orazio Fenzi Giudice Consultore in Causa Baldacchini, e Lorini sotto dì* 29 *Luglio* 1786. *dal Magistrato de' Pupilli in Causa Felici, e Batelli sotto dì* 13. *Marzo* 1785. *a relazione dell' Aud. Maccioni, e dal Magistrato Su-*

premo sotto dì 16. Agosto 1785. in Causa Mensa Fiorentina, e Baldi.

Nel caso in cui la Bottega dopo l' espulsione del Conduttore fosse destinata all' esercizio di altri mestieri provvedono alcuni Statuti, che non debba pagarsi l' avviamento, o miglioramento, il quale cessa ogniqualvolta il secondo Conduttore non può godere dell' affluenza che aveva il primo, *Florentina Intraturæ 5 Decemb. 1619 §. Unde aliqua av. l' Audit Antonio Diaspinto*, ove parla dello Statuto de' *Vajai, e Quojai*. Si veda la *dec. dell' Audit Maccioni Relat.* nella *Florentina Intraturæ 24 Aug. 1784. §. Tal miglioramento*. Si vedano le nostre Note allo Statuto dell' Arte de' *Vajai, e Quojai*, e a quello de' *Fabbricanti*.

Si è detto che regolarmente non compete nè Jus di stanziare, nè avviamento, quando il Padrone vuol servirsi per se della Bottega per un uso diverso da quello a cui la teneva l' Artefice espulso, giacchè vi sono altri Statuti che dispongono doversi anche in questo caso pagare al Conduttore il prezzo dell' Entratura, conforme prescrive lo Statuto dell' *Arte della Seta rubr. 16 lib. 2. §. E se il Padrone*. Si veda a questo proposito il nostro Institutista *Luca Anton Ferroni Imperial. Jur. Instit lib. 2. tit. 3 not. 30. §. Hoc autem, & §. Est demum*, e la *Ruota nostra lib. mot. 104. pag 265. in Florentina Intraturæ 9. Febr. 1625. e lib. mot. 29. pag. 204. dici 23. Febr 1567.*

(5) *Conti decis florent. 24. num. 57. & seqq. Florent Intraturæ 22. Maii 1623. in fin. av. l' Assess. Niccolò Dell' Antella*, e la *Florentina Intraturæ 31. Martii 1772. §. Nè può giovare av. l' Aud. Rossi*, nelle quali decisioni si tratta della perdita dell' Entratura pel non fatto pagamento delle pi-

gioni; il quale per altro s' intende seguito stante il silenzio, e taciturnità del Padrone per lunghissimo tempo, trattandosi anche contro la Chiesa, contro della quale può allegarsi ancora la prescrizione quadragenaria estintiva del credito, *d. dec.* 24. *av. l' Aud. Conti num.* 43. *& seq.*

In ordine poi alla perdita dell' Entratura per l' alienazione fatta senza il consenso del Padrone, si veda il *Fulgos. cons.* 240. il *Soccin. cons.* 287. *lib.* 2. e la *kuota nostra lib. mot.* 27. *pag* 118. *& seqq in Causa Ginori, e Piccardi*, e la *dec.* 1. *tom.* 12. *del Tesor. Ombros.*, ove che la caducità s' intende rimessa dal Padrone col suo silenzio, e coll' esazione delle pigioni dopo la fatta alienazione.

(6) La *Ruota nostra* presso il *Conti decis* 24. *num.* 59. *& seqq. Florentina Intratura* 6. *Septemb.* 1723. *av. l' Audit. Urbani* fra le raccolte nel *Tes. tom.* 5 *dec.* 39. *n.* 19. *Florentina Juris expell nii* 31. *Julii* 1782. §. *Non conseguì av. l' Aud. Brichieri Colombi Relat. Florentina Crediti* 23 *Septemb* 1783. §. *Parimente av. l' Audit. Simonelli.*

Deve assegnarsi ai Debitori delle pigioni, e ai loro Mallevadori un termine a pagare, passato il quale si dà licenza al Padrone di espellere il Conduttore, salvo al medesimo il prezzo dell' avviamento, il quale è stimabile a vantaggio dell' Artefice, il quale colla sua industria l' ha procurato alla Bottega, *d. decis. av. l' Audit. Urbani* §. *Firmata*, ove parlasi dello Statuto de' *Medici*, e *Speziali*. *De Comitib. decis. florent.* 24. *num.* 41. ove che l' Entratura non si perde, non provata chiaramente la mancanza al pagamento delle pigioni, e che anzi dalle congetture risulti la verità di questo pagamento.

Se la mancanza al pagamento delle pigioni non

fa perdere il prezzo dell' Entratura all' Artefice, moltomeno lo può far perdere il diverso modo tenuto dall' Artefice nel pagamento di esse, *dict. Florent. Intraturæ av. l' Aud. Urbani* §. *Quamobrem*.

(7) Così fu deciso dal *Magistrato Supremo ne' 7. Settemb.* 1781. *in Causa Congrega maggiore di Gesù Pellegrino, e Arcangioli, e Falaborri*. Si veda la *Florentina Intraturæ 24. Aug.* 1784. §. 1. *e seg. av. l' Audit. Maccioni Relat*

(8) Così fu avvertito dall' *Audit. Flavio Guglielmi* nella sua *Relazione del dì 22. Novembre* 1673. *in Causa Malamanni, e Fallani* „ ivi „ Mediante la riedificazione delle Botteghe situate sotto la Casa volgarmente denominata di S. Zanobi non s' intende estinto, nè risoluto il Gius dell' Entratura, che si pretende da Maddalena e Alessandra di Lodovico di Orlando Malamanni, ed ad altri che siano successori della medesime. La ragione si è perchè questo Gius non è personale, ma reale, e però si conserva anche nel suolo dell' Edifizio rovinato, nel modo che si conserva il Gius dell' Enfiteuta, o del Livellario. Quindi le Botteghe riedificate cedono all' istesso suolo, e si riunisce in loro, e si conserva il medesimo Jus reale „ Si veda la *Consultazione del Sig Avvoc. ed ora Audit. Bernardo Lessi* nella *Prat n Prælationis in Causa Zarrini, e Romiti* §. *Non rileva, e seg.* Quando la Bottega non è stata demolita, e rifabbricata, ma solamente restaurata, e risarcita, allora non può dirsi murata la forma della medesima, e molto meno può sostenersi perduto il Jus dell' Entratura. *d. Consultaz.* §. *Imperocchè pag.* 11.

Se perdasi l' Entratura quando il Jus del Concedente è finito, e ad altri devoluto, si veda il

Bero cons. 116. *num.* 13. *vol.* 1. il quale parla in termini di un Enfiteuta, che aveva posto un altro in suo luogo. Si veda ancora la *Ruota nostra lib. mot.* 97. *pag.* 504.

Capitolo X.

Della Renunzia all' Entratura.

Per mezzo della Rinunzia si perde il benefizio dell' *Entratura*. Ma questo benefizio venendo concesso non solamente per favorire l' interesse particolare degli Artisti, e dei Mercanti, ma anche l' interesse del Pubblico, al quale grandi avvantaggii risultano dalla concessione dei privilegii che risvegliano l' attività, e l' industria nazionale; E venendo inoltre un tal benefizio dell' *Entratura* diretto nel corpo, e nel collegio degli Artefici, e Mercanti, quindi non è maraviglia, se dai nostri Statuti (1) sia stata regolarmente proibita la rinunzia al privilegio dell' *Entratura* senza certe solennità consistenti nella licenza, o partito dei Consoli, o Magistrati dell' Arte respettiva per le mani del loro Cancelliere, l' autorità dei quali fu dalle nostre

moderne Leggi trasferita nel Tribunale della Camera del Commercio, Arti, e Manifatture, e quindi nel Tribunale *Esecutivo di Mercanzia* (2).

Vi è per altro gran differenza fra il caso, in cui si tratti di rinunziare alle ragioni dell' *Entratura* per mezzo di Scritte di locazione, e convenzioni private in tempo che l' *Entratura* non è ancora acquistata, nel qual caso parlano gli Statuti delle Arti, che si ricerca il partito del Magistrato; E l' altro caso, in cui l' *Entratura* sia già stata acquistata, e che il Conduttore in ogni modo si contenti di rinunziare, o rilasciare la Bottega, o altro sito condotto; nel qual caso non si ricerca approvazione di Magistrato, nè altra solennità, potendo il Conduttore dopo che ha fatto l' acquisto dell' *Entratura* rinunziare alle sue ragioni, non risentendo da tal rinunzia alcun pregiudizio nè il corpo degli Artefici, nè il pubblico interesse, e tutto giorno si vede così praticarsi. (3)

Quindi è, che se il Conduttore rimasto indietro nel pagamento delle pigioni, si è contentato negli accordi fatti col Locatore suo creditore di rilasciar la Bottega, viene ad aver rinunziato ancora

alle acquistare ragioni di *Entratura*; tanto più, che pel trascurato pagamento delle pigioni non sarebbe stato facile ad esso di godere il benefizio dell' *Entratura*, la quale in ordine almeno al diritto di *stanziare*, si concede solo ai Conduttori che pagano, e non ai morosi, e non paganti (4).

Ma in ordine all' *Entratura* da acquistarsi, benchè nella Scritta di Locazione vi fosse il patto di espellere il Conduttore non solvente, o moroso al pagamento, ciò non ostante non potrebbe un tal patto impedire al Conduttore medesimo l' acquisto dell' *Entratura* mediante il quinquennale esercizio dell' Arte, quantunque concorresse una giusta causa di espellerlo dalla Bottega pel trascurato pagamento delle pigioni; E ciò per l' addotta ragione, che gli Statuti annullano tutte le rinunzie fatte al futuro privilegio dell' *Entratura* senza l' approvazione dei Consoli dell' Arte, ed oggi senza il Decreto del Tribunale *Esecutivo di Mercanzia*. (5)

Che se nella Scritta di Locazione sia stato convenuto, che il Conduttore non possa, nè debba mai acquistare, nè pretendere di acquistare alcun diritto di

Entratura, colla rinunzia espressa al medesimo, e colla dichiarazione di dovere lo stesso Conduttore ad ogni più abbondante cautela fare l' istanza, perchè la rinunzia resti approvata, e convalidata coll' opportuno Decreto del Tribunale; e con la dichiarazione ancora che fino a che non resti approvata una tal rinunzia, debba la Locazione intendersi fatta, per modo di esempio, per soli tre anni, o altro tempo minore del quinquennio; in queste circostanze, se il Decreto del Tribunale non sia stato ottenuto dal Conduttore, non può questi pretendere di avere acquistata l' *Entratura*, benchè avesse esercitato nella Bottega condotta il mestiere per più del quinquennio, essendosi egli reso con tal contegno immeritevole di godere di quel beneſizio, al quale promesse di rinunziare nelle forme le più solenni, con fare le istanze opportune, perchè la sua rinunzia fosse convalidata dal Decreto del Giudice; e non permettendo la buona fede che alcuno risenta vantaggio dalla propria colpa, e dalla propria mancanza all' adempimento dei patti. (6)

Una rinunzia in tal forma concepita sarebbe valida, e sussistente, benchè

fosse fatta senza le solennità statutarie da una Donna descritta alle Arti, in qualche accordo, e transazione a lei utile, e vantaggiosa; senza dubbio poi qualora avesse ella dato per sicurezza del Padrone della Bottega un mallevadore solidale, il quale avesse espressamente rinunziato al benefizio di tutte le Leggi concernenti le obbligazioni delle Donne. (7)

Del rimenente perchè le Donne ascritte a qualche Arte, possano validamente renunziare non solo all' *Entratura* da acquistarsi, ma anche all' *Entratura* già acquistata, è di somma importanza che si osservino le solennità prescritte dal *Ius* comune, e municipale relativamente ai contratti, ed obbligazioni delle Femmine (8) E lo stesso dir si deve dei Pupilli, e dei Minori. (9)

---

(1) Segnatamente dallo Statuto dell' *Arte della Seta rubr.* 16. *lib.* 2, e da quello dell' Arte de' *Fabbricanti*, come rilevasi dalla *dec.* 18. *num.* 6. *ap l' Urceolo*, da quella dell' *Avvoc. Carnesecchi* stampata nel *Tesor. Ombros. tom.* 11. *dec.* 12. *num.* 5. dalla *decis. dell' Aud. Francesco De' Rossi* nella *Florentina Intraturæ* 19. *Septemb.* 1787 §. *Omesso*, e dalla *Florentina Prætensæ Intraturæ* 12.

April. 1788. §. *Il fondamento, e segg. av. l' Audit. Ignazio Maccioni Relat.* Si veda il *Montelatici Jurisprud. Civil Elem. tom.* 1. *pag* 137. ove parla dello Statuto dell' *Arte de' Fabbricanti*; Si leggano le *Rubriche* delli Statuti, che noi riportiamo al *Cap. XIV.* e *segg.* di questo Opuscolo.

(2) *DD. decis. av. l' Urceol loc. cit. av. l' Audit. De' Rossi, e av. l' Aud. Maccioni. Montelatici Jurisprud. Civil. Elem. tom.* 1. *pag.* 137.

(3) *Montelatici nel luogo cit.* e la *decis. dell' Avvoc. Carnesecchi num.* 6. Si veda la *Relazione dell' Ass. Simone Altoviti del dì* 12. *Maggio* 1672. *in Causa Monnini, e Giraldi*, ove che essendovi nella Scritta di Locazione il patto che l' Artefice non acquisti per tempo alcuno Jus di Entratura, deve un tal patto osservarsi qualora lo Statuto non lo proibisca. E quando le Parti hanno convenuto che l' Artefice possa venir rimosso dalla Bottega, o altro Sito, benchè l' abbia tenuto a pigione per cinque anni, una tal convenzione merita di esser osservata, benchè lo Statuto proibisse che dopo il quinquennio non possano gli Artefici esser espulsi dalla Bottega presa in affitto, come fu deciso ancora dall' *Assess. Niccolò Dell' Antella sotto dì* 2. *Settemb.* 1606., conforme attesta la citata *Relazione dell' Assess. Altoviti*, la quale si conserva nell' *Archivio dell' Arte di Por S. Piero, e Fabbricanti*.

Il Conduttore che ha acquistata l' Entratura, non s' intende che vi abbia renunziato, disdicendo al Padrone la Bottega, *Roman. cons.* 151. e così fu deciso dai *Consoli dell' Arte de' Fabbricanti sotto dì* 6. *Agosto* 1658. *a relazione dell' Assess. Lorenzo Libri in Causa Lombardi.*

(4) Si veda la *Relazione dell' Assess. Niccolò*

Dell' Antella del dì 22. Maggio 1623. in Causa Mancini, ed Eredi Grazini, che si conserva nell' Archivio dell' *Arte de' Fabbricanti*, ove si tratta d' una Bottega stata rilasciata dal Conduttore non solvente nell' accordo da esso fatto col Locatore, mentre egli era nelle Stinche, con essere stata assolta la Parte dalle spese della Lite per giuste cause ed anche per la sua povertà.

Per ciò che concerne l' Entratura considerata come avviamento, questa è giusto che si paghi al Conduttore che rinunzia alla conduzione, qualora la Bottega sia stata nuovamente affittata pel medesimo esercizio non molto dopo la rinunzia. E così riflette anche il nostro *Institutista Luca Ant. Ferroni lib. 2. tit. 3. not. 30. vers. Est demum, pag.* 41.

(5) La *Ruota nostra av. l' Audit. Conti decis. 24 num* 59. e nella *Florentina Intraturæ ann.* 1623. §. *Nec obstat, & seqq. lib. mot.* 104. *pag.* 265. e nella *Florentina Intraturæ* 6. *Septemb.* 1723. §. *Firmata av. l' Audit. Urbani*, ove si parla dello *Statuto de' Medici, e Speziali rubr.* 25. il quale proibisce la renunzia all' Entratura senza l' approvazione dei Consoli, e Consiglieri dell' Arte.

(6) Ampiamente la *Ruota nostra* nella *Florentina Præt Intraturæ* 12. *April* 1788. § *Il fondamento, e per tot. av. l' Audit. Maccioni*, la quale revocò la *decis. dell' Audit. Francesco De' Rossi* nella *Florentina Intraturæ del dì* 29. *Sett.* 1787.

(7) La citata *Florentina Præt. Intraturæ av. l' Audit. Maccioni* §. *Ma per dimostrare, e seg.*

(8) *Florentina Intraturæ av. l' Audit. Cosimo Ulivelli* fra le raccolte nel *Tesor. Ombros. tom.* 7. *dec.* 47. *in fin.* Si veda il *Voto del Sig. Avv. Giuseppe Poschi* nella *Florentina Intraturæ* 15. *Martii*

1786. §. 39. e la menzionata *decis. dell' Aud. De' Rossi* nella *Florentina Intratura* 19. *Septemb.* 1787. §. *Ma preso in considerazione*.

(9) Si veda il *Roman. cons.* 151. *num.* 1.

Capitolo XI.

Della Cessione dell' Entratura.

Nelle questioni riguardanti la cessione dei diritti dell' *Entratura*, cessione che ricerca necessariamente la prova dell' acquisto dell' *Entratura* nel Cedente, conviene sempre ricorrere alla distinzione da noi premessa nel *Cap. II.* fra il *Ius dell' avviamento*, e il *Ius di stanziare*. Poichè l' avviamento, o miglioramento della Bottega procurato dall' Artefice conduttore coll' arte sua bene esercitata, è cessibile, è trasferibile a guisa di un credito non solamente nel Succonduttore, ma ancora in qualunque altro, anche senza il consenso del Padrone della Bottega (1). Il *Ius* poi di *stanziare* per cui passato il quinquennio è proibito al Padrone di espellere l' *Entratutario* della Bottega, essendo un diritto meramente personale, non è ces-

sibile, nè trasferibile nella persona del Succonduttore, o in altra qualsivoglia persona senza la volontà del Padrone, il quale non può essere astretto a riconoscere altro Artefice per *Entratutario* della sua Taberna; altrimenti ne seguirebbe, che fosse permesso ad ognuno d' invadere la Bottega di un altro, ed esercitandovi un mestiero per cinque anni pretendere di avere acquistata l' *Entratura*; la qual cosa non può, nè deve ammettersi per esser contraria alle Leggi naturali, e civili (2)

Qualora peraltro venisse provato dal Succonduttore descritto alla medesima Arte il consenso del Padrone della Bottega, mediante il quale, tolto di mezzo il primo Conduttore avesse riconosciuto lui stesso per Conduttore, in tal caso potrebbe benissimo acquistare anche il diritto dello *stanziamento* (3)

Diversamente se il Padrone invece di averlo riconosciuto per Conduttore, avesse riconosciuto per tale il primo Conduttore, e da esso riscosse le pigioni (4)

Quindi è, che se il Conduttore per mezzo di un Garzone esercitasse il mestiere in una Bottega, e quindi cedesse senza il consenso, e l' approvazione del

Padrone tutte le robe, e mercanzie della medesima allo stesso suo Garzone con tutte le ragioni tanto di *sportello*, *che d' Entratura*, non potrebbe questo Garzone, neppure col suo esercizio acquistare il diritto di *stanziare*, e valersene contro il Padrone che fece la disdetta al Conduttore. (5) Bensì potrebbe valersi dell' *Entratura* acquistata dal primo Conduttore, ed esigerne il prezzo per esser ella in qualità di avviamento cessibile in altri anche senza il consenso del Padrone. (6)

Queste teorie procedono, ed hanno luogo tanto nella cessione dell' *Entratura parva*, quanto nella cessione dell' *Entratura magna*.

Perciò l' Artefice cessionario della Bottega, il quale per mezzo della cessione ha acquistata l' *Entratura magna* sopra la stessa Bottega tenuta per trenta, o quaranta anni dal Cedente, non ha diritto di rimanere, e stanziare nella Bottega medesima senza poterne essere espulso dal Padrone: Ha bensì diritto di conseguire l' *Entratura* considerata come avviamento, e di agere contro il Padrone della Bottega per ottenere quel prezzo che merita una tale *Entratura*, atte-

so il concorso degli avventori statovi attirato in uno spazio così lungo di tempo dall' industria del Cedente. (7)

Ma quanto al diverso diritto di non poter esser rimosso dalla Bottega, il Cessionario non nè può godere in forza della riportata cessione dell' *Entratura magna*, perchè questa cessione non produce, come abbiamo avvertito, altro effetto, che di trasferire l' avviamento acquistato dal Cedente, come un miglioramento della Bottega stimabile di prezzo, e produttivo di frutto, il quale allorchè resta disgiunto dal titolo della Locazione stipulata col Padrone, non dà diritto di permanenza, come quella che acquistasi solamente dall' Artefice, nel quale concorre il titolo della Locazione unito al personale esercizio di cinque, o più anni. (8)

Neppure è capace la cessione dell' *Entratura magna* di fare acquistare l' *Entratura parva* all' Artefice cessionario, al quale manchi qualche tempo per compire il corso del quinquennio necessario per l' acquisto di detta *Entratura parva*. E ciò per la ragione che l' *Entratura magna* precedente impedisce l' acquisto di altra nuova Entratura; (9) co-

me ancora per l' altra ragione che una tal cessione non produce, come si è detto, altro effetto, se non quello di trasferire nel Cessionario il credito dell' avviamento, o sia miglioramento fatto nella Bottega dal Cedente. (10)

Molto meno può valersi il Cessionario dell' *Entratura* acquistata dal precedente Conduttore, dal quale pretenda essergli stata ceduta, quando non consti chiaramente, ed espressamente di questa cessione (11); Quando l' *Entratura* acquistata dal precedente Conduttore non è *magna*, ma *parva*, o statutaria, la quale, secondo il comune sentimento dei Dottori, non può cedersi senza il consenso del Padrone della Bottega, particolarmente ad una persona di un Arte, ed esercizio diverso (12); Quando il Cessionario ha ridotta la Bottega dall' esercizio, al quale la teneva il Cedente ad un altro differente esercizio, non potendo in questo caso passare nel Cessionario quel medesimo *Ius* di *Entratura* che fù acquistato dal suo Autore; (13) E quando finalmente il Padrone della Bottega ha pagato al primo Conduttore il prezzo dell' *Entratura*, mentre allora non potrebbe questa più passare nel Cessionario

del medesimo Conduttore; che anzi non potrebbe nemmeno il Cessionario esercitante la stessa Arte, acquistare nella Bottega ceduta un nuovo diritto di *Entratura*, non dandosi mai nella stessa Taberna una doppia servitù, che è quanto dire *Entratura* di *Entratura*. (14)

---

(1) Secondo le cose fissate nella *Florentina Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *In due modi*, e §. *Non ostando*, *av. l' Audit. Rossi*, ove che l' Entratura acquistata per cessione non è altro che un credito di un avviamento, o di un miglioramento fatto alla Bottega, che non dà diritto di dominio, ma di pura ritenzione per ragione di credito, che si risolve con pagare il miglioramento. E così fu fermato nella *Florentina Intraturæ* 24. *Aug.* 1784. §. *All' incontro av. l' Audit. Maccioni Relat.* con altre Decisioni da noi riferite nelle *Note* 3. 4. e 5. *del Cap. II.*

Quando l' Entratura è stata ceduta a un Artefice non matricolato, passa nel Cessionario il comodo dell' avviamento, e non il Jus di stanziare, *Florent. Juris expellendi* 31. *Julii* 1782. *av. l' Audit. Brichieri Colombi Relat.*

(2) *D. Florentina Intraturæ av. l' Aud. Rossi*, *Florentina Disdittæ* 29. *Septemb.* 1781. §. *Si può av. l' Audit. Arrighi*, e la *Florentina Juris expellendi* 29. *April* 1782. §. 29. *av. l' Audit. Berti*, con altre Decisioni allegate nel *Cap. II. not.* 8.

Sebbene non sia proibito al Conduttore di sul-

logare ad altri la Cosa condotta, nondimeno una tal facoltà non si estende ad altro, che a poter trasferire nel Succonduttore la sola, e semplice detenzione, e uso della Cosa sullogata, non già gli è permesso di sullogarla a un tempo lungo, pel quale si acquisti al Succonduttore possesso, e dominio utile, che produca in lui il Jus dell' Entratura. Può peltro il Succonduttore valersi a suo favore dell' Entratura acquistata dal Conduttore, e da questo cedutagli, per esser l' Entratura in quanto all' avviamento cessibile, e trasferibile in altri, *Florent. Intraturæ dell' anno* 1705. *av. l' Aud. Zaccaria Seratti*, la *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *Questa*, *av. l' Avvoc. Guerrazzi*, e la *Florentina Prætor. Intraturæ av. l' Audit. Dario Rainerio lib. mot.* 29. *pag.* 70.

(3) Secondo il sentimento dell' *Audit. Zaccaria Seratti* nella citata *Florentina Intraturæ ann.* 1705. §. *Ideoque vers. vel saltem*. Si veda la *Florentina Intraturæ av l' Avvoc. Guerrazzi* §. *Accordavo*, e la *Florentina Juris expellendi* § 36. e *seg. av. l' Audit. Berti*.

(4) La citata *Florentina Intraturæ av. Guerrazzi* §. *Accordavo*, e la *Florentina Juris expellendi av l' Audit. Berti* nel luogo di sopra notato.

L' Artefice che ritiene a pigione la Bottega dal primo Conduttore, non ha diritto, se viene espulso dalla Bottega medesima, di pretendere la Entratura, ogniqualvolta ve l' aveva acquistata il primo Conduttore, non dandosi mai Entratura di Entratura; E quando il primo Conduttore nel ricever le pigioni dall' Artefice succonduttore si riservò a proprio favore ogni privilegio di Entratura ad esso competente sulla Bottega condotta, *Florentina Intraturæ, & Transactionis* 15. *Martii*

1786. §. *Ma comecchè, av. gli Auditori Raffaelli, e Bargigli Sarchi Giudici Compromissarj nella Causa Chimichì, e Borghi*, ove che per mezzo della sullogazione non s' intendono tacitamente trasferiti nel Succonduttore i diritti dell' Entratura acquistata dal primo Conduttore, *ibid.* §. *E finalmente*.

Qualora il Padrone della Bottega abbia accordato negli Atti al primo Conduttore l' Entratura concessagli dallo Statuto, in tal caso deve obbligarsi il Cessionario a rilasciar liberamente la Bottega al Padrone, con obbligo a questi di non poterla locare ad altri, se non passato quel tempo, che vien prescritto dallo stesso Statuto. Così decise l' *Avv. Guerrazzi* nella più volte citata *Florentina Intraturæ* §. *ult.*

(5) Questo fu il caso precisamente disputato, e deciso contro il Succonduttore nell' allegata *Florentina Intraturæ av. l' Avvoc Guerrazzi*. Si veda ancora la citata *decis. av. l' Audit. Rainerio* nel *lib. mot.* 29. *pag.* 70.

(6) *D. decis. av. Guerrazzi* §. *Che poi*, e così fu giudicato ancora nella *Florentina Intraturæ* 31. *Mart.* 1772. *av. l' Audit. Rossi in Causa Congrega di S. Elisabetta, e Beccaglini Sarto*, nella quale fu confermata la disdetta fatta al Cessionario delle ragioni dell' Entratura, con esser per altro stato condannato il Padrone della Bottega a pagargli il valore della medesima Entratura cedutagli dal precedente Conduttore, da stimarsi per mezzo dei Periti, a forma dello Statuto dell' Arte de' *Linajoli*.

(7) *D. decis. av. l' Audit. Rossi per tot.*

(8) *D. dec.* §. *Ma quanto, e s gg.* Il che tanto più proceder deve quando il Cessionario nell' atto della fattagli disdetta si è protestato di voler go-

dere del benefizio della permanenza per i due soli anni accordati dallo Statuto dopo il termine della Locazione, non potendo dopo aver fatta questa dichiarazione pretendere di voler dimorar per sempre nella Bottega, anche passati i due anni, *ibid.* §. *E questo solo*, ove che non osta neppure che il Conduttore si sia protestato di voler godere di tutti i diritti a lui di ragione competenti, mentre questo riservo non può, nè deve intendersi, se non che delle ragioni che aveva per l' Entratura *magna* cedutagli, considerata come avviamento, ma non può, nè deve intendersi del Jus di stanziare nella Bottega più oltre del biennio domandato.

(9) *Florentina Intraturæ* 16. *Julii* 1705. *num.* 7. *e segg. av. l' Assess. Martellini*, la *decis.* 24. *num.* 5. *av. l' Audit. Conti*, e pienamente la *dec. in Florentina Intraturæ av. l' Audit. Rossi*. a' termini dello Statuto dell' *Arte de' Linajoli rubr.* 21.

(10) *Florentina Intraturæ lib. mot.* 100. *pag.* 224. *d. Florentina Intraturæ av. l' Audit. Rossi* §. *Ma quanto.*

(11) *Florentina Intraturæ* 15. *Septemb* 1697. §. *Tandem av. l' Audit. Alessandro Belluzzi.*

(12) *L' Audit. Conti decis. florent.* 24 *num.* 23. *& seq.* ove cita il *Soccin. sen. cons.* 287. *num.* 3. *lib.* 2. il *Fulgos cons.* 240. *n.* 2. e l' *Asin.* nella sua *Relazione num.* 23. 30. *e seg.*

L' Entratura *parva*, o sia *statutaria*, benchè non sia trasferibile, nè cessibile senza il consenso del Padrone, ciò per altro non sembra dover procedere quando l' alienazione, o cessione si fa in Persone che esercitino lo stesso mestiere, non risentendo in questo caso verun pregiudizio il Padrone, a cui niente interessa se l' Entratura sia

presso il primo, o presso il secondo Conduttore, quando o dall' uno, o dall' altro risquote la stessa pigione, *d. decis.* 24 *av. l' Audit. Conti num.* 24. *& seqq.* ove sull' autorità dell' *Asinio* distingue fra l' Entratura statutaria, e la convenzionale.

(13) La *dec. dell' Aud. Filippo Rota in Causa Mazzetti, e Puliti § Minus subsistit & seq.* riportata dal già meritissimo Sig *Canc. Anton Maria Montordi* nella *Florentina Retractus* 28. *Sept.* 1751. fra le raccolte nel *Tesor Ombros. tom.* 5. *dec.* 49. *num.* 20.

(14) Benchè non passi nel singolar successore l' Entratura precedentemente acquistata dal suo Autore, ciò non impedisce che possa acquistarsi dal Successore una nuova Entratura *ex integro* in forza di un nuovo esercizio continuato per un intiero quinquennio, *d. decis. av. l' Audit. Rota*. Si veda la citata *decis. del Canc. Montordi* nel *Tesor. tom* 5 *dec.* 49. *num.* 20

Ma cosa dovrebbe dirsi del caso in cui l' Artefice Cessionario del primo Conduttore, a cui fu pagata l' Entratura dal Padrone, abbia collo stesso mestiere assai meglio esercitato ridotta la Bottega più preziosa di quello che era allorchè fu pagata al suo Autore l' Entratura? Parrebbe che questo aumento di prezzo, questo maggiore avviamento dovesse andare a profitto del Cessionario, che coll' opera sua l' ha procurato alla Bottega; massimamente se la cessione sia stata fatta con certa scienza, e consenso del Padrone, il quale non è giusto che si approfitti del maggior credito della sua Bottega per accrescer la pigione, e cavar utile dall' industria altrui.

Che se il Padrone dopo aver fatta la disdetta

al Conduttore, a cui pagò l' Entratura, l' abbia affittata ad un altro Artefice per un uso diverso, sembra che debba restar debitore anche a questo dell' Entratura, che possa avervi aquistata coll' esercizio quinquennale della sua Arte; Come ancora sembra che debba rimaner debitore dell' Entratura ad un Artefice esercitante la stessa Arte, qualora prima di appigionargli la Bottega, l' avesse tenuta serrata per due anni, o per altro tempo, nel quale fosse mancato il concorso dei Compratori statovi tirato dall' Artefice precedente.

Capitolo XII.

Della Vendita dell' Entratura, e della sua stima.

L' Entratura non solamente può rinunziarsi, non solamente può cedersi, ma può vendersi ancora. Bensì nella vendita non cade regolarmente oltre il diritto dell' avviamento anche il *Ius* di *stanziare* nella Bottega. In fatti gli esempli che abbiamo delle vendite dell' *Entratura* sono comunemente tutti nei termini del solo diritto dell' avviamento disgiunto dal diritto di *stanziare*, perchè quello solo cade nella vendita, quello solo è trasferibile in altri, non già il

diritto della *mansione*, il quale non si cede, nè si trasferisce, ma compete unicamente a chi lo ha acquistato col personale esercizio dell' Arte pel tempo dagli Statuti prescritto (1)

Per giustamente determinare il prezzo dell' *Entratura* conviene avvertire, che la di lei stima si faccia avuto riflesso al tempo presente, e non al passato; potendo nel tempo intermedio essersi aumentato, o diminuito il prezzo dell' *Entratura*, massimamente se nel tempo di mezzo sia seguita qualche mutazione nell' uso della Bottega. (2) Conviene inoltre considerare la natura, e qualità dell' Arte che si esercita nella Bottega, il maggiore, o minor tempo che questa è stata ritenuta dall' Artefice *Entratutario*, e il maggiore, o minor credito, col quale vi ha esercitato il suo mestiere; potendosi il Ius dell' *Entratura* una volta che siasi acquistato, valutare egualmente che gli altri utili mercantili, maggiore, o minor prezzo, secondo che il Mercante, o l' Artefice averà esercitata con maggiore, o minor credito la sua professione. (3)

La regola peraltro comunemente tenuta per fissare il prezzo dell' *Entratu-*

ra, è quella di valutarla o alla ragione del cinque per cento; (4) oppure nella somma che possono importare tre o quattro annate di pigione. (5)

E' stato disputato nei nostri Tribunali se l' *Entratura* sia vendibile all' incanto, per ricavarne quel maggior prezzo, che può derivare dal calore dell' Asta; avendo alcuni Giudici sostenuta l' opinione affermativa, altri la negativa. (6) Ma questa disputa pare che possa risolversi distinguendo il caso, in cui si tratti di pagare il prezzo dell' *Entratura* all' Artefice *Entratutario* dal Padrone che gli ha fatta la disdetta della Bottega; ed il caso in cui si tratti di pagare da altre persone il prezzo dell' *Entratura* all' Artefice *Entratutario*, o ai suoi creditori. Nel primo caso il prezzo dell' *Entratura* può pagarsi in quella somma che può risultare o dalla stima dei Periti, o dall' arbitrio del Giudice, senza dover l' *Entratura* esser posta all' incanto. Nel secondo caso poi il prezzo dell' *Entratura* deve pagarsi anche nella somma resultante dal calore dell' Asta; non potendo in questo caso i Creditori dell' *Entratutario*, o altre persone, che non hanno nè dominio, nè possesso del-

la Bottega pretendere d' impedire la subasta con offerire il prezzo dell' *Entratura* risultante dalle Perizie, come può fare il Padrone della Bottega, quando valendosi delle facoltà che gli accordano gli Statuti delle respettive Arti vuole espellere il Conduttore Entratutario. (7)

E' stato ancora disputato nei nostri Tribunali, se l' *Entratura* dia diritto *di* prelazione nella vendita, o allivellazione delle Botteghe, e loro annessi; ma dopo l' Editto pubblicato in Toscana nel *dì* 22 *Febbraio* 1778, che abolì tutti gli Statuti, Leggi, Ordini, e Consuetudini locali, e particolari disponenti del diritto di prelazione, e retratto nell' alienazione di qualunque sorta di Beni stabili, preservando solamente i diritti di prelazione derivanti dal *Ius* comune de' Romani, sono venute a cessare tutte queste controversie, giacchè considerando ancora il *Ius* dell' *Entratura* per un *Ius in re*, simile non tanto all' usufrutto, quanto all' utile dominio, che risiede nell' Enfiteuta, e che è atto a porre in essere un consorzio, o condominio (8) non può mai all' *Entratutario* competere il diritto di prelazione, o retratto per disposizione del *Ius* comune; mentre ai ter-

mini del medesimo *Ius* comune non ha diritto di prelazione, o retratto nè il consorte, o condomino nel caso, che l' altro consorte, o condomino alieni la porzione, che *pro indiviso* gli spetta; nè l' Usufruttuario nell' alienazione della proprietà; nè l' Enfiteuta nell' alienazione del dominio diretto. (9)

Ma benchè sia stato tolto all' *Entratutario* il diritto della prelazione, o retratto, non gli è per altro stato tolto il diritto di esigere il prezzo dell' *Entratura*; cosicchè nell' Alienatario della Bottega trapassa quello stesso obbligo, che aveva il Padrone alienante, cioè di non poter espellere l' Artefice *Entratutario*, se non pagandogli il prezzo dell' *Entratura* a forma di quanto prescrivono i respettivi Statuti delle Arti; alcuni dei quali peraltro non impogono al Padrone l' obbligo di pagare il prezzo dell' *Entratura*, o sia l' avviamento, se non quando volesse servirsi della Bottega per esercitarvi il medesimo mestiere; giacchè volendovene esercitare un diverso non gli gioverebbe quell' avviamento, e miglioramento, che fu procurato alla Taberna dal primo Artefice Conduttore. (10)

Vogliamo finalmente avvertire, che

nella valutazione, e stima delle Botteghe che si vendono, sogliono comunemente i Periti stimare il puro materiale, e sito della Bottega senza avere in considerazione il prezzo dell' *Entratura*, come quello che non appartiene al Padrone che vende, ma bensì all' Artefice *Entratutario*; Perciò il compratore della Bottega non può pretendere di volere scomputare dal valore di essa quel prezzo che importa l' *Entratura*, il qual prezzo se mai, o nel caso di disdetta, o in altri casi, è obbligato di pagare all' *Entratutario*, ne ritrae l' equivalente o dall' appigionar più la Bottega ad un altro Conduttore, o dal comodo, e dall' uso, che può fare egli stesso della Bottega medesima, divenuta coll' altrui opera, ed esercizio più preziosa, e migliore. (11)

---

(1) *Florentina Crediti* 23. *Septemb.* 1783. §. *Rigettata av. l' Audit. Simonelli nella Causa Arcangioli, ed Eredi Falciborri.* Ma nella susseguente *decis. dell' Audit. Miccioni Relat.* intitolata *Florentina Intratura* 24. *Aug.* 1784. si dice che non può subastarsi l' avviamento separato, e distinto dal Jus di permanenza, essendo questi due diritti fra loro tanto connessi, ed uniti, quanto è unito lo stare in una Bottega, ed il goderne l' utile, e il vantaggio.

Lo Statuto delle *Gabelle alla Rubr. delle compre e vendite, Entrature cap.* 9. così dispone „ *E qualunque comprerà, acquisterà, o in nome suo sarà acquistato, o comprato, venduto, o alienato alcuna Entratura sopra alcuna cosa immobile sia tenuto, e deva pagare per gabella infra quarantacinque dì dal dì di tale acquisto fatto o a parole, o per scrittura pubblica, o privata lire diciotto, soldi uno, e denari per ogni cento di scudi di lire sette per scudo* „

La vendita, o altra alienazione dell' Entratura fatta per scritta privata è nulla, e di nessun valore quando non è stata notificata in Gabella dentro il mese secondo gli ordini. Così fu giudicato dagli *Auditori della soppressa Camera Granducale sotto dì* 10. *Settembre* 1765. *in Causa Bargiacchi, e Forini*, ove si trattava di vendita della Entratura d' una Bottega d' Orologiaio.

(2) La *Ruota nostra* nella *Florentina Intraturæ* 24. *Aug* 1784. §. *ult. av. l' Audit. Maccioni.* nella *Florentina Æstimationis Intraturæ* 24. *Aug.* 1783. §. *Egualmente, e segg. av. l' Audit. Guido Arrighi*, ove che la stima dell' Entratura all' effetto d' indennizzare l' Artefice espulso deve farsi avuto riflesso al tempo in cui restò privo della Bottega, e non già al tempo della morte del suo Autore. E questa stima deve dipendere dalla Relazione dei Periti dell' Arte nelle forme solite. Si veda la *Florentina Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *Dal che ne siegue av. l' Audit. Rossi*, ove si cita il *Voto dell' Assess. Libri del dì* 24. *Genn.* 1664. *in Causa Luti, e Tornielli*. Si veda ancora la detta *Florentina Intraturæ av. l' Audit. Maccioni*, §. *Di quì ne siegue*, il quale al §. *Pertanto* dice ancora, che il nuovo Conduttore può offerire l' estinzione del suo debito per l' Entratura dovuta

al primo Conduttore espulso in quella somma che risulti dalla stima dei Periti, e in tal guisa impedire la subasta.

(3) La citata *Florentina Æstimationis Intraturæ av. l' Audit. Arrighi*, e la *Florentina Intraturæ av. l' Audit Maccioni* §. *Molto meno*.

Nella vendita, cessione, o locazione della Bottega insieme coll' avviamento può benissimo cader la lesione, *Zanch. de lesion. part.* 2. *cap* 7. *n.* 48. *& seqq. De Valent. de contract. vot.* 2. *n.* 34.

E' stimabile di prezzo la situazione della Bottega in luogo favorevole alla Mercatura, *Rot. Roman. in rec. dec.* 65. *num* 14. *part* 12. *& cor. Bich. dec.* 644. *num.* 18. Ma il Jus Entraturario dipende più dall' industria dell' Uomo, che dalla situazione della Bottega, *Ruota nostra lib. mot.* 13. *part.* 1. *pag.* 243. specialmente se trattisi di piccole Città, e Castelli.

(4) La *Ruota nostra lib. mot.* 92. *pag.* 99.

(5) La citata *Florentina Æstimationis Intraturæ av. l' Audit. Arrighi* §. *E' dunque in fin.* ove dice ancora che l' Entratura d' una Bottega di *Legnaiolo* ha minor prezzo delle altre Entrature, e ne adduce la ragione al §. *Aggiungevasi*

(6) Si vedano le menzionate *Decisioni* dell' *Audit. Simonelli* nella *Florentina Crediti*, e dell' *Audit. Maccioni* nella *Florentina Intraturæ*.

(7) *D. decis. in Florentina Crediti av. l' Audit. Simonelli* §. *Nè il Sig. Gaetano*.

Il Creditore posteriore dell' Entraturario può offerire all' anteriore il suo credito, e in tal forma liberare, e difendere l' Entratura dalle anteriori ipoteche. *Ibi l.*

(8) *Magon. decis. florent.* 112. *num.* 5. *Urceol. dec.* 18. *fere per tot. De Comitib. dec.* 24. *num.* 32.

e la *Burg. S. Laurentii Retractus* 1. *Aug.* 1781. *av. l' Audit. Cosimo Farsetti* impressa nel *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec* 17. *num.* 1. *& seqq.*

(8) Pienamente la *Ruota nostra* nella *Florentina seu Fighinen. Præt. Retractus* 15. *Martii* 1781. *av. l' Aud Giuseppe Vernaccini* fra le raccolte nel *Tesor. Ombros. tom.* 8. *dec.* 50.

(10) *D. decis. av. Vernaccini* §. *ult.*

Il Succonduttore, che è creditore del primo Conduttore espulso per giusta causa dalla Bottega, non può misurar le sue ragioni se non da quelle del primo Conduttore; e perciò non ha, nè può avere alcun diritto di esser preferito nell' affitto della Bottega, ma solamente può pretendere il prezzo di quell' avviamento, che vi lasciò il primo Affittuario di lui debitore, *Florentina Intratura av. l' Audit. Maccioni* §. *Ciò supposto.*

(11) Così dichiarò il Perito *Sig. Giovanni Franceschi* in occasione di avere stimata una Bottega del Patrimonio dei Signori Marchesi della Stufa, venduta ad un certo Cosi Conduttore di essa. E vi è ancora un Decreto dell' *Audit. Niccolò Salvetti del dì* 4. *Genn.* 1798. *in Filza a parte degli Affari Stufa nella Cancelleria del Magistrato Supremo.* Si veda la *decis. florent.* 24. *n.* 17. *av. l' Aud. Conti*, ove che l' Entratura non pregiudica al Padrone, perchè consiste nell' acquisto di un prezzo, e di un frutto di quell' avviamento, che prima mancava nella Bottega.

Che se i Periti nello stimare la Bottega, o altro Sito, abbiano considerato il prezzo dell' Entratura, in tal caso sembra giusto, che un tal prezzo debba scomputarsi a favore del Compratore.

Capitolo XIII.

Dei Collegii delle Arti, e dei loro Statuti.

La vera origine dei nostri Corpi, o Collegii delle Arti, e dei loro particolari Statuti, e privilegii, più che dai tempi di Carlo Magno, come opina il *Machiavelli* (1) deve principalmente ripetersi dall' anno 1282 allorchè la Plebe, vinti, e quasi spenti i Nobili che si chiamavano i Grandi, instituì un Governo popolare, in cui nessuno esser poteva Cittadino Fiorentino, nè alcun pubblico offizio conseguire, senza che esso, o i suoi maggiori fossero in qualchè Arte, o esercitandola, o non esercitandola, descritti, e matricolari; la qual forma di Governo se levò in parte, come dice Benedetto Varchi nelle sue *Istorie Fiorentine lib. 3. pag.* 67. le discordie Civili tra i Fiorentini, estinse quasi affatto ogni generosità, e grandezza negli animi loro, e diminuì tanto l' altezza, e la potenza della Città, quanto l' ambizione, e la superbia dei Grandi avvilì, e depresse.

Furono le Arti in numero di ventuna, che sette *maggiori*, e quattordici *minori*.

Le maggiori erano: *Giudici*, e *Notai* (che Giudici si chiamavano anticamente in Firenze i Dottori delle Leggi) *Mercanti*, ovvero *l' Arte di Calimala* (2) *Cambio* (3) *Lana*, *Porta S. Maria*, ovvero *l' Arte della Seta*: *Medici*, e *Speziali*: *Vaiaj*. Chiunque in alcuna di esse era matricolato, e descritto, ancorchè non la esercitasse, si diceva *andare per la maggiore*.

Le altre quattordici Arti chiamate *Minori*, erano: *Beccaj* (4) *Calzolaj*: *Fabbri*: *Rigattieri*: *Maestri*, cioè *Muratori*, e *Scalpellini*: *Vinattieri*: *Albergatori*: *Oliandoli*, e *Pizzicagnoli*, e *Funaioli*: *Calzaioli*: *Corazzai*: *Chiavaioli*: *Coreggiaj*: *Legnaiuoli*: *Fornai*. Chiunque, ancorchè non la esercitasse, era scritto, e matricolato in alcuna di queste Arti, si diceva *andare per la minore*.

E sebbene in Firenze si trovassero molte altre Arti, e mestieri, non perciò avevano Collegio proprio, ma si radunavano come minori, sotto alcuna delle menzionate Arti; Ciascuna delle quali

aveva una Residenza, Casa, o Seggio, dove si facevano le radunanze, e per mezzo dei loro Consoli, Sindaci, e altri Uffiziali si rendeva ragione nelle cose civili del *dare*, e dell' *avere* a tutti coloro, che sotto quella data Arte si contenevano.

Queste Arti, così le maggiori, come le minori, furono alcuna volta più, alcuna volta meno, e fra loro non solo alcuna volta gareggiarono, ma combatterono ancora, tanto che ottennero le minori una volta, che il Gonfaloniere non si potesse creare che dal loro corpo; ma dopo lungo contrasto si deliberò, e vinse, che il Gonfaloniere non si potesse eleggere dalle Arti minori; ma dovesse andar sempre *per la maggiore*, e in tutti gli altri Uffizii, e Magistrati della Città la minore avesse sempre la quarta parte, e non più.

Da tutto ciò si può conoscere, seguita il *Varchi*, quanto in alcuni tempi sia stata male ordinata la Repubblica Fiorentina, posciachè quella sorta di Uomini, che in un Governo bene instituito non dovrebbe, per mancanza di lumi, e di cognizioni, regolare i pubblici affari, nel Governo Democratico Fioren-

tino, potè sola occupare le primarie Magistrature, e far dipendere dal suo cenno la felicità dello Stato. (5)

Nell' anno 1532 il nuovo Governo, o Consiglio formato di 48 Cittadini scelti, i quali si chiamarono gli *Ottimati*, e di cui fu capo, e Principe con titolo di *Doge* il Duca Alessandro de Medici, tolse la distinzione delle Arti maggiori, e la precedenza di esse nel sedere nei Magistrati, mescolando, e confondendo la maggiore colla minore; e facendo di ambedue un corpo, e membro solo, di maniera che tutti i Cittadini fossero, come è ragionevole, ugualmente Cittadini (6)

Nel 1534 fu fatta una provvisione, per la quale fu deliberato, che le *quattordici* Arti minori si riducessero a *quattro* in questa maniera, che i *Beccaj*, *Fornaj*, e *Oljandoli*, sotto il qual nome venivano ancora i *Pizzicagnoli*, e *Funajoli* costituissero un Arte sola, e così avessero solamente un Consolato: L' Arte dei *Calzolaj*, *Galigiaj*, e *Correggiaj* fosse parimente un Arte sola con un solo Consolato; L' Arte de' *Rigattieri*, *Vinattieri*, e *Albergatori* fosse un Arte sola nella maniera suddetta; L' Arte dei *Fabbri*, *Chiavaioli*, *Maestri*

di murare, *Corazzaj*, e *Legnajuoli* fosse un altra, e in questa forma i 14 corpi delle Arti minori a 4 solamente si ridussero. (7)

In progresso di tempo seguirono delle altre variazioni, come fu quella, che l' Arte degli *Oliandoli*, *Pizzicagnoli*, e *Funaioli* con altre Arti minori, passò, formatone un sol corpo, ed università, nell' Arte chiamata di *Por S. Piero*, *e Fabbricanti*, che presentemente è una delle più estese che abbiamo. (8)

Noi riporteremo in questo Opuscolo i Statuti soltanto di quelle Arti, sulle quali più frequentemente sono accadute, ed accadono le dispute in materia di *Entratura*, e che sono i seguenti.

Lo Statuto dell' Arte della *Lana Rub. XII. Lib. II.*

Lo Statuto dell' Arte *Por S. Maria*, *o della Seta Rub. XVI. Lib. II.*

Lo Statuto dell' Arte de *Medici*, *e Speziali Rub. XXV.*

Lo Statuto dell' Arte *de Vajaj*, *e Quojaj Rub. XXII.*

Lo Statuto dell' Arte di *Por S. Piero*, *e Fabbricanti Rub. XIII.*

Lo Statuto dell' Arte *de Linaioli Rub. XXI.*

In ordine a queste statutarie disposizioni concernenti l' *Entratura*, convien premettere due avvertenze, che sono molto utili, ed opportune.

La prima si è, che i detti Statuti essendo fra loro molto diversi, ed accordando rispetto all' *Entratura* maggiori, o minori privilegii ai loro sottoposti, non possono gli Statuti di un Arte allegarsi da chi è sottoposto, e matricolato ad un altra; ma deve ciascheduno esser contento di quei privilegii, e benefizii, che gli vengono dallo Statuto della propria Arte accordati. (9)

La seconda avvertenza si è che gli Statuti induttivi dell' *Entratura* per mezzo dell' esercizio quinquennale sono reputati *odiosi*, *esorbitanti*, e *correttorii* del *Ius* comune, come quelli, che tolgono al Padrone la libertà che le Leggi naturali, e civili gli accordano di poter ad altri locare la cosa sua; E in conseguenza la loro iuterpetrazione deve farsi più strettamente, che sia possibile, e che più sia conforme al disposto del Ius comune. (10)

(1) *Istorie Fiorentine pag.* 151. *tom.* 1. *della ediz. dell' Haia.*

Anche dal Diritto Civile dei Romani si possono desumere argomenti di simili Corpi, o Collegii di Artefici. Per esempio i Tessitori, e Mercanti di panni di lana, e di lino, de' quali parla la *Leg. Procuratoris* §. *Si plures ff. de tribut act.* e la *Legge* 6. 8. e 16. *del Cod. Teodos lib.* 10 *tit.* 20. formavano dei particolari Corpi, o Collegii di Arti. Si veda il *Gotofred. n.' suoi Comment. al Cod. Teodos. nel Paratitl. al d. lib.* 10. *tit* 20. Questi Corpi, o Collegii hanno sempre ottenuti diversi privilegii particolari diretti a favorire le loro Arti respettive, come si deduce dal *Cod. Teodos de privileg. corporat Urb. Rom lib.* 14 *dal tit.* 2. *al tit.* 8. e dal *Cod. Giustinian.* sotto lo stesso *tit. lib.* 11. *tit.* 14.

(2) Su quest' Arte chiamata di *Calimala* vedi la *not.* 5. *del Cap. XIV.*

(3) Peritissimi erano i Fiorentini nell' Arte del Cambio, anzichè ad essi ne viene da alcuni attribuita l' invenzione. I primi Statuti di questa Arte sono dell' anno 1299. dove però se ne citano altri del 1280. Si esercitava in Mercato vecchio, e in Mercato nuovo, ne' quali Luoghi chi voleva professarla era obbligato di tenere d' avanti a se una Banca, o Mensa coperta di un tappeto, colla Borsa, e col Libro de' Conti, nel quale doveva diligentemente descrivere tutti i negozi che esso faceva alla giornata. Era tenuto ancora di acquistar la Matricola dai Consoli dell' Arte, di giurare l' osservanza degli Ordini, e di pagare le dovute tasse. Non poteva ricevere in compagnia i Forestieri, nè gli Ecclesiastici. Si veda il *Pagnini della Decima tom.* 2. *sez.* 6. *cap.* 4.

(4) Su quest' Arte de' *Beccaj* si veda la *not.* 8. *del Cap. XVIII. §. Relativamente.*

(5) *Benedetto Varchi Istor. Fiorent. lib.* 3 *pag.* 67. I Popolari per lo più dominarono. I Mercanti dettarono le Leggi, ed elessero i Potestà, e gli altri Ministri.

(6) *Varchi lib.* 12. *pag.* 481.

(7) *Varchi lib* 14. *pag.* 519.

(8) Si veda la *Florentina Domus* 15. *Maggio* 1732. *av. l' Audit. Giovanni Meoli in Causa Arte de' Fabbricanti, e Frescobaldi in princ.* e la *Florentina Intraturæ* 3. *Septemb.* 1734 *av. il medes. §. Ma per vedere, e seg. in Causa Medici, e Fanciullacci*, ove si riporta la *Provvisione de'* 26 *Apr.* 1583. per mezzo della quale furono unite con tutte le loro ragioni, auttorità, e giurisdizioni l' Arte di Por S. Piero, che comprendeva gli *Oliandoli &c.* e l' Arte de' Fabbricanti, che conteneva *Legnajoli, Fabbri &c.*

(9) La *Ruota nostra av. l' Audit. Conti decis.* 24. *num.* 61. *e seg.* e la citata *Florentina Intraturæ av. l' Aud. Meoli §. In ultimo*, e la *Florentina Retractus* 28. *Settemb* 1751. *§. In ultimo luogo av. il Canc. Montordi* fra le raccolte nel *Tesor. Ombros. tom.* 5. *dec.* 49.

(10) *Florentina Intraturæ ann.* 1705. *§. Insuper av. l' Audit. Seratti*, e la *Florentina Intraturæ* 3. *Ottob.* 1741. *§. Questa opinione av. l' Avvoc. Guerrazzi.* L' interpetrazione di simili Statuti deve principalmente dedursi dalla pratica, e consuetudine, e dalla comune osservanza, come avverte la *Florentina Intraturæ* 3. *Decemb.* 1671. *av. l' Avvoc. Carnesecchi* impressa nel *Tesor. Ombros. tom.* 11. *dec.* 12. *num.* 21.

Capitolo XIV.

Dello Statuto dell' Arte della Lana.

Come nell' Agricoltura la coltivazione dei Grani è la più necessaria, così nelle manifatture la più utile è l' Arte della Lana; e perciò devesi ad essa più che ad ogn' altra la preferenza. (1) Questo principio di pubblica economia fu ben conosciuto dai Fiorentini, essendosi essi preferibilmente ad ogni altra manifattura applicati a quella della Lana, ed avendola molto di buon ora stabilita, e ridotta a corpo di Arte con i suoi proprii regolamenti. Ci narra *Scipione Ammirato* (2) che fin dell' anno 1204 i Consoli di quest' Arte sottoscrissero il trattato di pace tra i Fiorentini, ed i Senesi; Dal che possiamo concludere, che ella fosse stabilita in Firenze molto prima che vi si stabilisse l' Ordine Religioso degli *Umiliati*, lo che accadde nell' anno 1239, al qual Ordine viene da alcuni attribuita l' introduzione, ed il merito di aver la prima volta insegnata un Arte così utile, e necessaria.

Debbesi però a questi Religiosi Maestri accreditatissimi in tal Arte l' obbligo di averla assai migliorata; perlochè si resero degni di ottenere dalla saviezza del Governo case, terreni, immunità, ed esenzioni, acciò sempre più si animassero nel lodevole esercizio di perfezionare, ed insegnare questa lucrosa manifattura. (3)

Essa crebbe tanto, e tanto si estese, che furono destinati in diversi Gonfaloni, o Contrade della Città i quattro conventi, o sia porzioni di Strade, nelle Case, e Botteghe delle quali doveva esercitarsi questa manifattura, e che secondo Benedetto Dei (4) erano *Via Maggio*, o *Maggiore*, *S. Felice in Piazza*, *il Fondaccio di S. Spirito*, *Borgo S. Iacopo*, *S. Martino*, *S. Procolo*, *la Vigna*, *Porta Rossa*, *fra i Ferravecchii*, *fra i Pellicciaj*, *e allato all' Arte de' Medici*, *e Speziali*. (5)

Per maggior sicurezza, e quiete dei Manifattori, che vi abitavano, fu proibito a chiunque di espellerli, ed anche allo stesso Padrone, qualora non fosse stato esso pure Lanaiolo, e non avesse loro notificata la disdetta quattro mesi avanti il termine della Locazione, e Con-

duzione: Fu inoltre vietato di rincarar loro la pigione, eccetto il caso, che dai Periti dell' Arte fosse giudicato poter la Bottega, o altro sito condotto meritare d' avvantaggio. Godono anche in oggi il medesimo privilegio i Conduttori delle Botteghe di Arte di Lana, conforme apparisce dalla seguente statutaria disposizione, che in ordine a questo, e ad altri privilegii concernenti l' *Entratura* si mantiene ancora in osservanza. (6)

Lib. II Statutorum Artis Lanæ.
Quod nullus conducat Apothecam per alium conductam.
Rub. XII

„ Statuimus, & ordinamus quod nullus Lanifex, vel suppositus dictæ Arti possit, audeat, vel præsumat per se, vel alium directe, vel indirecte, tacite, vel expresse aliquo quesito colore conducere, vel accipere, aut tenere aliquam apothecam, domum, vel locum actum, seu solitum teneri ad exercitium dictæ Artis, vel alicuius membri ipsius conductam, vel conductum, & seu conducendam, vel conducendum per aliquem Lanificem, vel suppositum dictæ Arti, & seu in qua,

vel quo aliquis Lanifex, vel suppositus dictæ Arti, dictam Artem, vel aliquod eius membrum exerceret, absque consensu illius talis Lanificis, vel suppositi sub pena librarum ducentarum cuilibet contrafacienti, & pro vice qualibet auferenda per Offitialem forensem dictæ Artis, & ipsæ Arti applicanda. Eo tamen in prædictis salvo, & declarato quod quilibet talis Dominus apothecæ, domus, vel loci qui vellet ipsam, vel ipsum pro se pro abitandó, vel exercendo, aut exerceri faciendo realiter, & non fiéte dictam Artem, vel aliquod eius membrum possit, & sibi liceat huiusmodi apothecam, domum, vel locum accipere libere, licite, & impune, dummodo tali Conductori prædixerit ad minus per quatuor menses ante finem temporis in dicta locatione contenti, quod dictam talem apothecam, domum, vel locum velit pro sua habitatione, vel pro exercendo, aut exerceri faciendo in ea, vel eo dictam artem, vel aliquod eius membrum; Et quod ipsam a dicto tempore in antea debeat disgumberare, & si revocaretur in dubium per Conductorem, vel diceretur dictum Dominum apothecæ, domus, vel loci ipsam, vel ipsum do-

mum, apothecam, vel locum pro sua habitatione, vel pro exercendo in ea, vel eo dictam Artem, vel aliquod eius membrum, ut dictum est, pro se nolle, de hoc stetur, & stari debeat declarationi faciendæ per Dominos Consules dictæ Artis, qui pro tempore fuerint, vel duas partes eorum. Et quod quicumque Lanifex vel suppositus dictæ Artis, qui ab aliqua persona dictæ Arti supposita, vel non supposita conduxisset, vel conduceret pro aliquo tempore aliquam apothecam, domum, vel locum, in qua, vel quo consuetum esset exerceri dictum Artem Lanæ, vel aliquod eius membrum, & a tempore contento in conductione, vel conventione exinde secuta, vel facta per publicum instrumentum, vel alio modo in antea nollet ipsam apothecam, domum, vel locum tenere ad pensionem, teneatur, & debeat hoc notificare, & prædicere, & seu notificari, & prædici facere per unum ex nuntiis dictæ Artis, cuius relationi stetur, & credatur, & credi, & stari possit, & debeat, ad minus per quatuor menses ante finem temporis in dicta locatione, & conductione contenti. Et similiter prædicere, & notificare teneatur, & debeat locator condu-

ctori per quatuor menses ut supra si noluerit conductorem ipsum stare in huiusmodi apotheca, domo, vel loco locato; Et salvo quod de non conducendo, vel accipiendo apothecam, domum, vel locum superius est expressum. Et qui non prædiceret, vel non notificaret, ut supra declaratum est, intelligatur locatorem locasse, & conductorem reconduxisse pro anno sequenti cum solita pensione referendo singula singulis, & sane intelligendo; & si Dominus apothecæ, domus, vel loci huiusmodi vellet expellere conductorem, ex eo quod vellet maiorem solita pensionem, vel si conductor rem conductam vellet dimittere, ex eo quod solvere vellet minorem solita pensionem, vel si aliter de pensione inter locatorem, & conductorem quæstio oriretur, in dictis casibus, & quolibet eorum teneantur, & debeant ipsi locator, & conductor, & cogi, & compelli possint, & debeant per Officialem forensem dictæ Artis qui pro tempore fuerit committere, & ad committendam quæstionem huiusmodi in duos Lanifices de illo conventu in quo sita fuerit dicta apotheca, domus, vel locus per ipsos locatorem, & conductorem nominandos, unum videlicet per

quemlibet partium prædictarum, & in tertium Lanificem de dicto Conventu concorditer eligendum, & seu in duos, vel tres alios suppositos dictæ Arti, si quæstio verteretur de apotheca, vel loco in qua, vel quo aliquod membrum ipsius Artis exerceretur; Et quod quidquid super, & de huiusmodi quæstione per dictos tres nominandos, vel duos ex eis in concordia fuerit de pensione huiusmodi declaratum, valeat, & teneat, & possit, & debeat per dictos locatorem, & conductorem absque reclamatione aliqua inviolabiliter observari. Eo tamen excepto quod prædicta non extendantur, nec locum sibi vindicent in apothecis, neque ad apothecas Captolicæ Partis Guelfæ Civitatis Florentiæ, neque de ipsis prædicta disponere intelligantur ullo modo. „

---

(1) Si veda l' Opera intitolata „ *Les interts de la France mal entendus tom.* 3. *pag.* 312.

(2) *Storie lib.* 3. *pag* 67 Fra tutte le Arti divenne in Firenze più potente quella de' Lanajoli, come composta di gente più ricca, e più numerosa, ed ebbe per conseguenza maggiore autorità nelle pubbliche Deliberazioni, come racconta *Giovanni Villani Storie lib.* 12. *cap.* 96.

(3) *Statut. Florent. lib.* 4 *tract de Extimis rubr.* 90. e 91. Vedasi sopra l' origine, e l' istituto di quest' Ordine Religioso. *Zanon dell' Agricoltura, delle Arti, e del Commercio tom.* 2. *lett.* 5. *pag.* 64. Questa stessa esenzione accordata agli Umiliati, fu concessa ancora agli Artefici forestieri, che venivano a lavorare, e fabbricavano i cardi per cardar la lana, e i panni, avendogli dichiarati il Comune liberi da tutte le pubbliche gravezze. *Statut. Florent. d. lib* 4. *tract. de extimis rubr.* 38. Provvedimento savissimo, giacchè dalla perfezione degl' istrumenti dipende la perfezione di qualunque manifattura, come avverte *Bielfeld. Instit. Politiq. tom.* 1. *chap.* 13. §. 15.

(4) *Cronache pag.* 22.

(5) Due erano i Traffici di Lana, che facevano i Fiorentini, quello cioè di fabbricare i panni del Paese, e quello di condizionare, tingere, e perfezionare i panni oltramontani, e quindi rivenderli, la qual' Arte chiamavasi *de' Mercanti di Panni Franceschi di Calimala*, i di cui Consoli intervennero insieme con quelli dell' Arte della Lana al menzionato Trattato di Pace coi Senesi l' anno 1204. I Regolamenti di quest' Arte, e i Cittadini che l' esercitavano erano talmente diversi da quelli dell' Arte della Lana, che i sottoposti alla prima, cioè all' *Arte di Calimala* non potevano tenere, nè vendere i panni fiorentini, o fabbricati di quà dai Monti, e i sottoposti alla seconda, cioè all' *Arte della Lana* non potevano ritenere, nè vendere i panni oltramontani comunemente chiamati franceschi. Vedi *Ricordano Malespina Stor. Fiorent. cap.* 183. e *Giovanni Villani nelle sue Storie lib.* 11. *cap.* 94, il quale racconta che a' suoi tempi i Fondachi dell' Arte di Cali-

mala erano circa venti, che facevano venire per anno più di diecimila panni di valuta di 300mila fiorini d' oro, che tutti si vendevano in Firenze, senza quelli che si mandavano fuori. Le Botteghe poi dell' Arte della Lana erano più di dugento, e facevano per anno da 70 in 80 mila panni di valuta di più di mille dugento migliaia di fiorini d' oro, che bene il terzo, e più rimaneva nel Paese per ovraggio senza il guadagno de' Lanaioli, del quale ovraggio vivevano più di 30 mila Persone. Questa manifattura andò in seguito decadendo per i vincoli, e le gravezze che le furono imposte; ma oggigiorno mercè una miglior Legislazione, e dei migliori strumenti, ed utensili va prosperando per tutta la Toscana, ed è quasi arrivata a quel grado di perfezione, che vanta la Francia, e l' Inghilterra.

Vedasi lo *Statuto Fiorentino Lib. IV. rubr.* 39. 40. 41. e 42. ove si tratta di queste due Arti, e dei loro diversi rapporti, e nella *rubr.* 37. si proibisce tanto ai Mercanti di *Calimala*, quanto a quelli di *Por S Maria*, o *della Seta*, di togliersi vicendevolmente le Botteghe, e i Fondachi già condotti sotto la pena di lire cento, e l' immediata restituzione della Bottega, o Fondaco al primo Conduttore.

Lo Statuto della Lana fu compilato dopo il 1400, ma suppone altri Regolamenti anteriori. In ordine a questo Statuto della Lana, come ancora agli Statuti delle altre Arti dobbiamo avvertire, che sono stati in molte parti o riformati, o aboliti dalla recente Legislazione Toscana, che ha tolto tutto ciò che in essi si conteneva d' inutile, e di contrario alla necessaria libertà delle manifatture, e del commercio in oggi felicemente stabilita in

Toscana, come può vedersi ancora dall' Editto Sovrano de' 3. Febbraio 1770, che abbiamo creduto opportuno di riportare in fine del presente Opuscolo.

Capitolo XV.

Dallo Statuto dell' Arte della Seta.

Non meno dell' Arte della Lana furono solleciti i Fiorentini ad apprendere, e perfezionare quella della Seta; Essa pure fu ridotta assai di buon ora a corpo di Arte, vedendosi che al trattato di Pace concluso, come si disse nel *Cap.* antecedente, l' anno 1204 tra i Fiorentini, e i Senesi, intervennero con i Consoli dell' Arte della Lana anche quelli di *Porta S. Maria*, ovvero della Seta; Il qual fatto dimostra, che questa manifattura si trovava già introdotta, e stabilita in Firenze prima del celebre sacco dato a Lucca da *Uguccione della Faggiola* l' anno 1315; per salvarsi dal quale si ritirarono in Firenze, e nel suo Territorio i Manifattori Lucchesi. (1)

Non è peraltro, che alla emigrazione di questa gente industriosa non fosse-

ro debitori i Fiorentini della maggior perfezione di questa manifattura, e dell' utilità grande, che dal suo traffico ne ricavarono; Infatti tra gli Statuti dell' Arte della Seta, che furono compilati l' anno 1335 alcuni se ne leggono, dai quali par che si possa concludere che la Compagnia dei Lucchesi, che in oggi chiamasi de' *Tessitori*, e quella de' *Setaioli*, fossero in sostanza la stessa cosa. Fu ella sottoposta agli ordini di quest' Arte; le fu permesso di formarsi dei proprii, e particolari regolamenti, e fu dichiarato, che gli Uomini, e Mercanti Lucchesi, che nella Città, Contado, e Distretto Fiorentino esercitavano l' Arte di *Por Santa Maria*, o della Seta, si comportassero fra di loro coll' istesso buon ordine, che era prescritto per tutti gli altri. (2)

Pel maggiore avanzamento, ed il miglior sistema di quest' Arte fu ordinato ancora che i Lavoranti, gli Artefici, e i Mercanti dovessero esservi con certe condizioni, e requisiti matricolati, e descritti, ne potessero nelle cose civili essere altrove giudicati, che nel suo Tribunale. (3)

Le Botteghe, nelle quali si esercita-

va il lavorio della Seta, avevano a guisa di quelle della Lana, i loro Conventi, o porzioni di Strade nel luogo più prossimo al Tribunale, tra i quali Conventi nel Libro delle Matricole si trova individuato quello di *Por S. Maria*, quello di *Porta Rossa*, quello di *S. Cecilia*, e quello di *Kalimala superiore* (4)

Non era permesso a veruno di espellere dalle Botteghe, e siti congiunti quei pigionali, i quali vi avessero esercitato alcun lavoro dipendente dall' Arte della Seta; eccettuato il caso, che vi fosse intervenuta la volontà del pigionale, o che questo avesse renunziato allo Statuto, o rifiutata la Bottega in presenza dei Consoli dell' Arte; o che ricercato dal Padrone non avesse egli, o i suoi compagni voluto pagar la giusta pigione; o finalmente che il Padrone dopo il termine della Locazione avesse voluto per se la Bottega, o per abitarvi, o per esercitarvi la stessa Arte, con dover peraltro pagare all' Artefice espulso prima di rilasciar la Bottega, o altro sito condotto tutto quello, che fosse dichiarato da detti Consoli doversegli, tanto per conto di ragione di *Entratura*, quanto per qualsivoglia altro conto, conforme appa-

risce più precisamente dalla seguente disposizione statutaria che nelle cose suddette è ancora in vigore. (5)

Arte Por S. Maria, o della Seta
Rub. XVI. Lib. II.
Delle Botteghe, et altri Luoghi che saranno tenuti dalli sottoposti alla detta Arte, e dell' Entrature, e prerogative a quelli concesse.

„ Per osservare quello che per li passati tempi è stato in uso, e che di presente ancora si osserva in parte nell' altre Università, e Arti di questa Città, si provede

„ Che nissuna persona in alcun modo possa condurre, havere, o tenere per se, o per altri per qualsivoglia effetto alcuna bottegha, o fondaco, o magazino, terreno, o altro luogo, et sito congiunto ad alcuna delle dette botteghe, o fondachi in qualunque modo, nè in quella, o quelli in alcun modo stare, la quale, et li quali havesse condotto, o nelli quali stesse alcuno delli sottoposti alla detta Arte, mentre durerà la detta condotta, o vero per insino che detto sottoposto la terrà, et harà per se stesso,

o per li suoi compagni, nè dipoi infra cinque anni dal dì della querela, et doglienza che quel tale ne facesse sotto pena di lire cento piccioli, eccettuati gl' infrascritti casi, cioè, quando vi fusse intervenuta la volontà di quel tale sottoposto, che l' haveva condotta, o la teneva come di sopra; et quando quel tale havesse renuntiato al presente Statuto, o vero havesse recusato, et rifiutata detta bottegha, et che alcuna delle dette cose fussino state fatte in presentia de' Sigg. Consoli della dett' Arte, o almeno delli dua terzi di essi per le mani del loro Cancelliere, et non altrimenti. Intendendo di quelle renuntie, et rifiuti che saranno stati fatti volontariamente, et rettamente, et non per forza, e stortamente, et indirettamente, le quali sieno di nessuno valore, non ostante che sieno state fatte nella dett' Arte, come di sopra; siccome sieno ancora nulle quelle che quantunque fossino state fatte spontaneamente, fussino state fatte in altro luogo, et non fussino state approvate dalli detti Signori, come di sopra è detto; Et eccettuato ancora il caso, cioè quando quello che la terrà, ricerco dal Padrone non vorrà egli, o li suoi com-

pagni pagar la giusta pigione. Et se avvenisse che quel tale havesse più compagni non vaglia la predetta rinuntia, et rifiuto, o consenso se non vi saranno intervenuti, o vero di poi non consentiranno la maggior parte di detti compagni, et il medesimo habbia luogo quando fussino più fratelli, o altre sorti di persone in comunione, li quali compagni, fratelli, o altre persone comunicanti, quando vorranno dividersi, et sopra di ciò infra loro nascessino differentie, debbasi dalli Signori Consoli della dett' Arte dichiarare quello che meriti, et vaglia la ragione dell' entratura, et dipoi si faccino le polize delli nomi degli interessati, et dipoi si tragghino per sorte una delle dette polize, et a quello che sarà il primo tratto s' intenda havere a rimanere il sito, o luogo predetto, et gl' altri sieno ragguagliati con li danari, o con altri beni, secondo la concorrente quantità della stima dichiarata di dett' entratura, et per la rata che a ciascuno di loro toccherà.

„ Et se infra il Padrone, et il Conduttore nascesse differentia doppo il tempo fornito della prima condotta sopra la pigione, che si pretendesse minore, o

maggiore da alcuna delle parti, debbino detti Signori Consoli eleggere sei più propinqui vicini al detto luogo, et con giuramento debbino da quelli intendere quello che pare a loro che si debba di pigione, et secondo quello, che da loro sarà referto, o dalla maggior parte di loro si termini detta differentia per partito, o sententia di detti Signori, rimettendo sempre in ogni caso di discordia il tutto nell' arbitrio, e coscienza di detti Signori; Delle quali pigioni non si possa in alcun modo contendere, se non per il tempo che harà a seguire doppo la finita condotta, et dipoi di tre anni in tre anni, et non prima, nè per tempo più breve se ne possa contendere; Et se quel tale che l' avesse condottà, o vi stesse, o in altro modo l' havesse non vorrà tenere tal bottegha doppo il tempo convenuto, sia tenuto notificarlo per li donzelli della dett' Arte al Padrone sei mesi innanzi alla fine del detto tempo, tal che sempre il detto Padrone habbia a sapere sei mesi innanzi tale intentione di quel tale, che terrà la bottegha sua.

» Et se il Padrone vorrà tal bottegha, o luogo dopo il tempo convenuto,

et quello vorrà in tutto, o in parte per servirsene tanto per habitare, quanto per allogare, lavorare, et essercitare personalmente, o per mezzo di altri alcuno delli essercitii sottoposti alla detta Arte, debba doppo il detto tempo fornito della conventione, se non prima, notificare a quel tale la sua intentione, la quale notificatione si deva fare per le mani del detto Cancelliere della detta Arte, et passati duoi anni dal dì della detta, et non da altra notificatione possa forzare quel tale a rilassarli la bottegha per uno delli detti effetti, et non per altro fine, o effetto, dovendoseli però prima pagare innanzi che rilassi detta bottegha tutto quello che sarà dichiarato dalli detti Signori Consoli doverseli tanto per conto di ragione d' entratura, quanto per qualsivoglia altro conto; la quale entratura s' intenda acquistata, et sia considerabile nel caso del Padrone solamente quando dopo che per cinque anni continui ciascuna persona delli sottoposti alla detta arte harà tenuto; et quel Padrone, o altra persona che contrafacesse alle cose predette caschi in pena di lire cento piccioli, et non obstante il pagamento della detta pena debba essere astretto realmen-

te, et personalmente a osservare il disposto di sopra. Et nessuna persona possi infra dieci anni prossimi futuri dal dì della detta notificatione del Padrone condurre, o in qualunque modo havere, o tenere detta bottegha, o alcuno delli detti luoghi, et siti, il che habbia luogho generalmente in tutti i casi sotto la medesima pena, eccettuati li casi medesimi di sopra nel principio del presente Statuto in altro proposito eccettuati; Et tutto quello che di sopra si è disposto del Padrone della bottegha habbia luogho ancora, et si osservi da quello che comprassi, o per qualsivoglia altro titolo acquistassi veramente, et non fintamente alcuna di dette botteghe, o beni in tutto, o in parte, per quella parte però che l' acquistasse. Ma in quelli che simulatamente havessino fatto tal atto di compra, o altro acquisto (il che possino detti Sigg. Consoli dichiarare quando ne saranno ricerchi) non habbia luogho, anzi non possino in alcun modo servirsi di tal titolo, et acquisto, et quello non possi usare in alcun modo al proposito, et per l' effetto di quello che si tratta nel presente Statuto, anzi possa essere astretto dalli detti Sigg. Consoli in ogni

miglior modo a desistere da ogni molestia che egli havessi cominciata a dare in virtù di detto titolo, et acquisto al prefato conduttore, o detentore, alla qual molestia, et insieme al detto titolo, et acquisto simulato possa essere similmente astretto a renuntiare, et se infra otto giorni prossimi futuri dal dì che li sarà stato fatto il comandamento dalli detti Signori Consoli non desisterà, et renuntierà s' intenda incorso nella medesima pena di sopra ordinata, et di più dall' arbitrio di detti Signori, delle quali controversie, et trasgressioni ne sieno cognitori, et decisori li detti Signori Consoli, et se ne possa conoscere infra cinque anni prossimi dal dì che si sarà veramente trasgredito in alcun modo ad alcuna delle cose predette, et dal dì della prima molestia, et non più oltre; et se alcuno delli detti conduttori, o detentori recuseranno pagare la debita pigione possino esserne astretti con ogni opportuno rimedio, et in ogni miglior modo realmente, et personalmente dalli detti Signori, et quelli che cesseranno di pagare infra il termine che nelli comandamenti, che si facessino da detti Signori fusse posto, et espresso, s' intendino ca-

scati dalle ragioni del presente Statuto, et delli favori di quello s' intendino del tutto privi, nè quello possino in alcun modo usare, et godere, et possino essere discacciati da dette botteghe, et astretti a rilasciarle, dovendoseli pure pagare, et satisfare, et per concorrente quantità compensare quello che havessino havere per ragione dell' entratura, o per altro; et quello che si è detto delle botteghe habbia luogo similmente in ciascun altro luogho, o stanza che fussino congiunti a tali botteghe, et in tutti li luoghi, et siti predetti. Et similmente non solo si osservi nella Città, et per la Città di Firenze, ma ancora nelle botteghe, et luoghi posti fuori di quella nel suo Contado, e Distretto, et similmente abbia luogo ancorchè quello che sarà attore non fusse sottoposto alla detta Arte.

„ Eccettuando però dalle prohibitioni del presente Statuto quelli che vorranno far bottegha, et esercitio di setaiuolo grosso in alcun dell' infrascritti luoghi, cioè in tutta la Via di Por Santa Maria sino al canto di Borgo Sant' Apostolo inclusive; tutta Calimaruzza, e tutta la strada di Vacchereccia, o in

altro luogo che non fusse lontano dalla casa della dett' Arte più di braccia dugento, le quali persone che vorranno fare detto esercitio, et botteghe possino ricercare qualunche persona tenesse alcuna bottega, o sito in alcun delli detti luoghi per uno delli donzelli della dett' Arte, notificandoli in scriptis per ordine del Cancelliere di quella, che infra sei mesi allhora prossimi futuri, debba havere rilasciato, et sgombrato la detta bottegha, luogho, et sito al detto setaiuolo, et fatta la detta requisitione, et notificatione possa il notificato essere astretto a rilasciare con effetto la detta bottegha, luogho, et sito, et di quella essere rimosso, et cavato precedente la dichiaratione da farsene per li Signori Consoli della dett' Arte, dovendoli però prima esserli pagato, et fatto buono tutto quello che havesse havere tanto per conto d' entratura, quanto per qualsivoglia altra cagione, et conto, et debba essere in tutto, e per tutto conservato senza danno; et il disposto di sopra nella presente eccettuatione habbia luogo ancor che fussino occupate dette botteghe, luoghi, o siti da qualsivoglia esercitio, et artefice, eccetto che da Banchi,

Battilori, e Scrittori di Mercanti. Et li Padroni di tali botteghe, et siti debbino ancor loro essere accordati da quelli, che li vorranno condurre, e vi vorranno entrare convenendo di pigioni, e di patti ragionevoli, et consueti; et salve le cose predette la medesima facultà nel medesimo modo s' intenda essere, et sia concessa non solo alli detti Setaiuoli grossi, ma ancora alli Orefici, et Merciai matricolati nella dett' Arte per tali contro li altri Artefici, et persone che si trovassino in detti siti, eccettuando solamente li detti Banchi, Battilori, et Scrittori di Mercanti, et infra detti Orefici, et Merciai habbia luogo la preventione, et l' uno non possa escluder l' altro infra di loro.

„ Dichiarando che la detta facultà et habilità concessa alli sopranominati nel presente ultimo capitolo, cioè Seraiuoli grossi, Orefici, et Merciai habbia luogo per quelli siti, et luoghi, et botteghe, nelli quali altra volta da cinquanta anni in qua si fusse fatta, et esercitata l' Arte del Setaiuolo grosso, d' Orefici, o Merciai matricolati nella dett' Arte; et di tutte le differentie che nascessino sopra, et intorno, et per occasione

delli casi predetti sieno cognitori, et decisori li Signori Consoli della dett' Arte, et qualunche si sentisse gravato dalle sententie che si daranno da detti Signori possa appellare nelli detti tre casi eccettuati di Setaiuoli, Orefici, et Merciai, et non in altri casi alli Clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri di S. A. S. infra dieci giorni dal dì della data sententia, et presentare infra detto tempo detta appellatione. Et in ogni caso nel quale quello che harà acquistata alcuna delle dette spetie, et sorte d' entrature in alcuna delle dette botteghe, et fondachi, o vero in alcuno delli luoghi a quelli aggiunti, et ne harà a partire di quelli, o d' alcuno di essi, possasi ad instantia di esso fare stimare detta entratura, et debbaseli pagare il prezzo insieme con tutte le spese che havesse fatte in detti luoghi secondo la dichiaratione di detti Signori Consoli „

---

(1) *Muratori Antichità Italiche dissert.* 25. *tom.* 1. *Zanon. dell' Agricoltura, Arti, e Commercio tom.* 2. *lett.* 4.

(2) *Statuti dell' Arte della Seta cap.* 102. *pag.* 64. *e seg.* „ De modo quo Lucenses habent sua

propria Ordinamenta, & de aliis circa hæc „

(3) *Pagnini della Decima tom. 2. sez. 5. cap. 3. §. Il medesimo documento.* L'esser descritti alla Matricola di quest' Arte rendeva inoltre capaci i Setaioli, i Tintori, e i Mercanti del godimento dei principali onori, e benefizj della Città.

(4) *Libro di Matricole G pag. 41. e 43.*

Gli Artisti sottoposti oggigiorno agli Statuti dell' Arte di *Porta S. Maria, o della Seta* sono i seguenti „ Setaioli grossi, e minuti: Fondachi, o Ritagliatori di drappi non lavorati da loro: Orefici: Banchieri: Rigattieri: Calzaioli: Armaioli: Bilanciai: Banderai: Fazettai: Ricamatori: Tintori di seta, o refe: Velettai. Si veda il *Savell.* nella sua *Pratica universale §. Arte, e Artieri num. 2.*

(5) Su questa *Rubr.* si veda una *Relazione del dì 17. April. 1612.* la *decis. 18. num. 6. e per tot. av. l' Urceol.* e la *Florentina Intratura 3. Decemb. 1671. av l' Avvoc. Bonaventura Carnesecchi nel Tesor. Ombros. tom. 11. dec. 12.* ove che l' Artefice, il quale paga la pigione non può essere espulso, benchè avesse rinunziato al favore dell' Entratura, qual renunzia non nuoce se non è stata fatta alla presenza de' Consoli per le mani del Cancelliere. Nuocerebbe per altro anche senza l' intervento di questa solennità, qualora fosse stata fatta dopo il Jus acquistato dell' Entratura, come fermò ancora il *Senator Dell' Antelli Assess. sotto dì 22. Maggio 1623. in Causa Mancini, ed Eredi Grazini.* Si veda inoltre la *decis. 27. del tom. 6. del Tesor. Ombros* ove si tratta dei siti congiunti alla Bottega, e del modo da tenersi nell' accrescere, o diminuire la pigione.

Capitolo XVI.

Dello Statuto dell' Arte de' Medici, e Speziali.

E' molto verisimile che l' Arte dei Medici, e Speziali, come quella per cui gli Uomini hanno preso in tutti i tempi, e in tutti i luoghi il più grande interesse, formasse nella Città nostra fin dal tempo di Carlo Magno un corpo, collegio, o università coi suoi particolari regolamenti, e privilegii, giusta il parere di *Niccolò Machiavelli*, e di altri Fiorentini Scrittori. (1)

Ma checchè sia di questo punto d' Istoria Patria, egli è certo che l' Arte de' Medici, e Speziali fu annoverata fra le Arti maggiori allorchè nell' anno 1282 il Comune di Firenze cominciò a reggersi, come abbiamo detto nel *Cap. XIII*, in forma di Repubblica Democratica. Fu però compassionevole lo stato della Medicina, e della Farmacia fino all' anno 1453 nel qual tempo essendo stati accolti in Firenze i Letterati fuggitivi della Grecia, si cominciò a leggere su buoni

Testi a penna gli antichi Naturalisti, ed i migliori Maestri di quest' Arte salutare.

Essa meritò ancora tutta l' attenzione del Governo. Si leggono nel Codice Statutario generale del Comune di Firenze (2) quattro *Rubriche* relative all' Arte de' Medici, e Speziali, la prima delle quali comanda sotto pena di lire cento per ciascheduna volta, che nessun Medico, Cerusico, o altro Professore di medicina, ardisca di andare a curare oltre due volte gl' Infermi costituiti in una età non inferiore ai quindici anni, senza dirgli chiaramente, che si confessino de' loro peccati, e che ordinino, e dispongano delle cose loro. La seconda *Rubrica* vuole, che nessun Medico venga ammesso al Collegio della sua Arte, e ricevuto nelle Botteghe di Spezieria senza essere prima stato esaminato nella scienza medica dai Consoli dell' Arte, o dai loro Esaminatori. La terza *Rubrica* regola la maniera, colla quale i Medici possono contrarre società cogli Speziali in cose appartenenti alla Medicina. La quarta *Rubrica* finalmente dispone, che gli Speziali diano medicamenti buoni, e tengano aperte le loro Botteghe in alcune ore del giorno, anche nei dì festivi.

Lo Statuto poi particolare dell' Arte de' Medici, e Speziali alla *Rub.* 25 *delle Botteghe, e Pigioni* che risguarda la materia dell' *Entratura*, e che noi quì sotto riportiamo, ordina, e comanda, che la sua disposizione si estenda alle cose passate, presenti, e future; ed abbia luogo tanto nella Città di Firenze, quanto nel Contado, e Distretto Fiorentino. (3) Ordina ancora, e comanda che il privilegio dell' *Entratura*, che esso concede ai suoi sottoposti, si estenda oltre le Botteghe anche ai luoghi, e siti congiunti alle medesime, cioè a quelle stanze che fanno un corpo colla Bottega, e non hanno altro accesso che per la medesima. (4) Ordina inoltre, e comanda che il Conduttore, che ha tenuta la Bottega, o altro sito congiunto per cinque anni, non possa contro sua voglia esserne espulso neppur dal Padrone, che volesse servirsi per suo uso di tali luoghi, se non passati due anni dal dì della disdetta; e se prima non gli sia pagato il prezzo dell' *Entratura*, (5) con altri privilegii, e prerogative contenute nella seguente *Rubrica*. (6)

Delle Botteghe, e Pigioni Rubr. XXV. dello Statuto dell' Arte de' Medici, e Speziali.

„ Item ordinato, e statuito che niuno di quest' Arte sottoposto per qualunque modo possa o vero presuma avere, tenere, o vero condurre per se, o altri, fondaco, bottega, o casolare, o vero terreno, o luogo alcuno aggiunto ad alcun fondaco o vero bottega, dalla parte massimamente dinanzi, per qualunque modo, o vero in essa, o in esso per se, o altri stare, o abitare, o arte, o ministero alcuno in essa fare nella quale, o nel quale stia, o abiti, o la quale harà condotto alcuno di questa Arte, o vero in essa, o in esso stessero fra cinque anni dal dì della querimonia di quindi data prossimi passati, se non harà condotto, o preso esso, o essa di volontà di colui, che in essa stava, o stato fosse, o essa havesse condotto, come detto è, per pubblico istrumento; E se alcuno di quest' Arte non avessi rifiutato esso fondaco, bottega, terreno, o luogo in presenza de' Consoli di quest' Arte, o della maggior parte di essi per carta fatta per mano del Notaro di essa Arte,

o di suo Coadiutore; E se colui il quale in essa stesse, o fosse stato, o vero avesse condotta, richiesto dal Signore della bottega, non volesse essa per l' usata pigione tenere, ne' quali casi, o alcuno di essi, possa alcuno torre, e condurre, e chi contrafacessi sieno tenuti i Consoli torre, e non rendere in alcun modo per la pena di fiorini cinquanta d' oro: e nondimeno essa bottega, o vero fondaco, o terreno al tutto fare liberamente rilasciare a quello tale del quale è sopra detto, et esso contrafaciente costringere a restituire, e rifare al detto tale tutte le spese, e tutti i danni, et interessi, i quali esso tale avessi fatto, o in alcun modo patito, o fosse incorso in giudizio, e fuori di giudizio; Et ancora esso costringere a non entrare in tal bottega condennandolo, o multandolo, e divietandolo di stare, siccome a detti Consoli parrà, che si convenga; Et che tutte le spese, le quali bisognasse fare per cagione di alcuna questione, o controversia, che tra l' oste, e alcuno di quest' Arte conduttore di tale bottega, o fondaco nascesse, o fosse in alcun altra Corte, come nella Corte della detta Arte per le dette cagioni, o alcuna di esse,

si faccia per la predetta Arte della pecunia della detta Arte. E questo, che di sopra si dice della rifiutagione abbia luogo se essa rifiutagione non si facessi per paura di minaccia, o per paura massime d' alcuno patto, comandamento, o convenzione fatta, o fatte dal oste, o osti suoi per lo quale, o pe quali fusse la cosa rifiutata; E che niuna rifiutagione che si farà da alcuno de prederti vaglia quando, o dove fussino più compagni se la rifiutagione non sarà fatta per la maggior parte de' compagni che quella, o quello haranno condotto; Salvo per innanzi la rifiutagione debba richiedere il compagno colui che essa, o alcuno di essi vorrà per se per quel prezzo che ne potrà avere da altra persona. Ma se più fratelli, o vero compagni insieme avranno condotto alcuna bottega, o fondaco, o terreno, o vero in essa saranno stati, e poi si vorranno dividere, e non saranno in concordia del modo della divisone della detta bottega, o vero per essa cagione quistione fosse fra loro, possano, e debbano i Consoli della detta Arte a petizione di essi compagni, o fratelli, o di ciascuno, o di alcuno di loro stimare, o fare stimare a danari la ra-

gione dell' entratura di tale bottega, o fondaco, e facciansi la sorte sopra esso, ed a chi per sorte toccherà rimanga, e concedasi tale entratura, e ragione di entratura con gravezza di ristorare i fratelli, o vero i compagni secondo il modo che si faranno dette sorti. E che niuna rifiutagione che si farà per li uomini della detta Arte da alcuno de predetti luoghi, o cosa vaglia, se prima non sarà approvata pe Consoli, e Consiglieri di detta Arte, o da due parti a segreto squittinio a fave nere, e bianche con giuramento di ciascuno di loro per lo Notaio, o sia Coadiutore rettamente, e secondo la loro pura coscienza, ma abbiasi come fatta non spontaneamente, ma per paura, e sia per non fatta. Et se per alcun tempo fral Signore, o vero oste, et alcuno di questa Arte conduttore, e pigionale di alcuna bottega, fondaco, o vero terreno dopo finito il tempo, e termine dell' allogazione fatta, lite, o differenzia alcuna occorresse, che si dovesse di tale bottega, fondaco, o terreno maggiore, o minore pigione che di indi sia consueta doversi, e di questo venisse querimonia a Consoli di detta Arte, sieno tenuti essi Consoli più tosto

potranno fare richiedere, e seco avere almeno sei di più prossimi vicini di tale bottega, o fondaco, e con giuramento da loro cercare se maggiore, o minore pigione che usato sia si debba, la quale cercagione fatta decidino, e definischino detti Consoli come alla loro pura coscienza parrà che convenga; alla definizione, e decisione de' quali stare si debba per tali querelanti: E che della predetta minorazione, o accrescimento di tal pigione non si possa o debba fare alcuna lite, o questione fra cinque anni, poichè una volta sarà mossa, e decisa. E che se alcuno di quest' Arte conduttore, o pigionale di alcuna bottega, o fondaco più oltre condurre, o tenere non vorrà tale bottega, fondaco, o terreno, sia tenuto dirlo innanzi, o per lo messo dell' Arte farlo notificare al Signore, o vero oste almeno per sei mesi innanzi in tal modo che apparisca negl' atti di dett' Arte. E se il Signore, o vero oste alcuna bottega, o fondaco, o terreno di tali botteghe, fondachi, o terreni, in tutto, o in parte ancora per se, o per sua abitazione, o vero per suo lavorio, o arte, o ministerio in essa, o in esso fare, o esercitare vorrà contro la

volontà di colui, che in essa, o in esso stare, o lavorare, o in esso condotto, o condotta troverà, non possa però cacciare tal conduttore o pigionale residente in essa, o in esso, ne da lui torre, o in essa, o in esso alcun Arte esercitare, per se, o per altri, o essa in alcun modo tenere, se non passati prima due anni dal dì che il detto suo volere harà notificato, o vero per il messo, per parte de' Consoli di detta Arte harà fatto notificare, e predire a tale conduttore, e pigionale, o altri stesse, o risedesse, una volta in persona, o due volte sotto diversi dì alla casa della sua abitazione, con relassazione della cedola di tale notificazione in tal modo, che negl' atti di detta Corte apparisca; e di questo si stia al rapporto del messo: E se prima non harà pagato, e restituito a tale conduttore, o pigionale ciò che sarà deliberato pe Consoli, e Consiglieri di detta Arte, e per la maggior parte di essi a lui doversi per restituzione, e compensazione di ragione di entratura che in essa, o in esso avesse. E chi contro farà, o attenterà sia condannato pe' Consoli di detta Arte all' Arte predetta in fiorini cento d' oro, e sia tenuto, e debbasi costrin-

gere, e gravare si possa realmente, e personalmente a dare, e pagare a detto conduttore, o vero pigionale quello, e quanto, e secondo che sarà deliberato pe' Consoli di detta Arte per suo doversi per ristoramento, o vero compensazione predetta. La quale tale deliberazione, i Consoli, e Consiglieri di detta Arte sieno tenuti, e debbino sotto virtù del loro prestito giuramento vegniente il caso predetto incontinente poichè di questo essi Consoli ne saranno richiesti, a buona fede secondo la loro coscienza fare. La qual deliberazione così fatta si mandi ad esecuzione, e mandare si possa contro la persona, e beni di tali osti, o vero Signori come se fosse sentenza giuridicamente, e direttamente data pe' Consoli di quest' Arte; e nondimeno osservate, o non osservate le predette cose, o pagata, o non pagata la pena predetta, niuno possa o debba indi a dieci anni allora prossimi avvenire condurre, o tenere tale bottega, o fondaco non rifiutato, o in esso stare, o Arte alcuna esercitare, o fare esercitare senza la volontà, o espressa licenza de Consoli dell' Arte predetta, e delle due parti di essi, della quale apparisca per mano del No-

taro di detta Arte, o del suo Coadiutore, e se prima richiesto il detto primo conduttore, o pigionale cacciato, o li suoi eredi di tal bottega, o vero fondaco, o terreno per l' usata pigione condurla non vorrà, della quale richiesta ancora apparisca per gl' atti di detta Arte sotto la pena di fiorini cento di oro da ciascuno che contrafacessi per i Consoli della detta Arte da esserli tolta, et alla detta Arte per l' una metà, et al detto cacciato, o vero primo conduttore per l' altra metà doversi applicare. E ciò che di sopra è detto del Signore, o vero oste, il quale ancora per se medesimo, o per sua abitazione tale bottega, o fondaco vorrà, si intenda ancora, e luogo abbia in ciascuno, che alcuno, o alcuna di tali botteghe, o fondachi, o terreni totalmente, o particolarmente di nuovo comprerà, o per qualunque titolo, o ragione, o modo acquisterà, ed essa, o esso totalmente, o particolarmente per se medesimo, o per sua abitazione, o per suo lavorio, o arte, o ministerio in essa fare, o esercitare vorrà, contro alla volontà di colui il quale in essa stare, o vero in essa condotta avere troverà ec. E se alcuno fittiziamente comprerà, o per qua-

lunque altro fittizio colore, o titolo alcuno di tali botteghe, o fondachi, o terreni acquisterà, non possa, nè debba in niun modo cacciare il conduttore, o pigionale di tale bottegha, o fondaco, o stanze risedente in essi, o in essa, o essa da loro torre, o a lui questioni, o novità fare o movere sotto la pena di fiorini cento d' oro da lui pe Consoli di detta Arte da esserli tolta, et alla detta Arte per l' una metà, et a tale conduttore, o pigionale per l' altra metà doversi applicare, e nondimeno sia tenuto, e debba lasciare, e possa, e debba esser costretto pe Consoli della detta Arte a lasciare esso conduttore in essa stare, e risedere, condennando, e multando colui una volta, e divietandolo dell' Arte, come a Consoli della detta Arte parrà che si convenga. Et intendasi ogni compra, e ciascuna acquisizione la quale si facesse d' alcuna di tali botteghe, o fondachi, o terreni fittizia, e non vera per insino a tanto che, come di sopra si dice della rifiutazione, non sarà per vera approvata pe' Consoli, e Consiglieri di detta Arte. E se fra 'l detto tempo de detti cinque anni quello al quale gli fusse tolta alcuna di tali botteghe dinanzi a

detti Consoli di detta Arte non si rammaricasse, o fosse doluto di essa in tal modo che apparisca negl' atti di detta Corte, da indi innanzi non sia udito nè alcuno per lui, o chi da lui alcuna ragione pretendesse. E se alcuno di quest' Arte non pagherà all' oste la pigione usata al termine dovuto, sieno tenuti i Consoli della detta Arte a petizione di qualunque oste tale non pagante costringere, e gravare per ogni modo con effetto quello, e quegli non volenti pagare quello, che debbano agl' osti loro, et ancora dare, e prestare sufficienti mallevadori di pagare la pigione che doveranno pagare per lo tempo avvenire, se quel tale quel fondaco, o bottega, o terreno tenere vorrà. Il qual pagamento se non farà, almeno fra un mese di poi si doverà fare il detto pagamento; et i quali mallevadori se non pagheranno fra il termine che sarà assegnato per i Consoli della detta Arte, il qual termine non possa passare più di due mesi dal dì che delle predette cose la petizione, o vero querimonia per scritto sarà porta a Consoli, sieno tenuti essi Consoli incontanente sotto virtù del loro prescritto giuramento ne' detti casi, e ciascuno di essi

dare, e concedere licenza all' altro, et agl' altri, et a cui, et a quali vorrà, o vorranno logare, o allogare, e da ciascuno condurre, o tenere tale bottega, fondaco, o terreno dummodo in ciascuno de predetti casi tale, o tali di nuovo toglienti, o conducenti, o vero qualunque acquistante pagherà prima al conduttore che starà, o vero che stare, o abitare trovasse in tale bottega ogni, e tutto quello che se gli converrà per prezzo della ragione dell' entratura di tale bottega, o fondaco, o terreno: la quale, o le quali tal primo conduttore, o vero residente aveva, o vero a esso si apparteneva per ragione, o vero per vigore d' entratura; E se di tal prezzo fosse questione, si stia, e stare si debba della quantità di tal prezzo alla dichiarazione de Consoli della detta Arte, o delle due parti di essi, o vero per coloro a quali le dette parti lo commetteranno.

E tutte le predette cose si stendino alle cose presenti, passate, e che verranno, e luogo abbino sì delle botteghe, fondachi, o terreni esistenti fuori della Città, Contado, e Distretto di Firenze, come nella Città di Firenze. E chi qualunque, o alcuna di dette botteghe, o

terreni contro al volere del suo conduttore, o vero in essa stante, o residente, il quale sia di quest' Arte, e senza licenza de' Consoli di quest' Arte fra il tempo della allogazione, o innanzi che sia legittimamente rifiutata condurrà, o vero torrà, o torre farà, o in essa starà, o arte alcuna eserciterà, o esercitare farà ancora se fosse Signore di tal cosa, o matricolato in qualunque altra Arte della Città di Firenze, s' intenda essere, e sia quanto a ogni questione, controversia, e lite che fra lui, et esso primo conduttore, o vero cacciato per dette ragioni, o alcuna di esse per qualunque modo nascesse, sottoposto alla iurisdizione della detta Arte, et al Foro, et iurisdizione de' Consoli di essa; e d' essa possino i detti Consoli fralloro conoscere, difinire, et terminare come se fosse matricolato, e descritto nella matricola di quest' Arte. Et ancora qualunque di quest' Arte, che alcuna bottega, fondaco, o terreno contro alla volontà del suo conduttore, o vero in essa stante il quale sia d' alcuna altra Arte della Città di Firenze, e senza licenza de' Consoli di tale altra Arte, o della maggior parte di essi fra l' tempo della allogagione, o innanzi che

sia legittimamente refiutato, condurrà, o torrà, o farà torre, o in essa starà, o arte alcuna eserciterà, o esercitar farà, ancora se esso di quest' Arte fosse Signore di tal cosa, s' intenda essere, e sia quanto alla detta questione, lite, o controversia che fra loro, et esso primo conduttore o vero cacciato per dette cagioni, o alcuna di esse per qualunque modo nascesse, sottoposto alla iurisdizione di essa tale Arte, et Uficio, e cognizione' de Consoli della detta altra Arte, e d' essa possino essi Consoli della detta altra Arte fra loro cognoscere, difinire, e terminare come se matricolato, e descritto fosse nella matricola di detta tale altra Arte &c.

„ E queste cose ancora abbino luogo sì delle botteghe, e fondachi esistenti fuori della Città, Contado, e Distretto di Firenze, come nella Città di Firenze &c. „

---

(1) *Storia Fiorentina lib.* 1. Ved. *Pagnini della Decima tom.* 2. *sez.* 1. *cap.* 5. §. *Era stata, e sez.* 4. *cap.* 2. §. *Il primo. Salvetti Antiquit. Florent. ad quartum Statut. Lib.* §. 37. *pag.* 259. Da varie *Portate* fatte al *Catasto* del 1427. si rileva, che molti erano i ricchi Negozj di Spezieria aperti

nella Città di Firenze, e grande era il traffico delle droghe, ed altri simili generi, che vi si faceva, non tanto pel consumo del Paese, quanto per lo smercio in Paesi stranieri. I prezzi di questi generi sono notati ne' due Trattati di *Francesco Balducci*, e di *Giovanni da Uzzano*, de' quali fa menzione il *Pagnini della Decima tom.* 11. *sez.* 6. *cap.* 6. §. *Quanto*.

(2) *Lib. IV. Tract. & Mater. Consul. Art. & Mercat. rubr.* 52. 53. 54 *&* 55.

(3) Si veda la *Consultazione* del già meritissimo Sig. *Avvoc. Gio. Paolo Ombrosi* nella *Praten. Præt. Exemptionis*, *& Retractus in Causa Zarrini*, *e Romiti art.* 2. secondo la quale fu deciso in prima Istanza dall' *Audit. Forti Vicario Regio di Prato nell' Aprile dell' anno* 1773, e in seconda Istanza dall' *Audit. Giuseppe Bizzarrini*.

(4) Come dichiara il *Motivo dell' Assess. Carnesecchi dell' anno* 1671. *num.* 10. *e* 11. stampato nel *Tesor. Ombros tom.* 11. *dec.* 12. Si veda la *Consultazione del Sig. Avvoc. Bernardo Lessi* nella *Praten. Prælationis* nella detta *Causa Zarrini*, *e Romiti* §. *Poichè oltre*, *es egg.*

(5) Con dette due condizioni può sempre espellersi il Conduttore dalla Bottega, o Sito congiunto quando il Padrone vuol servirsene per se medesimo, non reputandosi la conduzione quinquennale conduzione a lungo tempo capace di trasferire nel Conduttore l' utile dominio, *Florentina Intraturæ* 5. *Decemb.* 1619 § *Non etiam av. l' Audit. Antonio Diaspinto Relat.*

Non altro diritto al Conduttore che ha tenuta la Bottega per cinque anni concede questo Statuto, che un certo Jus di poziorità, cioè d' esser preferito nella conduzione agli altri, qualora pa-

ghi la stessa pigione, *Angel. cons.* 2. *in fin. d. dec. av. Diaspinto* §. *penult.*

L' Entratura di quest' Arte non si perde, benchè il Conduttore abbia tenuta serrata la Bottega, e non pagata la pigione, potendo soltanto queste cause dar dirirto al Padrone di locare ad altri la Bottega, ma non già di privare l' Entratutario del prezzo dell' Entratura da esso acquistata o col tempo, o colla compra, *Rota nostra lib. mot.* 104. *pag.* 265. *vers. nec obstat*. Sù questo Statuto scrisse l' *Asinio* nel suo *Voto in Causa Rapetti, e Rustici*.

(5) Le Persone sottoposte a quest' Arte, ed Università sono Medici, Cerusici, Empirici, Barbieri, Merciaj, Spadaj, Cappellaj, Berrettaj, Sellaj, Stagnaj, Orpellaj, Cartolaj, Cartaj, Coltellinaj, Bicchieraj, Fiascaj, Borgiaj, Lanciaj, Pallaj, Libraj, Brachieraj, Lanternaj, Pettinagnoli, Profumieri, Acquacedratai, Ceraioli, Faimmagini, Stovigliaj, Velettaj, Vagliaj, Stacciaj, Pettinastracci, Imbiancatori, Guainaj, Mascheraj, Vendi spaghi, canapi, e funi, Vendi bambagia soda, e cotone, Minugiaj, Liutaj, Ciurmadori, e Battilori. *Ved.* il *Savell.* nella sua *Pratica* §. *Arte, ed Artieri num.* 6. ove cita il *Bando de'* 12. *Novemb.* 1574. *in fin.*

Fra i sottoposti a quest' Arte si sono nominati i *Barbieri*, venendo essi pure compresi nel medesimo Statuto de' Medici, e Speziali, come meglio risulta dall' altra *Rubr* 37. nella quale si prescrive a quali cose specialmente sono tenuti li Barbieri. Si veda la *Florentina Intratura* 6. *Septemb.* 1723. *av. l' Audit. Manilio Urbani in Causa Zoppi, e Barducci*, ove che li Statuti, i quali accordano l' Entratura, comprendono anche le Arti mecca-

niche consistenti nel solo ministero del corpo, e che lucrano colla propria industria, e fatica, come fanno i Barbieri, senza alcuna compra, e mutazione di merci nella loro forma, come succede nei Mercanti, ed Artefici.

Si sono ancora nominati i *Merciaj* Ma pare, che i Merciai, de' quali parla lo Statuto *pag.* 66. siano quelli che vendono ferri, ed altri metalli, quoiami, vasellami di terre cotte, vetri, chincaglie, ed altre simili mercanzie; E in conseguenza non siano i Merciaj de' nostri tempi, il mestiero de' quali, secondo l' oculare esperienza propriamente consiste nel tenere, e vendere cose minute attenenti al vestire, come telerie, nastri, stringhe, cappelli, e simili. *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *Persuaso, e* §. *Ma nel caso, e seg. av. l' Avvoc. Guerrazzi*, ove dice non sapere a qual altro Statuto possano esser soggetti i *Merciaj*, nè essere stato in quel caso allegato un diverso Statuto da quello de' *Medici, e Speziali*. *Ibid.* §. *Se poi*.

Nei principi del Secolo, ed anche nei tempi posteriori l' Arte dello Speziale abbracciava anche quella di Confetturiere, e tutto ciò che di presente si pratica dai Confetturieri era allora praticato dai soli Speziali. Così riflette il Sig. *Avvoc. Giuseppe Poschi* nel suo *Voto in Florentina Intraturæ* 15. *Martii* 1786. §. 22.

Le Leggi, e gli Ordini dell' Arte de' Medici, e Speziali per ciò che riguarda la loro ammissione sono state preservate dall' *Editto del* 1770. §. 8, che riportiamo in fine del presente Opuscolo.

Lo Statuto di quest' Arte esistente nell' Archivio delle Riformagioni, e in quello del Tribunale Esecutivo di Mercancia, è scritto in caratteri così

poco intelligibili, che non si garantisce per esatta la copia della *Rubr.* che da noi si riporta.

Capitolo XVII.

Dello Statuto dell' Arte de Vajai, e Quojai.

Una delle Arti maggiori, e che forse da tempo remotissimo averà avuto in Firenze il suo Corpo, o Collegio con particolari regolamenti, e privilegii, è certamente l' Arte *dei Vajai, e Quojai*; Arte sommamente stimabile per la sua antichità, ed utilità grande negli umani bisogni. Infatti le Pelli degli Animali sono state i primi abiti degli Uomini: Gli antichi Profeti del Popolo Ebreo erano coperti di pelli di Capra, o di Pecora; ed *Esiodo* antichissimo Poeta, che da alcuni Scrittori si dice contemporaneo di *Omero*, consiglia, che all' avvicinarsi della fredda stagione si cuciano insieme delle Pelli di Animali con dei nervi di Bove per guardarsi dalle pioggie. Anche nella nostra Toscana, e per l' Italia tutta furono in uso per vestirsi

le pelli degli Animali, come ce lo dimostra il Poeta Dante, allorchè nella sua divina Commedia (1) introduce *Cacciaguida*, uno dei suoi antenati che viveva nel Secolo XII. a parlare della semplicità, e frugalità degli antichi Fiorentini, i quali erano contenti di un semplice vestito di pelle senza alcuno adornamento. (2) Ma nei tempi posteriori crebbe tanto il lusso, e la delicatezza, che furono in usanza per tutta l' Italia le pelli anche più rare, e preziose, come ce lo attesta il dottissimo *Muratori* (3) Gli abitanti di qualche civiltà in Firenze si servivano del Cappuccio di Vaio, o di altra pelle più ricca, e ne foderavano le loro vesti talari; e fra i Nobili, e i ricchi non era punto rara la guarnizione degli abiti con ermellini, zibellini, martore, ed altre pelli preziose straniere: Ma oltre l' uso delle pelli per verstirsi, grosso traffico ancora si faceva dai Fiorentini di altre specie di pelli per calzare, per le armature, a per altre simili occorrenze. (4)

Non è dunque maraviglia, se nello Statuto generale del Comune di Firenze si leggono parecchie *Rubriche*, che regolano un Arte così importante, qual' è quella dei Quojai. e Pellicciai, affinchè

nel suo credito si conservasse (5); Come pure non è maraviglia, se lo Statuto particolare di quest' Arte alla *Rub.* 22 seguendo gli ordini antichi a benefizio dei suoi Artefici, accordasse loro molti privilegii, e fra gli altri quello di non poter esser rimossi contro loro voglia dalle Botteghe, Magazzini, Fondachi, Concie, Casolari, o Stanze tenute per un quinquennio a pigione, se non passati due anni prossimi futuri dal dì che per via dell' Arte fosse loro notificata dal Padrone la disdetta, e con che questi ancora paghi all' Artefice espulso il prezzo dell' *Entratura* ogni qualvolta servir si voglia dei predetti luoghi, o siti per esercitarvi lo stesso mestiere (6) con altre particolarità, che si trovano contenute nella seguente disposizione. (7)

Delle Entrature delle Botteghe de' Quojaj. Rubr. XXII.

„ Ancora seguendo in ciò gl' ordini antichi a benefitio degl' artefici trovati, et acciò, che ciascuno, che dura fatica a fare un avviamento possa sperare di godesselo, statuirno, et ordinorno, che nessuno de' matricolati, o sottoposti a

questa Arte possa, ardisca, o presuma per se o per altri, o sotto alcuno quesito colore, salvo quanto di sotto si dirà, condurre, torre, havere, o tenere a pigione, fitto, o in altro modo, o sotto altro simil titolo alcuna bottega, magazzino, fondaco, concia, casolare, o stanza ad uso di bottega ridotta, la quale habbia condotta a pigione, et nella quale stia, et sia stato, et habitato per anni cinque continui almeno, alcuno de matricolati, o sottoposti ad alcuna delle 21 Arte della Città di Firenze, o suo antecessore di che quel tale sia erede, senza espressa licenza di detto detentore, o salvo, che ne' modi infrascritti.

„ Et così nessuno de matricolati, o sottoposti ad alcuna delle dette 21. Arte della Città di Firenze, ne altra persona possa condurre a pigione, o torre per alcuno de modi soprascritti alcuno de predetti siti, il quale sia condotto, et nel quale stia, et sia stato per cinque anni continui alcuno de matricolati, o sottoposti a questa Arte, o alcuno suo, di chi egli sia suo erede infra dua anni prossimi futuri dal dì che per via della detta Arte gli sarà a istanza del padrone notificato, che non intende, che duri più

oltre detta locazione, se già tal nuovo conduttore non la conducesse di volontà di detto primo conduttore nel principio della sua condotta, et secondo l' ordine infrascritto havesse renuntiato al benefitio del presente Statuto, o vero se dipoi detto primo conduttore per istrumento, o scritta di sua mano propria havrà dichiarato non volere più tal bottega, o sito, o veramente se prima il padrone del sito per via dell' Arte havrà fatto a detto conduttore, o suo descendente la soprascritta, o infrascritta notificazione, et protesto, et saranno passati li tempi ch' in quelle apporre, et assegnare si devono sotto pena di lire cento piccioli a chi condurrà, et a chi condurre farà, applicate per una quarta parte al Fisco, et Camera Ducale, per un quarto alla detta Arte de Maestri de Cojai, et per un quarto al primo conduttore, et per un quarto a Consoli, che tal pena riscuoteranno; nella quale pena s' intenda incorso ipso iure, che gli sarà notificato ad instantia del primo conduttore, che non conduca, o havendo condotto, che infra otto dì all' hora prossimi futuri renuntii alla condotta fatta, et non lo molesti.

„ E se passato, che sarà detto tempo egli havendo condotto non havrà fat-

to la detta renuntia per contratto da rogarsi, o per mano del Cancelliere de Consoli dell' Arte, dove tal causa s'agiterà, o da altro Notaio, et a detto Cancelliere portatone fede in autentica forma, et nondimeno tal nuova locatione, et condutione non vaglia, et non pregiudichi in modo alcuno, et quanto sia per l' interesse di detto primo conduttore, o suoi eredi non possa per quello essere forzato detto primo conduttore, o suoi eredi a rilassare detti beni, se non passati due anni dal fine della fatta notificazione, o più oltre, se più oltre durassi il tempo della locatione espresso, anzi sendone stato cavato, possino, et devino li Consoli avanti a quali tal lite sarà, et ogn' altro Magistrato della Città di Firenze per virtù del presente Statuto de facto, et senza strepito, et figura di giuditio cominciando etiam dalla cattura della persona, constringere ogni nuovo conduttore, possessore, detentore, et occupatore di tali beni a quelli relassare effettualmente, et prestare, et prestino al primo conduttore potestà, et facultà di potere effettualmente ritornare in possessione di quelli, et in oltre costringhino tal nuovo occupatore a rifare a detto

primo conduttore, o suoi eredi tutti li danni, spese, et interessi nella lite, et fuori, patiti, et da patirsi per lui fino al dì, che tornerà in possessione di detti beni, et etiam le spese del soldo ai Procuratori, et Avvocati, et di levare contratti, et statuti, et disagj patiti per non essere stato a bottega, tutto alla dichiaratione, et tassatione de' Consoli, avanti a quali tal causa s' agiterà.

Et perchè egl' accade spesso, che si fa una condotta d' alcuno de' beni predetti per più compagni, et per più fratelli, et perchè quel che appartiene a molti non par dovere, che uno lo possa dissipare.

Però deliberorno, che in tali casi alcuna renuntia, che si faccia, eccetto quella, che si può secondo l' ordine infrascritto fare quando si conduce un sito, non vaglia se non per quel, che l' haverà fatta, et gl' altri restino nelle lor ragioni, come se per loro fatta non fusse, etiam che quello, che farà tal renuntia habbia o havesse il compromesso, et autorità di fare tutti li fatti di bottega, dichiarando, che questa habilità, et facultà s' intenda solo a quelli, et per quelli compagni, o fratelli, li quali sa-

ranno espressamente nominati nel contratto, o scritta della locazione, o loro descendenti, et eredi, ne basti dire il tale conduce per se, et suoi fratelli, ma siano nominati, et presenti alla condotta, altrimenti sia come se la presente habilità fatta non fusse.

„ Et se saranno più fratelli, et compagni, li quali habbino condotti alcuni tali beni a comune, et venendo alle divise non fussero tra loro d' accordo a chi rimaner debba, devino li Consoli di detta Arte, a richiesta, et volonta d' alcuna delle Parti costringere l' altra, o a chiamare stimatori, che stimino tale entratura, o trarre a sorte a chi la tocchi, et chi ha a rifare rifaccia; ovvero devino porre ciascuno di loro un prezzo per quanto egli la vuole; et a chi più ne da rimanga, o in altro modo, secondo che a detti Consoli parrà più commodo, et ciò che per loro sarà deliberato, vaglia, et tenga, et devasi osservare da ciascheduno.

„ Et se finito l' tempo d' una Locazione il Padrone de' Beni locati dicesse venirsene più pigione, et non fussero daccordo, non possa però detto conduttore, o suoi eredi essere cacciato, ma

deva il locatore, o suoi discendenti, et successori venire a Consoli di detta Arte, et domandare per via ordinaria, che la detta pigione si cresca, et riduca a dovere, et li Consoli havute a loro le Parti ne le potendo concordare, habbino fede probabile di quello, che pagono di pigione le botteghe, et siti convicini a quelli, de quali si disputa, et trovando la cosa non essere giusta, la regolino come pare loro che stia bene, et per cinque anni prossimi dipoi non si possa tal prezzo di pigione alterare, se non di consenso delle Parti.

„ E perchè così come gl' è provveduto, che a nessuno de sottoposti a detta Arte possa esser tolta la bottega di subito, così pare ragionevole, che ne eglino possino lasciare di subito un sito voto, però statuirno, che nessuno de matricolati, o sottoposti a detta Arte possa lassare alcun tal sito, o bottega nella quale fusse stato oltr' a cinque anni, di subito, se già ciò non seguisse di volontà del Padrone di quella, ma deva lassarla a tempi convenienti, che sono al Maggio, et al Novembre, et almanco per mesi sei avanti la fine della locatione, ovvero il dì, che rilassiare la vuole

deva per via della detta Arte notificare al Padrone, come da tale tempo in la non vuole più perseverare in detta locatione, et lassandola prima che siano passati detti sei mesi, sia obbligato a pagare sempre la pigione che corre, come se l' habitasse, et la locatione durasse, perchè per virtù del presente Statuto deliberano, che come alcuno sarà stato in una bottega, o sito più che anni cinque s' intenda la sua locatione durare per essere sempre obbligato a pagare la medesima pigione fino che non la disdirà per via di detta Arte, et sei mesi poi, se già non havessero altrimenti le Parti convenuto insieme.

„ Et perchè li siti delle botteghe non patischino, statuirno, che nessuno possa condurre botteghe residenti, sopra Strade maestre per tenerle serrate senza licentia del Padrone, et tenendole più di due mesi, possa il padrone notificare a tal conduttore, che o infra un mese apra, et s' eserciti, o faccia esercitare alcuno esercitio in tal bottega, o le ne rilassi, et passato detto tempo, et non fatto quanto di sopra, intendasi quel tale havere persa ogn' entratura, che haverà su detta bottega, salvi però sempre li

giusti impedimenti, a dichiaratione de Consoli di detta Arte per li tempi esistenti, et non obstante il disposto di sopra.

„ Et se alcuno padrone vorrà tutto, o parte d' alcuno di tali siti, et dica di volergli per se proprio et per suo uso, non possa ciò fare mentre che dura il tempo prefisso nella locatione, et se non sono ancora passati sei mesi dal dì che egli notificherà, come egli vuole tal bottega per se, potendo per via dell' Arte notificarlo tanto innanzi, che li sei mesi predetti si consumino nel tempo della locatione, et etiam non lo possa fare, se oltre alle cose soprascritte volendovi fare del medesimo mestiero, che vi fa quello è in possessione, non paga al detto pigionale quel tanto, che da Consoli di detta Arte sarà giudicato convenirseli per bene andata dell' avviamento fatto, et per ricompensa del danno, che gli fa.

„ Et chi contrafarà al disposto di sopra in qualsivoglia de precitati casi s' intenda ogni volta caduto in quella pena, che a Consoli parrà, et piacerà, et alla conservatione dell' indennità del conduttore.

„ Et tutto quello, che di sopra si dice, et dispone dell' hoste, et padrone delle botteghe, et siti predetti intendasi ancora detto per quelli, che di nuovo comprassero libero, o conducessero a linea, vita, o in alcun altro modo che a lungo tempo si chiami, li quali possino però non obstante il disposto di sopra fare tali compre senza incorrere in pena alcuna purchè non molestino, o per quelle pregiudichino in parte alcuna al conduttore predetto se non quanto, et come è lor concesso per virtù del presente Statuto come a proprietari, et possino sopra di ciò per l' esecutione, et osservanza di quanto si contiene nel presente Statuto, procedere contro a ciascuna persona etiam non matricolata, ne sottopost' a quest' Atte, che togliesse, o torre volesse, inquietasse, o molestasse alcuno de matricolati, et sottoposti a quest' Arte, et così in virtù del presente Statuto s' intenda data facultà a tutti li Consoli dell' altr' Arti della Città di Firenze di procedere per l' osservanza di quello contra tutti li matricolati, et sottoposti a questa Arte, li quali cercassero di torre le botteghe a loro matricolati, et sottoposti.

„ Et il privilegio del presente Statuto, o d' alcuna sua parte non vaglia, et non giovi a quelli li quali nel contratto della condotta, che faranno col loro locatore, renuntieranno espressamente al benefizio di questo Statuto, et che d' accordo venendo a Consoli di questa Arte faranno tale renuntia approvare per loro partito da ottenersi secondo gl' ordini da rogarsi per il Cancelliere di questa Arte o suo Coadiutore, et ogni renuntia fatta, o che si facesse di tale benefizio senza tale approvatione, et partito non vaglia, et sia ipso ipso iure nulla, et habbisi per fatta per forza, timore, o inganno, et ogni giuramento, che vi fussi posto, si reputi posto in fraude, et non vi s' attenda in modo alcuno, etiam che nel contratto il Conducente havesse promesso non domandare l' assolutione del giuramento.

„ Et perchè il presente Statuto non essendo limitato potrebbe dare materia a pigionali di non pagare, o almeno differire in lungo il pagare le pigioni, al che, come è giusto, volendo riparare, statuirono che ogni volta, ch' alcuno pigiona o possessore havrà debito con il locatore, o padrone de beni due paghe di pi-

gione di sei mesi, o tanta somma, che faccia detti sei mesi sia lecito al padrone notificare a tale detentore, che infra quindici dì gli paghi tutta detta pigione, et egli dia un mallevadore per il resto dell' anno, altrimenti intende la locatione essere finita; la quale notificatione si deva fare per via della Corte di detta Arte, et il mallevadore deva essere sufficiente all' approvatione de Consoli di quella, et passato detto tempo, et non fatto quanto di sopra, intendasi il detto tale detentore havere perso circa l' entratura, et detentione di detti beni ogni favore, che le venga fatto dal presente Statuto, et da alcuna sua parte, et sia per lui, come se questo in parte alcuna di tal materia non trattasse, et possa detto padrone fare di detti beni il volere suo, come se detto conduttore, o detentore sopra quelli non havesse acquistata alcuna entratura.

„ Questo dichiarato, che dove fussero più compagni o fratelli, alli quali secondo la dispositione del presente Statuto, si competessi il benefitio dell' entratura la sopradetta notificatione non pregindichi, et non nuoca loro in modo alcuno, se già espressamente, et nomi-

natamentè non sarà lor fatta, perchè statuirono, che la detta notificatione solamente pregiudichi a quelli, alla persona, o casa di sola habitatione de' quali nominatamente sarà fatta, et non agl' altri interessati, et li Consoli di detta Arte devino per debito loro, et di loro uffitio fare osservare il presente Statuto a ciascuno sanamente, et a buona fede, et remossa ogni cavillosa, et sinistra interpretatione. „

---

(1) *Canto XV. del Paradiso.*

(2) *Giovanni Villani Storie lib. 6. cap. 71.* ove fa una pittura della parsimonia de' Fiorentini dell' anno 1260. Si veda ancora *Ricordano Malaspina Ster cap. 161.*

(3) *Antichità Italiche tom. 1. dissert. 25.*

(4) I Luoghi d' onde venivano queste pelli, ed i prezzi ai quali si vendevano in Firenze sono distintamente notati nella Portata fatta al Catasto del 1427. da Simone di Niccolò di Bruno Manovelli, *Filza del Catasto dell' anno 1427. Quartiere S. Spirito Gonfaloue Scala.* Si veda *Pagnini della Decima tom. 2. sez. 6. cap. 6. §. Ma oltre.*

(5) *Lib IV. Consul. Art. & Mercat. rubr. 56. de Pellizzariis*, e dalla *rubr. 73.* alla *rubr. 84. de Calzolariis.*

(6) Questo Statuto, come ancora altri, e precisamente quello *de' Fabbricanti* simile in tutto al presente, come osserva la *Florentina Intratura* av.

l' *Avvoc. Guerrazzi* § *ult.* non imposero al Padrone l' obbligo di pagare al Conduttore il prezzo dell' Entratura, o sia l' avviamento, se non quando volesse servirsi della Bottega per esercitarvi il medesimo mestiere, mentre volendovene esercitare un diverso, non gli giovcrebbe quell' avviamento, e migioramento procurato dal primo Conduttore, ed Artefice, *Florentina Intratur.* 5 *Decemb.* 1619. §. *Unde aliqua av. l' Audit. Diaspinto*, ove trattasi del presente Statuto *de' Vajai, e Quojai rubr.* 22. §. *E se alcuno*, e la *Florentina Intratur.* 24. *Aug.* 1784. § *Tale miglioramento av. l' Audit. Macioni Relat.*

(7) Per sollevare le manifatture di quest' Arte utilissima da tutti i possibili aggravj, fu ordinato con Benigno Rescritto de' 2 Settembre 1767. che restassero abolite le tasse delle matricole appartenenti alla Cassa di quest' Arte de' *Vajai*, e *Quojai*, per potere esercitare alcuno dei mestieri sottoposti all' Arte medesima dentro la Città di Firenze, suo Contado, e Distretto, fermo stante però il solito obbligo di farsi descrivere ai Libri delle Matricole. Si veda la *Notificazione de' 5. Ottobre* 1767. colla quale venne pubblicato il suddetto Sovrano Rescritto; e la *Legge generale del* 1770. riferita in fine del presente Opuscolo, la quale concesse lo stesso benefizio a tutte le altre Arti, e Manifatture dello Stato.

Gli Artefici soggetti allo Statuto di quest' Arte sono Vajai, Quojai, Pellicciai, Calzolaj, Guantaj, Valigiaj, Corteggiaj, ed altri Manifattori che adoperano pelli, fra i quali anche i Libraj, benchè questi siano soggetti ancora allo Statuto dell' Arte de' Medici, e Speziali.

CAPITOLO XVIII.

Dello Statuto dell' Arte Por S. Piero, e Fabbricanti.

L' Arte dei Fabbricanti era una delle Arti *minori*. In essa, come abbiamo accennato parlando dei Collegii delle Arti, e dei loro Statuti, furono incorporate varie delle quattordici Arti minori, e ne fu fatto un sol Corpo, Università, e Consolato; lo che successe, come ci narra il *Varchi*, nell' anno 1534, nel qual tempo fu fatta una Provvisione, in virtù della quale l' Arte dei *Fabbri*, *Chiavajoli*, *Maestri di murare*, *Corazzaj*, e *Legnajuoli*, venne a constituire un sol Corpo, o Collegio (1). In virtù poi della Provvisione de' 26 Aprile 1583 (2) l' Arte di *Por S. Piero*, che comprendeva gli *Oliandoli*, *Pizzicagnoli*, e *Funajoli*, fu essa pure aggregata all' Arte dei Fabbricanti, che conteneva i Fabbri, i Legnajuoli, e gli altri Artefici di sopra nominati (3).

Abbiamo nel *Libro IV.* dello Statuto generale Fiorentino compilato dal *Ca-*

strense (4) quattordici *Rubriche* risguardanti l' Arte dei Fabbricanti; le quali, benchè siano state o in tutto, o nella massima parte abolite dalla moderna Legislazione Toscana, che favorisce la libertà delle Manifatture, e del Commercio, pur non ostante meritano che se ne faccia menzione per conoscere, quanto in quel tempo fosse vincolata l' industria degli Artisti.

Nella prima di tali *Rubriche* si parla dei *Lastrajoli*, *Fornaciaj*, *Scalpellini*, e *Legnajuoli*, quali tutti si sottopongono alla Giurisdizione degli Uffiziali della Grascia per ciò che concerne la misura, qualità, e bontà delle lastre, delle pietre, dei mattoni, e della calcina, come ancora per ciò che riguarda la buona costruzione delle Fabbriche. Nella seconda si proibisce fra i Lastrajoli, Scalpellini, e Legnajuoli che travagliano ogni società con alcuno che sia venditore di lastre nella Città, Contado, o altro Luogo del Territorio Fiorentino. Nella terza si obbligano i Fornaciaj, tanto di mattoni, che di calcina, a bene esercitare la loro Arte. La quarta concerne i loro salarii, e mercedi. La quinta determina l' altezza delle Fornaci. La

sesta vuole, che nessun Fornaciajo possa cuocere in alcuna Fornace della Città di Firenze, o prossima un miglio alla Città i mattoni, o altri lavori di terra, senza cuocervi ancora la calcina. La settima proibisce qualunque mattonaja, e qualunque cava di terra dentro le mura della Città. L' ottava determina la misura dei *mattoni*, *mezzane*, *quadrucci*, e di altri simili lavori. La nona fissa il loro prezzo. La decima regola le opere, e le mercedi dei Scalpellini, Legnajuoli, Copritori di tetti, e Manuali. L' undecima proibisce senserie, e altri diritti ai Scalpellini, e Legnajuoli. La duodecima sottopone i Scalpellini sì del Contado, che forestieri ai Consoli di detta Arte, e vuole che per matricolarsi non paghino oltre venti soldi per ciascheduno. La decimaterza comanda, che gli Scalpellini, e Legnajuoli forestieri esercitino liberamente l' Arte loro nella Città di Firenze senza obbligo di Matricola. La decimaquarta finalmente risguarda l'elezione da farsi ogni anno d' uno Scalpellino, d' un Legnajuolo, e di due Agrimensori pel Comune di Firenze, e si prescrivono le regole, e gli obblighi del loro Uffizio (5).

In ordine poi allo Statuto particolare dell' Arte di *Por S. Piero*, e *Fabbricanti*, la di cui *Rubrica* quì sotto riportiamo, resta proibito a qualunque Persona della medesima Arte il condurre, tenere per se, o per altri alcuna Bottega, Magazzino, Desco, Stalla, o Luogo, durante la condotta del primo Pigionale, nè eziandio dopo due anni, senza l' espressa solenne permissione, e licenza del medesimo Pigionale, o Conduttore. E in quanto al diritto di stanziare, e al prezzo dell' avviamento si dispone, che se il Locatore, o per non piacergli la pigione, o per altra causa voglia dopo il termine della Locazione allogare ad altra Persona, anche dello stesso mestiere, la Bottega, o altro Sito, lo possa fare passati che siano i due anni dopo il tempo, che per via dell' Arte averà notificata al Conduttore la sua intenzione (6): Come ancora non sia tenuto a pagar l' *Entratura* nel caso che voglia servirsi per uso proprio, o per un differente esercizio della Bottega, o d' alcun altro dei menzionati Siti da esso locati (7), purchè si obblighi a non locarli ad altri per lo spazio di due anni (8).

Statuto dell' Arte Por. S. Piero e Fabbricanti Rub. XIII.

„ §. E nessuno Artefice di detta Arte, o a detta Arte sottoposto possa, ardisca, o presuma in alcun modo per via retta, o indiretta, o sotto alcun quesito colore condurre, tenere per se, o per altri alcuna bottega, magazzino, desco, stalla, o luogo che prima fosse stato condotto per alcun altro Artefice di detta Arte durante il termine della condotta di tale Artefice, ne etiamdio dipoi per dua anni, ne in quella, o in quelli, in alcun modo fare, o esercitare alcun esercizio a detta Arte appartenente, se già non fosse di licentia, e consenso del conduttore, che tenessi tal bottega, della quale licentia apparisca per scrittura di mano del Notaro di detta Arte, o di alcun altro Notaro Fiorentino. Et il locatore non possa domandare maggior pigione che il solito sotto pena di lire 200 piccioli: Et nientedimeno non possa in tal bottega, magazzino, desco, stalla, o luogo habitare, ne in quella, o quelli l' Arte predetta esercitare, ma sia astretto per i Consoli di detta Arte con ogni rimedio opportuno a rilassare tal bottega,

magazzino, desco, stalla, o luogo libera, vacua, et expedita. Et le predette cose abbiano luogo si et in quanto per la parte del conduttore fossi stato detto, o notificato al locatore, che volessi ritenere detta bottega, magazzino, desco, stalla, o luogo almanco per tre mesi avanti il tempo della fine della locatione.

„ §. E chi avesse condotto alcuna bottega, o sito, come di sopra, per alcuno degli esercizj sottoposti a detta Arte per alcun tempo determinato, e volesse che quello finito non durasse più la condotta, deva notificare al locatore la sua intentione sei mesi avanti la fine di tal tempo per via di detta Arte, e se sarà *sito di Fornace* un anno innanzi, altrimente s' intenda raffermata tal bottega, o sito per un altr' anno, e così segua d' anno in anno fino a tanto che non sarà per tale conduttore fatta tale notificazione, la quale il Cancelliere debbe far nota, come delle altre si dice, significando tutto a tale locatore per cedola, e per la sua fatica debba avere quanto di sopra, e soldi dua al donzello, che porterà tal cedola.

„ §. Et il simile si debba fare per il locatore verso il conduttore quando

non volesse che la locatione fatta per lui durasse più che il tempo apposto in tale locatione, purchè voglia realmente tal sito per se, o per abitarvi, farvi bottega: Ma sempre tal locatore per non li piacere tal pigione, o per altra qualsivoglia cagione dopo il tempo della locatione vorrà allogare ad altri tal bottega, o sito, lo possa fare passati i dua anni poichè per la via dell' Arte, come di sopra, averà notificato al conduttore la sua intentione; Et questo s' intenda per quelli conduttori, che averanno tenuto tal bottega, o sito per lo spazio di cinque anni, o più, come è detto di sopra „

---

(1) *Benedetto Varchi Istor. Fiorent. lib.* 14. *ann.* 1534. *pag* 519.

(2) *Filza prima di Leggi, e Bandi di diversi Magistrati pag.* 134.

(3) Si veda la *dec. dell' Audit. Giovanni Meoli* nella *Florentina Domus* 15. *Maggio* 1732. *in princ.* e nella *Florentina Intratura* 3. *Settemb* 1734. §. *Ma per vedere, e seg* ove si riportano le parole di questa Aggregazione, che sono le seguenti: „ *Con tutti li loro artefici, ragioni, beni, entrate, e jurisdizioni s' intendino essere, e siano unite, e congiunte* „ E più sotto „ *Abbia la medesima autorità, facoltà, e giurisdizione che avevano, ed hanno le prenominate Arti di Por S. Piero, e de' Fabbricanti respettivamente* „

Vi sono nello Statuto del Comune di Firenze quattro *Rubriche*, che trattano dei *Pizzicagnoli*, l'ultima delle quali, che è la *rubr.* 96. *del lib.* 4. dispone „ ivi „ Quod facientes urceos, & ciatos subsint Consulibus Pizzicagnolorum „ Vi sono ancora parecchie *Rubriche* relative all' Arte degli *Oliandoli*, i quali erano in quel tempo sottoposti agli Offiziali della Grascia. *lib.* 4. *dalla rubr.* 240. *alla* 246.

(4) *D. Lib. IV. Consul. Art & Mercat. dalla rubr.* 57. *alla rubr.* 71.

(5) Abbiamo nel medesimo *Lib. IV.* due *Rubriche*, che sono la 97, e la 98, una delle quali riguarda i *Ferravecchj*, l' altra i *Ferratori di bestie*, ai quali si proibisce di vendere il ferro delle Ferriere, e i ferri da ferrar bestie oltre il prezzo stabilito, e si comanda loro, che anche nei giorni festivi tengano aperte le Borteghe, e siano tenuti a ferrar bestie sotto la pena di lire venticinque.

(6) Sù questo Statuto si veda il *Motivo dell' Assess Altoviti in Causa Pettinelli, e Bruni del dì 5. Febbr.* 1677. *verso il fin.* ove che lo Statuto suddetto dell' Arte de' Fabbricanti per ciò che riguarda le disdette delle Botteghe ritenute per cinque anni da alcuno dei sottoposti alla sua Arte, dispone, che il Locatore debba far la disdetta sei mesi avanti, se vorrà servirsi del Fondo per suo proprio uso, e che non possa locarlo ad altri se non passati due anni dal giorno della disdetta; verificate le quali condizioni deve condannarsi il Conduttore a rilasciarlo. Si veda ancora il Motivo del medesimo *Assess Altoviti del dì* 20. *Maggio* 1674. *in Causa Gherardini, e Pollini*, e la *d.c. del Cane. Montordi in Florentina Retractus nel Tesor.*

Ombros. tom. 5. decis. 49. num. 22. & per tot.

(7) Così fu giudicato sotto dì 5. *Agosto* 1785. *dall' Audit. Cosimo Ulivelli Giudice Consultore in Causa Picchi, e Zanchi della Città di S. Sepolcro, e sotto dì* 29. *Luglio* 1786. *dall' Audit. Orazio Fenzi in Causa Baldacchini, e Lorini della Città di Cortona.* E così parimente fu deciso dal *Magistrato dei Pupilli sotto dì* 13. *Marzo* 1785. *in Causa Felici, e Batelli a relazione dell' Audit. Ignazio Maccioni*, e dal *Magistrato Supremo sotto dì* 16. *Agosto* 1785. *in Causa Mensa Fiorentina, e Baldi.*

(8) Si veda la *decis.* 49 *num.* 22. *tom.* 5. *del Tesor. Ombros.* e la *decis. dell' Avvoc. Guerrazzi* nella *Florentina Intratura* 3. *Ottob.* 1741. §. *ult.*

Le Persone sottoposte allo Statuto *de' Fabbricanti* sono li Muratori, Scalpellini, Lastraioli, Fornaciaj, Legnaioli, Torniaj, Bottaj, Barlettaj, Bastieri, Zoccolaj, Cerchiaj, Lanciaj, Balestraj, Scatolaj, Tamburaj, Lavoranti, e Venditori di legname, Magnani, Fabbri, Coltellinaj, Orologiaj, Corazzaj, Spadaj, Calderaj, Ottonaj, Segatori, e Presta cavalli a vettura. *Bando de'* 30. *Ottobre* 1600, *e de'* 30. *Giugno* 1628. Vedi *Savelli Prat. univers.* §. *Arte, e Artieri num.* 11.

Gli *Oliandoli* ancora, i *Pizzicagnoli*, e *Funajoli* sono compresi sotto quest' Arte, *Florentina Intratura* 3. *Settemb.* 1734. *av. l' Aud. Meoli*, ove dice che il Mestiere del Pizzicagnolo deve annoverarsi più all' Arte de' Fabbricanti, che a quella de' Medici, e Speziali; E che gli Statuti di queste due Arti rispetto all' Entratura dispongono con modi fra loro incompatibili.

I *Macellari* sono compresi sotto l' Arte de' Fabbricanti, la quale fu divisa in tre classi, o membri principali denominati del *Beccajo*, dell' *Olian-*

dolo, e del *Fornajo*, come apparisce dalla *decis. fiorent.* 24. *dell' Audit. Conti*, ove si vede, che d' avanti i Consoli dell' Arte de' Fabbricanti fu disputato se competesse alla Donna il prezzo dell' Entratura, che in conto di sua Dote era ad essa stato assegnato nel Giudizio di Concorso sopra li beni del suo Avo decotto, che esercitava l' Arte del Macellaio.

Relativamente a quest' Arte del *Macellajo*, o *Beccajo* vi sono nello Statuto del Comune di Firenze parecchie *Rubr.* nel citato *lib.* 4. *al tit. de Beccariis;* Arte essa pure, alla quale erano descritte delle Famiglie rispettabili nel Governo Democratico Fiorentino, *Muratori Antiquit Ital. diser.* 53. *tom.* 3. *pag.* 160 *e* 161. *& in præfat tom.* 18. *Script. Ital. Rer pag.* 104. *Giov. Villani Stor. lib.* 3. *cap.* 2. ove dice, che nella nostra Città di Firenze vi era una Contrada coll' Insegna del *Becco*, perchè in essa stavano tutti i Beccari, e che quelli di questo mestiere *erano molto innanzi agli Offizj della Città*.

L' Entratura su i *Magazzini di grano* è soggetta essa pure allo Statuto di quest' Arte, come risulta dalla *dec.* 49. *tom.* 5. *del Tesor. Ombros.* Ed i *Fornaj* godono anch' essi del privilegio di questo Statuto, benchè la loro Arte consista nel cuocere il pane per le Famiglie private, come dalla *Florentina Intraturæ av. l' Audit. Belluzzi lib. mot.* 120. *pag.* 530. *e* 534. dall' altra *Florentina Intraturæ del dì* 6. *Septemb.* 1723. *av. l' Aud. Urbani* §. *Primum enim*, e dalla *decis. del Magistrato Supremo del dì* 16. *Agosto* 1785. *in Causa Mensa Fiorentina*, e *Baldi Fornajo*.

I *Mugnaj* parimente godono dell' Entratura di quest' Arte, come dalla *Relazione dell' Assess. Al-*

Digitized by Google

toviti *del dì* 15. *Apr.* 1680. *in Causa Cambi, e Del Grasso*; dal *Decreto de' Fabbricanti del dì* 16. *Maggio* 1743. *in Causa Franchi, e Curatore;* dalla *Sentenza del dì* 6. *Febbr.* 1743. *ab Incarnat. conferm. di detto Decreto*, e pienamente dalla *decis. dell' Audit. Giuseppe Bizzarrini* nella *Florentina Præt. Intraturæ* 26. *Julii* 1777. *in Causa Consorteria delle Mulina d' Ognissanti, e Vedova Del Riccio*, con altre *Decisioni* emanate nella stessa Causa.

Questo Statuto *de' Fabbricanti* è simile in tutte le sue parti a quello de' *Vajai, e Quojai*. *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *ult. av. l' Avvoc. Guerrazzi* Vedi la *not.* 6. *del Cap.* antecedente.

Il Conduttore deve far la disdetta sei mesi avanti la fine della locazione, e conduzione, e trattandosi di *sito di Fornace* un' anno avanti, come prescrive in lettera lo Statuto, ed avverte il *Montelat. Jurisprud. Civ. Elem. tom.* 1. *pag.* 137. §. *Nota quod*.

CAPITOLO XIX.

Dello Statuto dell' Arte de' Linajoli.

Fra le Arti *Minori* fu anche quella de' Linajoli, e Rigattieri, la quale per altro riguardar si deve utile, e necessaria ad uno Stato non meno, che l' Arte della Lana, e della Seta. Essa in fatti somministra alla Nazione una

infinità di cose, o di necessità, o di comodo. La sua materia suddividendosi al pari di quella della lana, e della seta, in varie specie più, o meno dispendiose, è atta, e capace di alimentare tanto il bisogno dei Poveri, quanto il lusso dei Ricchi; e di formare ancora un gran ramo di commercio sì interno, che esterno, qualora l'industria dei Lavoranti eccitata da una buona Legislazione abbia una volta stabilito il suo credito colla perfezione del lavoro, e colla leggerezza del prezzo in confronto delle altre Nazioni (1).

Benchè l' Arte dei Panni lini sia stata fin da tempo remotissimo esercitata da nostri Maggiori, benchè ricercatissimi in tutti i tempi, ed accettissimi a tutte le Nazioni siano stati per la nettezza, e sanità del corpo i lavori di quest' Arte (2), si vede nulladimeno che essa non ha formato presso di noi neppure un ramo considerabile di commercio interno. In fatti i documenti pubblici, e gl' Inventarii de' mobili delle case più ricche ci assicurano, che nel secolo decimoquarto, ed anche posteriormente la Biancheria era nella Città nostra in ben piccola quantità, ed aveva un prezzo molto considerabile (3).

Non deve per altro addebitarsi il Comune di Firenze di non aver accordato a quest' Arte utilissima ogni soccorso, e protezione.

Lo Statuto Fiorentino nel più volte citato *Lib. IV.* contiene una *Rubrica* che tratta dei Linajoli, e Rigattieri (4), la di cui disposizione meritò di essere illustrata dal celebre Giureconsulto *Pietro Ancharano* colle sue Consultazioni pubblicate parte l' anno 1400, e parte l' anno 1404 (5). Contiene inoltre due *Rubriche*, che parlano dei *Sarti*, e queste sono la 71, e 72 del medesimo *Lib. IV*, nell' ultima delle quali si proibisce ai Sarti di dare in pegno a veruna persona dei panni di qualunque genere cuciti, o non cuciti; come pure si proibisce a tutti di ricevere in pegno, e dar denaro sopra detti panni, sotto la pena di lire venticinque, e l' immediata restituzione di essi al loro padrone. (6)

Lo Statuto poi particolare dell' Arte de Linaioli che fu compilato nel 1342 accordò esso pure dei privilegii a chiunque l' esercitava; E quantunque non disponga in lettera cosa alcuni dell' *Entratura*, e neppure la nomini; ciò non ostante nella *Rub. XXI. delle locazio-*

ni, e conduzioni delle Botteghe, Fondachi, Magazzini, ed altre Stanze, che noi quì sotto riportiamo, vuole che i Conduttori di queste Botteghe, ed altri siti, non ne possano esser rimossi, benchè il Padrone volesse servirsene per uso proprio, se prima non sarà finito totalmente il tempo della locazione, e di più due anni seguenti dal dì di tal finito termine; dichiarando che fatto il protesto, e notificazione per via di detta Arte, e per mano del suo Cancelliere debba il Conduttore dichiararsi nello spazio di quindici giorni, se vuol godere, o nò del benefizio de' due anni accordati dallo Statuto all' Artefice, che ha esercitato per cinque anni il mestiere nella Bottega, o altro sito condotto. (7)

In quanto poi al prezzo dell' *Entratura* quantunque lo Statuto non ne parli espressamente, ciò non ostante per l' interpetrazione, che gli hanno data i Tribunali, questo prezzo è dovuto non tanto al Conduttore, quanto al suo Cessionario (8). Ecco pertanto la disposizione di questo Statuto. (9)

Delle locazioni, e condotte di Botteghe Fondaehi, e Magazzini &c.
Rubr. XXI.

„ Nascono molte volte liti tra padroni de siti, e botteghe, che si allogano a pigione con i sottoposti alla detta Arte, e con i Conduttori di quelle per volere tali allogatori fuori di tempo cavare di tali Botteghe detti Conduttori senza alcuna dilazione di tempo privandoli di loro avviamenti, il che il più delle volte nasce da altri simili Artefici, che cercano l' utile loro in danno d' altri; alla quale cosa desiderando i prefati Sigg. Riformatori, e Statutari per quanto sia loro possibile ovviare, e che tale inconveniente non habbia a succedere infra sottoposti a detta Arte, e locatori predetti; però proveddono, et ordinorno sopra di ciò le infrascritte cose, cioè.

„ Che nessuno Conduttore o pigionale di alcuna Bottega Fondaco, Magazzino, o altra Stanza tolta a pigione, e condotta per suo uso per alcuno de soprascritti esercizii non possa per l' avenire essere di tali siti in modo alcuno, e sotto alcuno quesito colore remosso da padroni, e locatori di esse, ne da altre

persone, che da essi padroni, e locatori vi acquistassino, o vi havessino acquistato alcuna ragione dopo la fatta locazione, ne etiam per servirsene loro proprii, se non sarà prima finito totalmente il termine nell' allogazione apposto, e di più due anni seguenti dal dì di tal finito termine, i quali due anni come di sopra conceduti non si intendino mai cominciati a correre se non seguita la notificazione fattali da essi padroni, e locatori avanti la finita locazione, e per mano del Cancelliere di detta Arte, e per uno de donzelli di quella o per ricordo, o per scrittura autentica infra di loro per tale renunzia fatta in luogo di tal protesto o di tal notificazione, e passati i detti due anni osservato quanto di sopra, e non prima in modo alcuno, possino i detti Conduttori essere constretti a rilasciare, et uscirsi di tale Botteghe Fondachi, e Magazzini condotti come di sopra.

„ Dichiarando, che fatto dal padrone, e allogatore di tali siti al conduttore di quelli il protesto, e notificazione di rivolere al termine della finita allogazione tali Botteghe, o Magazini, sia tenuto, e debba il detto conduttore infra'l

termine di quindici giorni dal dì della notificazione per la medesima via di detta Arte, e per mano del Cancelliere di quella rispondere, e dichiarare se egli intende, e vole godere tali benefizzi di due anni, o nò, e per uno de donzelli di detta Arte fare a tale locatore notificare la detta sua volontà.

„ E non rispondendo, o dichiarando tal Conduttore fra detto tempo come di sopra detta sua volontà si intenda havere renunziato al detto benefizio di due anni, e non possa più in modo alcuno usarlo, ma possa essere astretto a rilassare a detti locatori, o a altri per loro tali Botteghe, Fondachi, o Magazini il dì della finita logazione infra di loro fattane.

„ Ordinorno oltre di questo perchè i sottoposti alla detta Arte non possino l' un' l' altro, et e converso guastarsi gli avviamenti togliendo alcuno di detti siti a pigione, che nessuno di loro possa torre a pigione alcuna Bottega, Fondaco, o Magazino, o qualsivoglia altra Stanza, nella quale egli sia stato con alcuno maestro in essa per garzone, fattore, o lavoratore, se non saranno passati prima cinque anni dal dì, che si

partì di tal bottega o altra stanza, o vero ne havessi ottenuta la licentia dal maestrò con chi egli stava, la quale apparire debba negli atti pubblici del detto Cancelliere, o veramente per una scritta di mano propria di esso maestro, et allora gli sia lecito, e possa condurre qualsivoglia Bottega, Fondaco, o Magazino, e non altrimenti. E chi in altro modo o sotto nome d' altri, o suo conducessi a pigione alcuno di detti siti contro la disposizione del presente Statuto, e ordine si intenda ipso facto essere caduto nella pena di scudi cento d' oro da applicarsi per un terzo alla gran Camera Fiscale, et un terzo al notificatore segreto, o palese, et il restante alla detta Arte, et in evento, che il detto querelante, e dannificato non volessi il detto terzo resti alla detta Arte.

„ Proveddono oltre di questo per tor via tutte quelle liti, e differenze, che per cagione di tali siti potessino nascere infra compagni di alcuna ragione de mestieri, et esercizii soprascritti, che quando e saranno più compagni in alcuna di esse botteghe, et esercizii, e che un di loro harà condotto, o condurrà a pigione alcuna bottega, o altra stanza in no-

me suo, ó de compagni per uso di tal compagnia, che ne quel tale, che l' harà condotta come di sopra, ne alcuno di essi compagni possa licenziare tale bottega o altra stanza, e quella in suo nome proprio o di altri per suo esercizio condurre se prima non saranno d' accordo insieme tutti, della qual cosa ne apparisca ricordo o negli atti della detta Arte per partito de Consoli, o ne libri di detta compagnia di mano di detti compagni, se già non fussino convenuti nel creare tal compagnia, a chi di loro alla fine di essa dovessino tali siti rimanere, il che apparissi, o per la scritta di tal compagnia, o altro ricordo infra di loro fattone.

„ Dichiarando che allora, e in tal caso si debba osservare in tutto, e per tutto quanto si è fra di loro di tal cosa convenuto.

„ E se finita alcuna compagnia nascessi infra compagni di quella differenza alcuna per cagione delle condotte di detti siti per non essere infra di loro convenzione alcuna; onde si disputasse a chi di loro tal sito debba rimanere; proveddono, et ordinorno, che allora, e in tal caso tali siti rimanghino a quello, che gli harà condotti benchè tal condot-

ta sia fatta in nome suo, e de compagni, cioè a quello di chi in nome proprio sarà specificato nella conduzione non ostante che dica per se, e compagni.

„ E gli altri, che non vi sono nominati per il nome proprio, ma solo sotto nome de compagni, non possino in modo alcuno spogliare di tali beni ne dare impedimento alcuno a colui in chi canterà tale conduzione specificatamente come di sopra, eccetto però, che se detti beni condotti come di sopra non fussino di alcuno di essi compagni, che in tal caso dichiararono, che di chi saranno egli ne possa liberamente fare la sua volontà finita tal locazione, et osservato quanto di sopra, caso però che tal padrone, e compagno non havessi nella locazione altrimenti ordinato, dichiarando oltre di questo, che quando alcuno de padroni, e locatori di tali siti, osservati niente di manco gli ordini sopra scritti, cavassi alcuno di detti Artefici di alcuno di detti siti allogatoli per suo esercizio, che egli non possa ne gli sia lecito per anni cinque dal dì che ne l' harà rimosso, e cavato allogare, o appigionare tali siti ad alcuno sottoposto alla presente Arte, ne manco alcuno de sottoposti

come di sopra condurli massime per farvi dentro il medesimo esercizio senza espressa licenzia de Consoli di detta Arte, che a quel tempo sederanno sotto la pena di scudi cento d' oro per ciascuno di loro, e per ciascuna volta da applicarsi, e destribuirsi come di sopra.

„ E perchè nascono di molte nella fine delle locazioni fatte di tali siti nel rifare le nuove fra locatori, e conduttori differenze nel volere accrescere il locatore, e scemare il conduttore le solite pigioni, proveddono i prefati Sigg. Riformatori, e Statutarii, che accadendo per l' avenire simili differenzie, e venendo alcuno di loro a dolersi di tal cosa, in tale caso i Consoli di detta Arte per i tempi esistenti, esaminati con giuramento almanco sei de più prossimi vicini a tali siti da quali fussi nata tal differenza, se tali siti meriteranno d' essere scemati o cresciuti di pigione, e quanto e meriterebbono, havuto massime rispetto al luogo dove sono e al tempo, e debbino per loro partito deliberare quanto si debbe eseguire sopra tal differenzia circa lo scemare o crescere tal pigione alla quale deliberazione fatta come di sopra debbino così il locatore come il

conduttore in tutto, e per tutto obbedire ne si possa in termine di cinque anni allora futuri dal dì, che tal cosa sarà determinata come di sopra muovere contro a quella alcuna lite, ma debba ciascuna delle parti stare a quella tacita, e quieta, e quella inviolabilmente osservare.

„ E quando nascessi differenzia alcuna tra il locatore, e conduttore di tali siti per il tempo di due anni conceduti al conduttore oltre al termine apposto nella locazione come di sopra circa la pigione di detti due anni, in tal caso tal conduttore sia tenuto, e debba pagare tale pigione di due anni al detto locatore a ragione, e come harà pagato per lo avanti, e non più ne meno.

„ E perchè ancora accade molte volte che i conduttori, e pigionali di tali siti non pagano al locatore le pigioni a tempi convenuti, e per essere cosa ragionevole, che essi padroni, e locatori si vaglino delle loro pigioni a debiti tempi, e secondo le convenzioni, e patti, che hanno infra di loro, i prefati Sigg. Riformatori, e Statutari proveddono, et ordinorno, che quélli Consoli, che sederanno tempo per tempo in detta Arte sieno tenuti, e debbino per debito di loro ufi-

zio ogni volta a piacimento de padroni, e locatori di tali siti, osservate però le condizioni, e patti, che sono fra di loro, costringere detti pigionali, e conduttori a fare tali pagamenti almanco infra un mese dal dì che sarà fatto loro tale comandamento, e di più constringere detti conduttori a dare mallevadori sufficienti da approvarsi per detti Consoli al detto locatore per i futuri pagamenti di tali pigioni ogni volta, che per tali pigionali, e conduttori fussi stato mancato di fare tali pagamenti a debiti tempi, e secondo le convenzioni infra di loro, come di sopra.

---

(1) Si trova nelle *Memorie dell' Accademia di Svezia all' anno* 1746. un metodo per preparare il lino in una maniera che lo renda quasi simile al cotone, talchè potrebbesi far di meno del cotone in molte manifatture. La canape ancora può ridursi non inferiore al lino per mezzo d' un Arte più raffinata.

(2) Si veda la *not.* 1. *del Cap. XIII.* ove si parla dell' antichità di quest' Arte, e del suo Collegio presso i Romani.

I Patriarchi del Popolo Ebreo portavano una tunica di lino, che copriva loro immediatamente le carni. I Grandi di tutte le Nazioni hanno sempre preferiti gli abiti bianchi a tutti gli altri; E

perfino l' Autore dell' *Ecclesiaste IX.* 18. dice che quelli, i quali viver vogliono con pulizia, e con delicatezza devono aver sempre degli abiti di color bianco.

Anche i primi Cristiani preferivano ad ogn' altro questo colore. *Filone Ebreo* dice che il bianco conviene all' onestà; E forse per tal ragione anche gli Angioli, e i Santi si figurano vestiti di bianco nella Gloria Celeste.

(3) Si veda l' *Osservatore Fiorentino tom.* 1. *part.* 2. *pag.* 25. *edit.* 1776. Opera dell' eruditissimo *Sig. Proposto Marco Lastri*, ove cita un Testamento del 1362. in cui si lascia per legato alla Foresteria de' PP. Conventuali di S Croce „ *unum par linteaminum valoris quatuor florenorum auri* „ che avanti la scoperta dell' Indie era una somma non indifferente.

(4) *Consul. Art. & Mercat. de Rigatteriis rubr.* 99.

(5) *Salvetti Antiquit Florent. dissert.* 1. §. 95. ove cita ancora *Domenico Corsini*, *Bartolommeo Popoleschi*, ed altri Giureconsulti, i quali fiorirono dal decimoquarto al decimoquinto Secolo, ed illustrarono varii Statuti delle nostre Arti.

(6) *De Sartoribus rubr.* 72

(7) Si veda la *Florentina Intratura del dì* 31. *Marzo* 1772. §. *Or lo Statuto, e segg. av. l' Aud. Francesco Rossi*, ove ampiamente si tratta di questo Statuto.

(8) La medesima *decis. av. l' Audit Rossi* §. *Dal che ne segue*, ove cita la *Sentenza dell' Arte del dì* 24. *Gennaio* 1664 *data a relazione dell' Assess. Libri in Causa Luti, e Tornielli*, nella quale si tratta ancora di accrescere, e scemare la pigione, e del modo da tenersi in tal caso dai Consoli dell' Arte verso gli antichi Conduttori, che

hanno acquistata l' Entratura, mentre coi nuovi Conduttori ha il Padrone la libertà di domandar la pigione che gli piace.

Sopra questo statuto si veda ancora la *decis. dell' Auditor Tommaso Simonelli* nella *Florentina Intratura* 26. *Maii* 1786. ove che compete all' Entratutario non solamente il diritto di stanziare, ma anche il prezzo dell' avviamento, benchè il Padrone volesse servirsi della Bottega per uso proprio §. *ult.*

(9) Le Persone sottoposte alla disposizione di questo Statuto sono Linaioli, Rigattieri, Sarti, Materassà, ed altri nominati nei Statuti, Bandi, ed Ordini particolari dei Consoli, ed Università dell' Arte, *Savelli Pratica universale* §. *Arte, ed Artieri num.* 13.

CAPITOLO XX.

Sulla Legge Generale de' 3. Febbraio 1770.

I Provvedimenti, che abbiamo riportati sulle Arti principali della Città nostra, contengono oltre i diritti, e i privilegii dell' *Entratura*, che sono utili, ragionevoli, e giusti, molti altri diritti, e privilegii, che possono chiamarsi inutili, irragionevoli, ed ingiusti, perchè inducono delle restrizioni, dei vincoli, e

degli inciampi alla necessaria libertà delle manifatture, e del traffico. Per esempio i privilegii degli Artisti con restrizione di numero, di qualità di persone, di suddivanza, di tempo determinato di pratica, di assegnazione di luogo ove esercitare il proprio mestiere, sono vincoli perniciosi, che confinano in poche mani le Arti, e ne impediscono la riforma, e la perfezione, che potrebbe farsi senza tanti requisiti da Persone fornite di talenti superiori (1). Le tasse ancora replicate, gli obblighi, gli aggravii, e le pene imposte dai Tribunali delle Arti sopra gli Artisti, formano essi pure degli ostacoli all' aumento dell' industria nazionale, e rovinano i poveri Trafficanti, ed Artefici, non tanto per le somme che debbono pagare, quanto per le perdite di tempo, e per le molestie, e vessazioni, alle quali sono continuamente soggetti (2).

Quindi è che il *Gran-Duca Pietro Leopoldo* di gloriosa memoria, sempre intento a sollevare la classe industriosa de' suoi Sudditi, ed a promuovere i vantaggii delle manifatture Toscane per mezzo di una onesta, e ragionevole libertà, dopo aver riunito in un sol Tribunale i

varii Tribunali, e Magistrature, che alle Arti presedevano, volle che fossero soppresse le varie tasse, diritti, ed emolumenti, che solevano pagarsi dagli Artefici al respettivo Tribunale; come ancora volle, che restassero abolite tutte le Leggi, Ordini, e Consuetudini, per le quali veniva ristretta l' ammissione all' esercizio dei diversi mestieri, mediante la giustificazione di certe qualità, e requisiti; imitando in ciò le grandi Nazioni Commercianti, le quali col permettere a chiunque, o sia suddito, o sia forestiero, di entrar liberamente nel numero degli Artisti, e Professori, vengono ad eccitar fra essi l' emulazione, e quindi a promuovere un raddoppiamento di attività, e di industria, e una maggior bontà della mano d' opera, da cui dipende il suo maggiore smercio, tanto dentro, che fuori dello Stato (3).

Volle però l' illuminato Principe, che una immagine almeno si conservasse degli antichi Corpi, o Collegii delle Arti, e che fossero osservati i Statuti loro nelle cose le più essenziali, come sono i diritti dell' *Entratura*, de' quali abbiamo parlato; A tal effetto ordinò egli, che dovessero gli Artisti, e i Mercanti

essere ammessi liberamente all' esercizio della loro Professione mediante la sola descrizione dei loro nomi non più nei Libri particolari delle Arti, ma bensì in un Libro, o Registro generale da tenersi nel Tribunale ove furono da esso riuniti gli antichi Tribunali delle Arti, imponendo per questa descrizione da farsi una sola volta, il tenue aggravio di due sole lire: In questa forma venne il saggio Legislatore a togliere tutti gli abusi, e tutti gli inconvenienti, che nascer possono dallo stabilimento delle diverse Università, e Collegii delle Arti, considerati come Corpi particolari forniti di Giudice distinto, e di privativa Giurisdizione, e venne nello stesso tempo a incoraggire, e a promuovere l' industria nazionale per mezzo di una maggior libertà, ed emulazione, e per mezzo di quegli essenziali privilegii, e distinzioni che porta seco l' ammissione onorifica dei Manifattori, e dei Negozianti al pubblico Registro delle Arti, e che lusingano più di quel che si pensa, l' amor proprio, ed il proprio interesse (4).

Ecco pertanto il tenore dell' Editto Sovrano (5).

„ Sua Altezza Reale essendo informata, che la moltiplicità delle tasse, obblighi, ed aggravj imposti da diversi Tribunali delle Arti della Città di Firenze sopra gli Artieri dello Stato Fiorentino porta un notabile pregiudizio al loro interesse, ed è uno degli ostacoli che si frappongono all' aumento della loro industria, non tanto per le somme che si pagano alle respettive Casse, quanto per l' importare di tutti i diritti, ed emolumenti soliti esigersi per diversi titoli dai Ministri di detti Tribunali, e da quelli delle respettive Potesterie, e molto più per le conseguenze, che simili tasse, obblighi, ed aggravj necessariamente portano seco di viaggj, spese, e perdimenti di tempo, o per fare i dovuti pagamenti, o per difendersi da quelle indebite vessazioni, e molestie che sono sempre difficili ad evitare, specialmente per gli Artefici più miserabili, che meritano più di ogni altro i suoi Paterni riguardi, vuole, e comanda, che dal dì della pubblicazione del presente Editto restino soppresse, ed abolite tutte le infrascritte tasse, obblighi, ed aggravj dipendenti dagli Ordini, e Regolamenti degli appresso Tribunali delle Arti della Città di Firenze in-

sieme con tutti i diritti, ed emolumenti che per tal conto erano soliti di esigersi o dai Ministri di detti Tribunali, o da quelli dei Tribunali foranei, e ciò non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, e Disposizione in contrario, alle quali colla pienezza della sua Sovrana Autorità intende di derogare.

„ I. Le tasse, obblighi, ed aggravj che restano soppressi, ed aboliti sono i seguenti:

Per l' Arte de' Mercatanti.

„ La Tassa della Matricola.

Per l' Arte del Cambio.

„ La Tassa della Matricola.

Per l' Arte della Lana.

„ La Tassa della Matricola tanto maggiore, che minore.

„ La tassa degli Stamajoli, e Lanini compresi gli emolumenti dovuti alla Cancelleria per l' intitolazione del libro, e per il sodo, o mallevadoria, che dovrà farsi da quì avanti senza alcuna spesa.

„ La tassa dei Bullettini dei Ritagliatori, con dichiarazione che resta abolito ancora l' obbligo del Bullettino medesimo, e per conseguenza viene data facoltà ad ognuno di portare a vendere le pannine da un luogo all' altro dello

Stato Fiorentino senza esser matricolato, e senza bisogno di alcun riscontro, o permissione di detto Tribunale dell' Arte della Lana.

Per l' Arte della Seta.

„ La tassa della Marricola tanto per ciò che è dovuto all' Arte, quanto per quel che appartiene allo Spedale degl' Innocenti.

„ La tassa de' sottoposti per il ritaglio delle pannine, e sottigliumi.

„ La tassa annua dello sportello, o sia della muraglia, appartenente alla Real Depositeria.

Per l' Arte de' Medici, e Speziali.

„ La tassa di matricola, eccettuata solamente quella de' Medici, Cerusici, e Speziali.

„ La tassa annua degli Artieri sottoposti.

„ La tassa annua degli sportelli dei Ciambellai.

„ La tassa dei bilancj delle botteghe degli Speziali.

Per l' Arte de' Vajai, e Quojai.

„ La tassa di entratura, o sia principio di matricola riservata provvisionalmente nella soppressione delle Matricole, e Tasse di quest' Arte, fatta con la Legge del dì 2 Settembre 1767.

Per l' Arte di Por S. Piero, e Fabbricanti.

„ La tassa di Matricola.

„ La tassa annua dei deschi.

„ La tassa annua della segnatura dei modani, sacca, e staja; con dichiarazione che resta ancora tolto l' obbligo di far segnare da quest' Arte le dette misure.

„ La tassa annua dei Bullettini dei Rivenditori di mercanzie sottoposte alla detta Arte, restando questi ancora liberati dall' obbligo di prendere il Bullettino.

„ La tassa delle licenze per le cotte delle Fornaci, restando tolto l' obbligo ancora di prendere la licenza.

Per l' Arte de' Linajoli.

„ La tassa di Matricola.

„ La tassa annua dei Torchietti.

„ La tassa dei Bullettini dei Rivenditori di mercanzie sottoposte a detta Arte, restando ancora tolto l' obbligo di prendere il Bullettino.

„ II. Per la soppressione della tassa delle Matricole delle sopraddette Arti non s' intende però, che resti abolito per gli Artieri l' obbligo di farsi ammettere all' esercizio di ciascheduna professione mediante la solita descrizione nei

Libri renuti a quest' effetto dai Tribunali delle Arti della Città di Firenze, in luogo dei quali per altro, ad oggetto di togliere agli Artieri ogni inutile imbarazzo sarà tenuto dalla Camera del Commercio, Arti, e Manifatture un solo Libro, o Registro generale, in cui dai medesimi Ministri dovranno descriversi gli Artieri di tutte le professioni in forma tale che dopo questa prima, ed unica descrizione non possa veruno Artiere essere altrimenti molestato da niuna delle Arti della Città di Firenze per conto dell' istessa professione.

„ III. Resteranno per altro da quì avanti esenti dall' obbligo di detta descrizione oltre a tutti quelli che sono già matricolati, anco quei poveri Artefici, o Trafficanti, che non hanno un negozio, o bottega aperta, ma s' industriano di esercitarsi in qualche professione per le strade, o per le loro case private; e per ogni bottega, o negozio servirà pure da quì avanti che vi sia una sola persona che sia descritta nel suddetto Registro, purchè questa sia una di quelle che in detta bottega esercitano artualmente la professione, o con lavorare, o con dirigere i lavoranti, e garzoni.

„ IV. Si potranno nell' istessa Bottega esercitare da un Artiere diverse professioni ogni volta che egli sia stato ammesso al loro esercizio mediante la descrizione fatta in detto Registro, o contemporaneamente, o successivamente, come pure potrà ciascheduno Artiere dopo di essere stato una volta descritto, come sopra si è detto, aprire, e tenere bottega in diversi luoghi uno dopo l' altro senza bisogno di nuova descrizione, quale però sarà necessasia secondo il solito nel caso che voglia tenere aperte più botteghe nell' istesso tempo.

„ V. La descrizione sopraindicata, ogni volta che sia congiunta con l' attuale esercizio farà godere agli Artefici compresi in detto Registro tutti i vantaggi, e privilegj, che fino ad ora sono stati considerati come appartenenti ai matricolati.

„ VI. Dovrà la suddetta descrizione essere sempre fatta avanti di aprire il negozio, o bottega; e per assicurarsi che sia tenuta nella dovuta osservanza, dovrà continuare a pagarsi ai Ministri incaricati del Registro un emolumento, il quale per altro da quì avanti sarà ridotto generalmente a sole lire due per ciascheduno

Artiere, compresa la spesa di una Patente, o Bullettino, che dovrà darsi a tutti quelli che lo richiederanno, e compresa qualunque altra operazione che potesse occorrere in tale occasione. E chiunque in tempo debito non si sarà fatto descrivere, dovrà essere sottoposto alle pene imposte dalle Leggi per omissione della Matricola, da applicarsi per un terzo al Querelante, e per il rimanente alla Cassa della Camera.

„ VII. E perchè gli Trafficanti, ed Artefici godano sempre più di quell' onesta libertà da cui nasce il bene del Commercio, e delle Manifatture, vuole la R. A. S. che restino affatto abolite, come poco adattate alle circostanze de' tempi presenti tutte le Leggi, Ordini, e Consuetudini fin quì osservate nei Tribunali, e nei Corpi delle Arti sopra descritte della Città di Firenze, per le quali venisse ristretta l' ammissione all' esercizio di qualche professione tanto come maestro, che come lavorante, garzone, o fattore, mediante l' obbligo di giustificare certe qualità, o requisiti, quali però da quì avanti non saranno altrimenti necessarj per tale effetto.

„ VIII. Dalla suddetta generale abolizione resteranno per altro fino a nuovo ordine preservate tutte le Leggi, e Ordini veglianti dell' Arte de' Medici, e Speziali per ciò che riguarda l' ammissione de' Medici, Cerusici, Speziali, e Levatrici. E inoltre resta nel suo vigore l' obbligo dell' Accomandita ingiunto dalle Leggi dell' Arte della Seta per l' ammissione di Setajolo, e dell' apposizione del marchio ai lavori d' oro, e d' argento, il qual marchio continuerà a restare fino a nuov' ordine in mano degli Orefici attualmente matricolati.

„ IX. La presente Ordinazione dovrà osservarsi in tutti i Luoghi dello Stato Fiorentino, ancorchè esenti, o privilegiati per qualunque titolo, compresa perciò ancora la Città, Territorio, e Montagna di Pistoja, e qualunque altro di cui fosse necessario fare speciale menzione, eccettuata solamente la Città di Livorno, la Provincia della Lunigiana, e il Territorio di Barga.

„ X. E frattanto la Camera del Commercio, Arti, e Manifatture resta incaricata di esaminare, e proporre altre simili grazie, e facilità tanto per la libertà di esercitarsi in qualunque professione, quan-

to per l' esenzione dalle Matricole, e Tasse delle diverse Città, e Terre del Gran-Ducato, che indipendentemente dalle Leggi dei Tribunali delle Arti della Città di Firenze, per i respettivi Ordini, e Statuti locali si posano sopra gli Artefici tutti dei luoghi stessi, ai quali S. A. R. vuol far godere egualmente gli effetti della sua Sovrana Beneficenza. E tutto non ostante &c.

„ Dato in Pisa li 3. Febbraio 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

F. A. Bonfini.

---

(1) Vedansi presso il *Savelli* nella sua *Pratica universale* §. *Arte*, e *Artieri* molte Leggi concernenti la proibizione di aprir Bottega ad una certa distanza da altre dello stesso mestiere, come ancora dentro lo spazio di un miglio fuori delle Porte della Città, con altri Regolamenti restrittivi della necessaria libertà del traffico stati aboliti dalla moderna Legislazione.

(2) Vedi la *Legge del* 1770. *nel Proemio*.

(3) *Sappetti Elementi di Commercio cap* 19.

(4) *Bielfeld Instit. Polit. par.* 1. *chap.* 13. §. 38.

La descrizione ai Registri delle Arti può ancora esser utile al Governo, con dargli la notizia precisa del numero degli Artefici, e Mercanti, e dell' aumento, o decremento delle varie manifatture

dello Stato. Si veda l' Opera intitolata: *Les interets de la France mal entendus tom.* 3. *pag.* 172. *& seqq.*

(5) Su questo Editto si veda la *decis.* nella *Florentina Intratura del dì* 26. *Luglio* 1777. *av. l' Audit. Giuseppe Bizzarrini Relat* revocatoria della *decis. in Florentina Intratura* 16. *Septemb* 1776. *av. l' Audit. Francesco Rossi*, e la *Risposta* a questa *decis. d.l Cancell. Stefano Petresi*, intitolata *Ristretto di Fatto, e di Ragione per lo Scrittojo delle Reali Possessioni contro la Sig. Anna Pacchi Vedova Del Riccio.*

FINE

00578386

Digitized by Google